Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 69 del 24 marzo 1997 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 24 marzo 1997** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 60/L

LEGGE 4 marzo 1997, n. **62.**

Ratifica ed esecuzione del *memorandum* d'intesa fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite relativo all'uso da parte delle Nazioni Unite di locali di istallazioni militari in Italia per il sostegno delle operazioni di mantenimento della pace, umanitarie e quelle ad esse relative, fatto a Roma il 23 novembre 1994.

LEGGE 4 marzo 1997, n. **63.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakistan, dall'altra, con tre allegati, protocollo relativo all'assistenza reciproca tra le autorità amministrative in materia doganale, atto finale, fatto a Bruxelles il 23 gennaio 1995.

LEGGE 4 marzo 1997, n. **64.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bielorussia, dall'altra, con otto allegati, protocollo relativo all'assistenza reciproca tra le autorità amministrative in materia doganale, atto finale e scambio di lettere tra la Comunità e la Repubblica di Bielorussia relativo allo stabilimento di società, fatto a Bruxelles il 6 marzo 1995.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 4 marzo 1997, n. 62.

Ratifica ed esecuzione del *memorandum* d'intesa fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite relativo all'uso da parte delle Nazioni Unite di locali di istallazioni militari in Italia per il sostegno delle operazioni di mantenimento della pace, umanitarie e quelle ad esse relative, fatto a Roma il 23 novembre 1994.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il *memorandum* d'intesa fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite relativo all'uso da parte delle Nazioni Unite di locali di istallazioni militari in Italia per il sostegno delle operazioni di mantenimento della pace, umanitarie e quelle ad esse relative, fatto a Roma il 23 novembre 1994.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al *memorandum* di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo XXV del *memorandum* stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 marzo 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY AND THE UNITED NATIONS REGARDING THE USE BY THE UNITED NATIONS OF PREMISES ON MILITARY INSTALLATIONS IN ITALY FOR THE SUPPORT OF PEACE - KEEPING, HUMANITARIAN AND RELATED OPERATIONS

ARTICLE I
DEFINITIONS

For the purposes of this Memorandum of Understanding the following definitions shall apply:

(a) The expression "Government" means the Government of the Republic of Italy;

(b) The expression "United Nations" means the international organization established under the Charter of the United Nations;

(c) The expression "Convention" means the Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations adopted by the General Assembly of the United Nations on 13 February 1946 to which the Republic of Italy became a party on 3 February 1958;

(d) The expression "Secretary-General" means the Secretary-General of the United Nations;

(e) The expression "appropriate Italian authorities" means such national or local authorities, including military ones, in the Republic of Italy as may be appropriate in the context and in accordance with the laws and customs applicable in the Republic of Italy;

(f) The expression "Military Installation" means any land, buildings, related utilities, facilities, appurtenances or parts thereof, located in the Republic of Italy within defined and clearly identifiable boundaries, coming under the jurisdiction of appropriate Italian authorities;

(g) The expression "Exclusive Use Premises" means any land, buildings, related utilities, facilities, appurtenances or parts thereof, of Military Installations which the appropriate Italian authorities make available to the United Nations for its exclusive use;

(h) The expression "Non-Exclusive Use Premises" means any land, buildings, related utilities, facilities, appurtenances or parts thereof, of Military Installations which appropriate Italian authorities make available to the United Nations for its non-exclusive use incident to the United Nations' use of Exclusive Use Premises;

(i) The term "Premises" means Exclusive Use Premises and Non-Exclusive Use Premises;

(j) The expression "contributing State" means a Member State of the United Nations contributing property, funds and assets to the United Nations for its use in peace-keeping, humanitarian and related operations;

(k) The expression "members assigned to Premises" means, regardless of their nationality, the official of the United Nations assigned to head the activities of the United Nations on Exclusive Use Premises and Non-Exclusive Use Premises and other officials of the United Nations assigned to such Premises, including locally recruited staff who are not assigned to hourly rates;

(l) The expression "experts on mission" means persons, other than United Nations officials coming within the scope of Article VI of the Convention, performing missions for the United Nations;

(m) The expression "Parties" means the Government and the United Nations.

ARTICLE II
PURPOSE OF THIS MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

1. The purpose of this Memorandum of Understanding is to set forth the basic terms and conditions under which the Government shall place Exclusive Use Premises and Non-Exclusive Use Premises at the disposal of the United Nations for its use in providing support to peace-keeping, humanitarian and related operations, and under which the United Nations shall use such Premises.

2. Any additional terms and conditions applicable to Exclusive Use Premises, as well as any additional terms and conditions applicable to the use by the United Nations of Non-Exclusive Use Premises, shall be set forth in Implementation Agreements (hereinafter "the Implementation Agreement") to be entered into by the Parties in accordance with Article IV hereof.

ARTICLE III
APPLICATION OF THE CONVENTION

The United Nations, its property, funds and assets, wherever located and by whomsoever held, including equipment and materials leased, chartered or otherwise made available to the United Nations for its peace-keeping, humanitarian and related operations, as well as members assigned to Premises and experts on mission, shall enjoy the privileges, immunities, exemptions and facilities provided for in the Convention.

ARTICLE IV
IMPLEMENTATION AGREEMENT

When the appropriate Italian authorities make available Premises to the United Nations, without charge unless otherwise agreed in writing, the Parties shall conclude the Implementation Agreement. The Implementation Agreement shall provide that the provisions of this Memorandum of Understanding are applicable thereto and shall set forth therein a description of the Premises, including, if applicable, a site plan.

ARTICLE V
EXCLUSIVE USE PREMISES

1. Exclusive Use Premises shall be for the exclusive use of the United Nations and shall be clearly defined and physically delimited as such on the ground.

2. Exclusive Use Premises shall not be used in any manner incompatible with the purpose of this Memorandum of Understanding.

3. The United Nations shall be responsible for the normal maintenance and upkeep of Exclusive Use Premises. The appropriate Italian authorities shall be responsible for major repairs of a non-recurring nature related to damage resulting from force majeure or structural defects. The United Nations shall be responsible for the repair of damage directly attributable to its negligent use of Exclusive Use Premises. Whether the damage is due to the United Nations negligent use of Exclusive Use Premises shall be the subject of consultations between the Parties.

4. Upon the request of one of the Parties, the United Nations and the appropriate Italian authorities shall review the adequacy of Exclusive Use Premises. The Parties agree that any major modification, major remodelling or construction on Exclusive Use Premises shall be previously authorized in writing by the appropriate Italian authorities and shall be carried out in accordance with the procedures and terms to be set forth in the Implementation Agreement. The Parties further agree that minor modification and minor remodelling on Exclusive Use Premises shall also be carried out in accordance with the procedures and terms to be set forth in said Implementation Agreement.

5. The United Nations shall pay the expenses for any modification, remodelling or construction on Exclusive Use Premises.

6. Any modification, all remodelling and construction on Exclusive Use Premises shall be carried out in accordance with the pertinent Italian laws and regulations applicable to Military Installations.

ARTICLE VI
RESPONSIBILITY AND INSURANCE

1. It is the understanding of the Parties that the Republic of Italy shall not, by reason of United Nations' activities under the present Memorandum of Understanding on its territory, incur any international legal responsibility for acts or omissions of the United Nations or members assigned to Premises acting or failing to act within the limits of their official functions.

2. The United Nations shall secure adequate insurance to cover responsibility towards third parties in relation to its official activities with regard to Exclusive Use Premises made available to the United Nations by the Government, without prejudice to the applicable provisions of the Convention.

3. In the event United Nations official activities in the Republic of Italy, other than with regard to Exclusive Use Premises, give rise to allegations of responsibility to third parties, the United Nations shall, if necessary, make provision for an appropriate mode of settlement with said third parties in accordance with the provisions of Article VIII, Section 29 of the Convention. Nothing in the present Memorandum of Understanding shall be understood as preventing the United Nations from meeting this responsibility by way of commercial insurance or self-insurance.

4. The commercial insurance or self-insurance referred to in the above provision shall be in addition to the policies of insurance normally maintained by the United Nations with regard to its vehicles. The United Nations also requires that insurance be maintained on aircraft that it charters.

5. United Nations vehicles shall carry third party insurance. The foregoing provision of this paragraph shall not apply to United Nations vehicles which are stored on Exclusive Use Premises. In the event, however, stored vehicles are operated in the Republic of Italy outside of Exclusive Use Premises, they shall also carry third party insurance.

ARTICLE VII
ACCIDENT OR INCIDENT INVESTIGATIONS

1. All accidents or other incidents that occur on Exclusive Use Premises shall be investigated by the United Nations.

2. Accidents or other incidents that occur on a Military Installation, except those occurring on Exclusive Use Premises, involving personal injury/death or property damage/loss in which members assigned to Premises or property of the United Nations are involved, shall be jointly investigated by the Parties in accordance with terms and conditions to be set forth in a specific Implementation Agreement. Any such investigation shall be without prejudice to the Convention, the present Memorandum of Understanding and the competence of the Italian Judicial Authority.

ARTICLE VIII
GOODS, SERVICES AND FACILITIES ON MILITARY INSTALLATIONS

1. The Parties acknowledge and agree that the United Nations shall not be required to make payment towards, reimburse or otherwise share, in the Government's normal costs in providing any services, facilities, equipment, personnel or other requirements in efficiently maintaining and operating a Military Installation on which Premises are located. However, the United Nations shall, in accordance with terms and conditions to be set forth in the Implementation Agreement, reimburse the Government for costs it may incur in excess of the Government's normal costs, as described in the preceding provision, which are directly attributable to the United Nations use of Premises.

2. Without prejudice to the provisions of paragraph 1 above, the Government agrees that the United Nations shall be permitted, but not obligated, to purchase from the Government such goods, services and facilities as may be available on a Military Installation in accordance with terms and conditions to be set out in the Implementation Agreement. In that eventuality, the Government further agrees that the costs chargeable to the United Nations for any such purchase shall be based on the actual costs incurred by the Government for the goods, services and facilities supplied.

3. Furthermore, the Government agrees that members assigned to Premises shall be permitted to purchase from the Government such goods, services and facilities as are normally available on a Military Installation to Italian military personnel. The costs chargeable to members assigned to Premises shall be based on the actual costs incurred by the Government for the goods, services and facilities supplied.

ARTICLE IX
-EXEMPTION FROM TAXATION, DUTIES, PROHIBITIONS AND RESTRICTIONS

1. The United Nations, its property, funds and assets, wherever located and by whomsoever held, shall,

within the limits of its official activities, be exempt from all direct taxation levied by the State and the Regions, Provinces and Municipalities of the Republic of Italy.

2. In order to achieve its purposes under the present Memorandum of Understanding, the United Nations shall enjoy, in respect of indirect taxation for purchases, services and transactions within the scope of its official functions, the same exemptions and facilities as enjoyed by the Government itself.

3. With respect to value-added tax (IVA), the United Nations shall be exempt from paying such tax on important purchases of goods and services and on goods imported for official use. For the purposes of the present Memorandum of Understanding, the expression "important purchases" shall mean purchases of goods or services of a value exceeding 100,000 Italian Lire or such higher values as may be fixed as a general rule by the appropriate Italian authorities. These requirements, however, shall not affect the general principles laid down in this paragraph.

4. With regard to its use of Premises located on a Military Installation, the United Nations shall be exempt from consumer tax and related surcharges on electricity, methane gas and any type of fuel consumed for official use. In addition, no such taxes or related surcharges shall be levied on charges for public general services provided to the United Nations pursuant to Article XII below.

5. The exemptions and facilities stipulated in this Article shall not apply to charges for public general services rendered to the United Nations, it being understood that such charges shall be at the rates duly established by the appropriate Italian authorities and that these charges shall be specifically identified and itemized.

6. The United Nations, in accordance with Section 7 (b), Article II of the Convention, shall be exempt from customs duties and from all other taxes, prohibitions and restrictions on goods, articles and materials of any kind imported or exported by the United Nations for its official use and activities.

7. Goods imported exempt from duties and taxes under the terms of this Memorandum of Understanding shall not be sold or given away to a third party unless the prior agreement of the appropriate Italian authorities has been obtained and the applicable duties and taxes paid by the third party. Where such duties and taxes are calculated on the basis of the value of the goods, the value at the time of disposal and the rates in force at that time shall apply.

8. The United Nations shall be exempt from customs duties ("dazi"), vehicle ownership tax and any other duties, as well as from all prohibitions and restrictions in respect of the import of motor vehicles, including spare parts therefor, required for official use. The United Nations may dispose freely of such vehicles three years after their importation, without any prohibition, restriction, customs duties or other levies. Notwithstanding the preceding provision, such vehicles may be disposed of at an earlier date, subject to the mutual agreement of the Parties. Such vehicles shall be registered and licensed in accordance with applicable Italian laws and regulations. The Government shall provide such special license plates for United Nations vehicles as may be appropriate under Italian laws and regulations.

9. Fuel and lubricants for vehicles may, for United Nations' official use and activities, be imported, exported or locally purchased free of customs duties, and all taxes, prohibitions and restrictions.

ARTICLE X
UNITED NATIONS FLAG AND MARKINGS

1. The Government shall recognize the right of the United Nations to display the United Nations flag and/or emblem on Exclusive Use Premises, buildings located thereon, and on its vehicles, vessels and aircraft.

2. Vehicles, vessels and aircraft of the United Nations shall carry a distinctive United Nations identification which shall be notified to the appropriate Italian authorities.

ARTICLE XI
INVIOLABILITY OF EXCLUSIVE USE PREMISES

Without prejudice to the fact that the Military Installation on which Exclusive Use Premises are located remains under the authority of the appropriate Italian authorities and Government territory, Exclusive Use Premises shall be inviolable and subject to the exclusive control and authority of the United Nations. No officer of the Republic of Italy, or other person exercising any public authority within the Republic of Italy, shall enter Exclusive Use Premises to perform any duties therein except with the consent of, and under conditions approved by, the United Nations. The United Nations' consent to such entry shall be presumed in the event of fire or other analogous emergency requiring urgent action. Any person who has entered Exclusive Use Premises with the presumed consent of the United Nations, shall, if so requested by the United Nations, leave Exclusive Use Premises immediately. Without prejudice to the provisions of the Convention or this Memorandum of Understanding, the United Nations shall prevent Exclusive Use Premises from being used as a refuge by persons who are required by the Italian Judicial Authority for arrest.

ARTICLE XII
PUBLIC GENERAL SERVICES AND FACILITIES

1. The appropriate Italian authorities shall undertake to assist the United Nations as far as possible in obtaining and making available, without limitation by reason of this enumeration, electricity, water, sewerage, gas, post, drainage, collection of refuse, fire protection and other facilities at the most favourable rate, and in the case of interruption or threatened interruption of service, to give as far as is within its powers the same priority to the needs of the United Nations as to essential Government services. Payment for such public general services and facilities shall be made by the United Nations on terms to be agreed with appropriate Italian authorities.

2. The United Nations shall be responsible for making suitable arrangements for the provision of public general services and facilities to Exclusive Use Premises on a Military Installation and shall, upon request, make arrangements for duly authorized persons representing the appropriate public general service bodies to install, inspect, repair, maintain, reconstruct, and relocate utilities, conduits, mains and sewers within Exclusive Use Premises under conditions which shall not unreasonably disturb the carrying out of the functions of the United Nations.

ARTICLE XIII
COMMUNICATIONS FACILITIES

1. The United Nations shall enjoy the facilities in respect of communications provided in Article III of the Convention and shall, in co-ordination with appropriate Italian authorities, use such facilities as may be required for the performance of its task. Issues with respect to communications which may arise which are not specifically provided for in the present Memorandum of Understanding shall be dealt with pursuant to the relevant provisions of the Convention.

2. Subject to the provisions of paragraph 1 above:

(a) The United Nations shall have authority to install and operate within Exclusive Use Premises radio sending and receiving stations inclusive of satellite systems to connect the United Nations' offices within the territory of the Republic of Italy, and with United Nations' offices in other countries, and to exchange traffic with the United Nations global telecommunications network. The telecommunications services shall be operated in accordance with the International Telecommunications Convention and Regulations and the frequencies on which any such station may be operated shall be decided upon in co-operation with the Government and shall be communicated by the United Nations to the International Frequency Registration Board.

(b) The United Nations shall enjoy, within the territory of the Republic of Italy, the right to unrestricted communication by radio (including satellite, mobile and hand-held radio), telephone, telegraph, facsimile or any other means, and of establishing the necessary facilities for maintaining such communications within and between Premises, including the laying of cables and land lines and the establishment of fixed and mobile radio sending, receiving and repeater stations. The frequencies on which the radio will operate shall be decided upon in cooperation with the Government. It is understood that connections with the local system of telegraphs, telex and telephones may be made only after consultation and in accordance with arrangements with the Government, it being further understood that the use of the local system of telegraphs, telex and telephones will be charged at the most favourable rate.

ARTICLE XIV
FINANCIAL FACILITIES

1. Without being restricted by financial controls, regulations or moratoria of any kind, for official purposes the United Nations:

(a) may hold funds or currency of any kind and operate accounts in any currency;

(b) shall be free to transfer its funds or currency from the Republic of Italy to another country or within the Republic of Italy and to convert any currency held by it into any other currency.

2. In exercising its rights under the above provision, the United Nations shall pay due regard to any representations made by the Government in so far as it is considered that effect can be given to such representations without detriment to the United Nations' interests.

ARTICLE XV
SECURITY

1. The external perimeter security and policing of, as well as access to, Military Installations on which Exclusive Use Premises are located shall be the responsibility of the appropriate Italian authorities. Except for Exclusive Use Premises, the internal security of such Military Installation shall be the responsibility of the appropriate Italian authorities. The internal security of Exclusive Use Premises shall be the responsibility of the United Nations. Specific provisions concerning the security responsibilities of the Parties shall be set forth in the Implementation Agreement.

2. The appropriate Italian authorities shall exercise due diligence to ensure that the security and tranquillity of Exclusive Use Premises are not impaired by any person or group attempting unauthorized entry into, or creating a disturbance in the immediate vicinity of Exclusive Use Premises. The appropriate Italian authorities shall provide outside Military Installations on which Exclusive Use Premises are located, and in the vicinity of Exclusive Use Premises, such police protection as is required for these purposes.

3. If so requested by the official of the United Nations assigned to head the activities of the United Nations on Exclusive Use Premises, the appropriate Italian authorities shall provide necessary assistance for the preservation of law and order on Exclusive Use Premises and for the removal therefrom of persons as requested by the official of the United Nations referred to in this paragraph.

4. The United Nations shall consult with the appropriate Italian authorities as to methods to ensure the security of Exclusive Use Premises, including, if necessary, the establishment or improvement of a perimeter security system.

5. Nothing in this Memorandum of Understanding shall preclude the United Nations, at its own expense and with no cost to the Government, from establishing a United Nations internal security system under its control to ensure the security of Exclusive Use Premises.

ARTICLE XVI
TRAVEL AND TRANSPORT

1. The United Nations shall enjoy, together with vehicles, vessels, aircraft and equipment either owned, leased, chartered or otherwise made available to the United Nations, freedom of movement throughout the Republic of Italy. That freedom shall, with respect to dangerous cargo, oversized vehicles and large movements of stores or vehicles through airports or on railways or roads used for general traffic within the Republic of Italy, be co-ordinated with the Government. The Government undertakes to supply the United Nations, where necessary, with maps and other information which may be useful in facilitating its movements.

2. The United Nations shall be entitled, for its official purposes, to use the government railway and other public transport facilities at tariffs which shall not exceed the passenger fares or freight rates generally accorded to Italian Governmental administrations.

3. The United Nations may use roads, bridges, canals and other waters, port facilities and airfields without the payment of taxes, dues, tolls or charges, including wharfage charges, landing fees, en route charges and air corridor fees. However, the United Nations will not claim exemption from charges which are in fact public utility charges for services rendered subject to their being applied at the rates duly

established by the appropriate Italian authorities provided that such charges shall be specifically identified and itemized.

4. Incident to the United Nations use of Exclusive Use Premises, aircraft of the United Nations, including civilian aircraft chartered or leased by the United Nations, and military aircraft of a contributing State providing services to the United Nations, may, upon advance notice and subject to applicable rules and standards of the International Civil Aviation Organization, take-off, fly-over and land on the territory of the Republic of Italy. Such aircraft may use the airport facilities of a Military Installation subject to the provisions of this Memorandum of Understanding and the terms and conditions set forth in the Implementation Agreement.

5. Vessels utilizing Italian harbours to exclusively transport personnel and materials pursuant to the United Nations use of Exclusive Use Premises may pass through the territorial waters of the Republic of Italy and utilize the regular harbour services subject to agreed conditions and with payment of the most favourable charges for required services. The Government agrees that such vessels shall be exempt from any taxes or anchorage surcharge upon receipt of a Certified Statement from the United Nations certifying that the sole purpose for such vessels utilizing Italian harbours is pursuant to United Nations' use of Exclusive Use Premises.

6. The Government shall not collect any passenger tax from the persons travelling for official United Nations purposes on the aircraft and vessels referred to in paragraphs 4 and 5.

ARTICLE XVII
PRIVILEGES AND IMMUNITIES

1. Members assigned to Premises shall be accorded the privileges and immunities set forth under Articles V and VII of the Convention. In particular they shall:

(a) be immune from legal process in respect of words spoken or written and all acts performed by them in their official capacity. This immunity from legal process shall continue to be accorded after the persons concerned are no longer officials of the United Nations;

(b) be exempt from taxation on the salaries and emoluments paid to them by the United Nations and from having such exempt income taken into account for the purpose of assessing the amount of taxation on other income;

(c) be immune from national service obligations;

(d) be immune, together with their spouses and relatives dependent on them, from immigration restrictions and alien registration. On request from the United Nations, the spouses and immediate relatives dependent on members assigned to Premises, who are resident in the Republic of Italy, shall be accorded opportunity to take up employment in the Republic of Italy;

(e) be accorded the same privileges in respect of exchange facilities as are accorded to the officials of comparable ranks forming part of the diplomatic missions to the Government;

(f) be given, together with their spouses and relatives dependent on them, the same repatriation facilities in time of international crisis as diplomatic envoys;

(g) have the right to import free of duty their furniture and effects, including one vehicle within 12 months of first taking up their assignments in the Republic of Italy, in one or two shipments. Thereafter, they shall be entitled to import duty-free necessary replacements for such items. However, with respect to vehicles imported duty-free, such vehicles may be replaced only after a period of three years following the date of the preceding importation. Vehicles imported by members assigned to Premises shall be registered in a special series.

2. In addition to the privileges and immunities set forth under paragraph 1 above, the official of the United Nations assigned to head the activities of the United Nations on the Premises shall be accorded in respect of himself, his spouse and minor children, the privileges, immunities, exemptions and facilities accorded by the Government to members of comparable rank of the diplomatic corps in the Republic of Italy.

ARTICLE XVIII
EXPERTS ON MISSION

Experts on mission shall be accorded the privileges, immunities and facilities set forth in Articles VI and VII of the Convention.

ARTICLE XIX
RESPECT FOR LOCAL LAWS AND REGULATIONS AND COOPERATION WITH THE COMPETENT AUTHORITIES

1. Without prejudice to their privileges and immunities, it is the duty of all persons enjoying such privileges and immunities to respect the laws and regulations of the host country. They also have a duty not to interfere in the internal affairs of the host country.

2. The United Nations shall cooperate at all times with the competent authorities to facilitate the proper administration of justice, secure the observance of police regulations and prevent the occurrence of any abuse in connection with the privileges, immunities, exemptions and facilities accorded under this Memorandum of Understanding.

ARTICLE XX
ENTRY, RESIDENCE AND DEPARTURE

1. The United Nations official assigned to head the activities of the United Nations on Exclusive Use Premises and members assigned to Premises, as well as their spouses and relatives dependent on them, shall have the right to enter into, reside in and depart from the Republic of Italy during the period of their assignment to Premises.

2. The Government undertakes to facilitate the entry into and departure from the Republic of Italy of members assigned to Premises. They shall also be exempt from any regulations governing the residence of aliens in the Republic of Italy, including registration, but shall not be considered as acquiring any right to permanent residence or domicile in the Republic of Italy. Visas and entry/exit permits, when required, shall, for the persons referred to in paragraph 1 above, be granted without charge and as promptly as possible.

ARTICLE XXI
IDENTIFICATION

1. The United Nations shall issue all members assigned to Premises an identification card showing full name, title, United Nations index number, and photograph.

2. Members assigned to Premises shall be required to present, but not to surrender, their United Nations identity cards upon request by appropriate Italian authorities.

3. The United Nations shall inform the Government whenever a member assigned to Premises takes up or completes his assignment. It shall, at least once every year, send the Government a list of all members assigned to Premises and their family members forming part of their households.

ARTICLE XXII
PERMITS AND LICENSES

The Government agrees to accept as valid, without tax or fee, a permit or license issued by the United Nations for the operation of any transport or communications equipment and for the practice of any profession or occupation in connection with the United Nations use of Premises, provided that no license to drive a vehicle or pilot an aircraft or vessel shall be issued to any person who is not already in possession of an appropriate and valid licence.

ARTICLE XXIII
SOCIAL SECURITY

1. Members assigned to Premises are subject to the United Nations Staff Regulations and Rules including Article VI thereof which sets forth provisions concerning participation in the United Nations Joint Staff Pension Fund, health protection, sick leave and maternity leave, and a workers' compensation scheme in the event of illness, accident or death attributable to the performance of official duties on behalf of the United Nations. Accordingly, the Parties agree that the United Nations and members assigned to Premises, irrespective of nationality, shall be exempt from all compulsory contributions to the social security organisations of the Republic of Italy deriving from the employment relationship between said members assigned to Premises and the United Nations.

2. The United Nations agrees that members assigned to Premises, irrespective of nationality, shall, under conditions established by the Secretary-General, be required to participate in a medical insurance scheme established by the United Nations. Family members and dependents recognized under the applicable provisions of the United Nations Staff Regulations and Rules are eligible to be covered under the aforementioned medical scheme.

ARTICLE XXIV
SETTLEMENT OF DISPUTES

Any dispute between the Government and the United Nations relating to the interpretation and implementation of the present Memorandum of Understanding which is not settled by negotiation or other agreed mode of settlement shall be submitted to arbitration at the request of either Party. Each Party shall

appoint one arbitrator, and the two arbitrators so appointed shall appoint a third, who shall be the chairman. If within thirty (30) days of the request for arbitration either Party has not appointed an arbitrator, or if within fifteen days of the appointment of two arbitrators the third arbitrator has not been appointed, either Party may request the President of the International Court of Justice to appoint an arbitrator. The procedure for the arbitration shall be fixed by the arbitrators, and the expenses of the arbitration shall be borne by the Parties as assessed by the arbitrators. The arbitral award shall contain a statement of the reasons on which it is based and shall be accepted by the Parties as the final adjudication of the dispute.

ARTICLE XXV
FINAL PROVISIONS

1. The Government shall cooperate with the United Nations at all times with a view to assisting the United Nations in the fulfillment of its purposes and the discharge of its functions under the present Memorandum of Understanding. All official contacts with the Government shall be conducted by the United Nations through the Ministry of Foreign Affairs or such other Ministry as may be agreed.

2. Consultations with respect to amendments to this Memorandum of Understanding shall be entered into at the request of either the United Nations or the Government and such amendments shall be made by mutual consent. Amendments shall be in writing.

3. The present Memorandum of Understanding may be terminated by either the United Nations or the Government providing thirty-six months prior notice in writing.

4. The present Memorandum of Understanding shall be without prejudice to the privileges and immunities of the United Nations as set forth in the Convention.

5. The present Memorandum of Understanding shall be subject to ratification by the Parliament of the Republic of Italy, and shall come into force upon receipt by the United Nations of the notification from the Government of the completion of the required formalities.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, duly authorized representatives of the United Nations and the Government of the Republic of Italy have, on behalf of the Parties, signed the present Memorandum of Understanding.

Done at Rome this Twenty Third day of November 1994.

For the Republic of Italy

For the United Nations

TRADUZIONE NON UFFICIALE

**MEMORANDUM D'INTESA FRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E LE NAZIONI UNITE
RELATIVO ALL'USO DA PARTE DELLE NAZIONI UNITE
DI LOCALI DI ISTALLAZIONI MILITARI IN ITALIA PER IL
SOSTEGNO DELLE OPERAZIONI DI MANTENIMENTO DELLA PACE,
UMANITARIE E QUELLE AD ESSE RELATIVE**

ARTICOLO I
DEFINIZIONI

Ai fini del presente Memorandum d'Intesa si applicheranno le seguenti definizioni:

(a) l'espressione "Governo" indica il Governo della Repubblica Italiana;

(b) l'espressione "Nazioni Unite" indica l'organizzazione internazionale istituita con lo Statuto delle Nazioni Unite;

(c) l'espressione "Convenzione" indica la Convenzione sui Privilegi e le Immunità delle Nazioni Unite, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 13 febbraio 1946, di cui la Repubblica Italiana è parte dal 3 febbraio 1958;

(d) l'espressione "Segretario Generale" indica il Segretario Generale delle Nazioni Unite;

(e) l'espressione "Autorità italiane competenti" indica quelle autorità nazionali o locali, comprese quelle militari, della Repubblica Italiana che saranno competenti nel contesto ed in conformità con le leggi e le consuetudini applicabili nella Repubblica Italiana;

(f) l'espressione "Istallazioni Militari" indica qualsiasi terreno, edificio, e relative utenze, strutture, e annessi, o parti di essi, ubicati nella Repubblica Italiana entro confini definiti e chiaramente identificabili, che rientrino nella giurisdizione delle autorità italiane competenti;

(g) l'espressione "Locali ad Uso Esclusivo" indica qualsiasi terreno, edificio, e relative utenze, strutture, e annessi, o parti di essi, di Istallàzioni Militari messi a disposizione dalle autorità italiane competenti alle Nazioni Unite per il loro uso esclusivo;

(h) l'espressione "Locali ad Uso Non Esclusivo" indica qualsiasi terreno, edificio, e relative utenze, strutture, e annessi, o parti di essi, di Istallazioni Militari messi a disposizione dalle autorità italiane competenti alle Nazioni Unite per il loro uso non esclusivo, accessorio all'impiego dei Locali ad Uso Esclusivo da parte delle Nazioni Unite;

(i) il termine "Locali" indica i Locali ad Uso Esclusivo ed i Locali ad Uso Non Esclusivo;

(j) l'espressione "Stato Contribuente" indica uno Stato Membro delle Nazioni Unite che fornisca alle Nazioni Unite proprietà, fondi e beni utilizzati nelle operazioni di mantenimento della pace, umanitarie ed in quelle ad esse relative;

(k) l'espressione "Membri assegnati ai Locali" indica il funzionario delle Nazioni Unite assegnato alla direzione delle attività delle Nazioni Unite nei Locali ad Uso Esclusivo e nei Locali ad Uso Non Esclusivo, ed altri funzionari delle Nazioni Unite assegnati a tali Locali, ivi compreso il personale assunto localmente e che non sia assegnato a tariffe orarie;

(l) l'espressione "esperti in missione" indica persone che non siano i funzionari delle Nazioni Unite che rientrano nell'ambito dell'Articolo VI della Convenzione, e che svolgano missioni per le Nazioni Unite;

(m) l'espressione "Parti" indica il Governo e le Nazioni Unite.

ARTICOLO II
SCOPO DEL MEMORANDUM D'INTESA

1. Scopo del presente Memorandum d'Intesa è quello di enunciare i termini e le condizioni di base in virtù dei quali il Governo metterà a disposizione delle Nazioni Unite Locali ad Uso Esclusivo e Locali ad Uso Non Esclusivo, perché esse le utlizzino per sostenere

operazioni di pace, umanitarie ed operazioni a queste relative, ed in virtù dei quali le Nazioni Unite utilizzeranno detti Locali.

2. Eventuali termini e condizioni aggiuntivi applicabili ai Locali ad Uso Esclusivo, così come eventuali termini e condizioni aggiuntivi applicabili all'utilizzo da parte delle Nazioni Unite dei Locali ad Uso Non Esclusivo verranno definiti in Accordi di Attuazione (qui di seguito denominati "l'Accordo di Attuazione") sottoscritti dalle Parti in ottemperanza all'Articolo IV del presente Memorandum.

ARTICOLO III
APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE

Le Nazioni Unite, le loro proprietà, fondi e beni, ovunque siano situati e da chiunque siano detenuti, comprese le attrezzature ed i materiali in affitto, in concessione o altrimenti messi a disposizione delle Nazioni Unite per le operazioni di mantenimento della pace, umanitarie ed operazioni ad esse relative, nonché i Membri assegnati ai Locali e gli esperti in missione godranno dei privilegi, delle immunità, delle esenzioni e delle agevolazioni previsti dalla Convenzione.

ARTICOLO IV
ACCORDO DI ATTUAZIONE

Quando le Autorità italiane competenti metteranno i Locali a disposizione delle Nazioni Unite senza addebiti, tranne nel caso in cui altrimenti concordato per iscritto, le Parti stipuleranno l'Accordo di Attuazione. Tale Accordo di Attuazione stabilirà che le disposizioni del presente Memorandum d'Intesa saranno ad esso applicabili e conterrà una descrizione dei Locali, ivi compresa, ove applicabile, una mappa del luogo.

ARTICOLO V
LOCALI AD USO ESCLUSIVO

1. I Locali ad Uso Esclusivo saranno ad uso esclusivo delle Nazioni Unite e saranno chiaramente definiti e fisicamente delimitati così come sono sul terreno.

2. I Locali ad Uso Esclusivo non saranno utilizzati in nessun modo che sia incompatibile con lo scopo del presente Memorandum d'Intesa.

3. Le Nazioni Unite saranno responsabili dell'ordinaria manutenzione, nonché del mantenimento dei Locali ad Uso Esclusivo. Alle Autorità italiane competenti spetterà effettuare grossi lavori di riparazione di natura non ricorrente relativi a danni dovuti a cause di forza maggiore o a difetti strutturali. Alle Nazioni Unite spetterà la riparazione dei danni direttamente imputabili ad un loro cattivo utilizzo dei Locali ad Uso Esclusivo. Le Parti si consulteranno per stabilire se il danno sia dovuto al cattivo utilizzo dei Locali ad Uso Esclusivo da parte delle Nazioni Unite.

4. Su richiesta di una delle Parti, le Nazioni Unite e le Autorità italiane competenti esamineranno l'adeguatezza dei Locali ad Uso Esclusivo. Le Parti concordano che ogni grosso lavoro di modifica, ristrutturazione o costruzione dei Locali ad Uso Esclusivo dovrà essere preventivamente autorizzato per iscritto dalle Autorità italiane competenti ed eseguito in conformità con le procedure ed i termini da stabilire nell'Accordo di Attuazione. Le Parti concordano altresì che i piccoli lavori di modifica o ristrutturazione dei Locali ad Uso Esclusivo saranno anch'essi eseguiti in conformità con le procedure ed i termini da stabilire in detto Accordo di Attuazione.

5. Le Nazioni Unite si faranno carico delle spese relative ai lavori di modifica, ristrutturazione o costruzione da effettuare nei Locali ad Uso Esclusivo.

6. Tutti i lavori di modifica, ristrutturazione e costruzione dei Locali ad Uso Esclusivo verranno eseguiti in conformità con le leggi ed i regolamenti italiani applicabili alle Istallazioni Militari.

ARTICOLO VI
RESPONSABILITA' E ASSICURAZIONE

1. Le Parti concordano che la Repubblica Italiana non assumerà alcuna responsabilità giuridica internazionale, in ordine alle attività svolte sul suo territorio dalle Nazioni Unite ai sensi del presente Memorandum d'Intesa, per atti od omissioni delle Nazioni Unite o di membri assegnati ai Locali che agiscano od omettano di agire nei limiti delle loro funzioni ufficiali.

2. Le Nazioni Unite garantiranno un'adeguata assicurazione per coprire la responsabilità nei confronti di parti terze in relazione alle loro attività ufficiali per quanto riguarda i Locali ad Uso Esclusivo messi a disposizione dal Governo alle Nazioni Unite, ferme restando le disposizioni applicabili della Convenzione.

3. Nel caso in cui le attività ufficiali delle Nazioni Unite nella Repubblica Italiana, che non riguardino i Locali ad Uso Esclusivo, implichino un'eventuale responsabilità nei confronti di parti terze, le Nazioni Unite, qualora necessario, provvederanno a trovare un mezzo di composizione adeguato con dette parti terze, in conformità con le disposizioni dell'Articolo VIII, Sezione 29 della Convenzione. Nulla nel presente Memorandum d'Intesa sarà inteso come un ostacolo che impedisca alle Nazioni Unite di assumere tale responsabilità tramite un'assicurazione commerciale, ovvero un'autoassicurazione.

4. L'assicurazione commerciale o autoassicurazione di cui alla precedente disposizione sarà in aggiunta alle polizze assicurative normalmente contratte dalle Nazioni Unite per i propri veicoli. Le Nazioni Unite chiedono anche che l'assicurazione sia mantenuta sui velivoli presi in affitto.

5. I veicoli delle Nazioni Unite saranno assicurati contro terzi. La disposizione precedente del presente paragrafo non si applicherà ai veicoli delle Nazioni Unite custoditi nei Locali ad Uso Esclusivo. Tuttavia, nel caso in cui i veicoli colà custoditi vengano impiegati nella Repubblica Italiana al di fuori dei Locali ad Uso Esclusivo, essi saranno assicurati contro terzi.

ARTICOLO VII
INCHIESTE SU INCIDENTI DI VARIA NATURA

1. Le inchieste relative ad incidenti di varia natura che avvengano nei Locali ad Uso Esclusivo verranno condotte dalle Nazioni Unite.

2. Le inchieste relative ad incidenti di varia natura che avvengano nelle Istallazioni Militari, ad eccezione di quelli avvenuti nei Locali ad Uso Esclusivo, in cui vi sia danno alle persone/morte o danno/perdita di proprietà ed in cui siano coinvolti membri assegnati ai Locali o proprietà delle Nazioni Unite, saranno condotte congiuntamente dalle Parti, in ottemperanza ai termini ed alle condizioni definite in uno specifico Accordo di Attuazione. Tali inchieste non pregiudicheranno la Convenzione, il presente Memorandum d'Intesa e le competenze delle Autorità Giudiziarie italiane.

ARTICOLO VIII
BENI, SERVIZI E STRUTTURE DELLE ISTALLAZIONI MILITARI

1. Le Parti prendono atto e convengono che alle Nazioni Unite non verrà richiesto di effettuare pagamenti, rimborsare o farsi altrimenti carico delle spese ordinarie del Governo relative alla fornitura di servizi, strutture, attrezzature, personale o altre esigenze per l'efficace manutenzione ed operatività di una Istallazione Militare su cui siano ubicati i Locali. Le Nazioni Unite, tuttavia, in ottemperanza ai termini ed alle condizioni stabilite nell'Accordo di Attuazione, rimborseranno al Governo le spese in cui dovessero incorrere e che esulino dalle spese ordinarie del Governo, così come riportato nella frase precedente, e che siano direttamente imputabili all'utilizzo dei Locali da parte delle Nazioni Unite

2. Fatte salve le disposizione del paragrafo 1 di cui sopra, il Governo concorda che alle Nazioni Unite sarà permesso, ma senza obbligo, di acquistare dal Governo quelle merci, servizi e strutture disponibili nelle Istallazioni Militari, in conformità con i termini e le condizioni enunciati nell'Accordo di Attuazione. In tale eventualità, il Governo conviene inoltre che le spese imputabili alle Nazioni Unite per tali acquisti si baseranno sulle spese reali sostenute dal Governo per i beni, i servizi e le strutture forniti.

3. Il Governo conviene che ai membri assegnati ai Locali sarà consentito l'acquisto dal Governo di beni, servizi e strutture normalmente disponibili al personale militare italiano nelle Istallazioni Militari. Le spese imputabili ai membri assegnati ai Locali si baseranno sulle spese reali sostenute dal Governo per i beni, i servizi e le strutture forniti.

ARTICOLO IX
ESENZIONE DA IMPOSTE, DAZI, DIVIETI E RESTRIZIONI

1. Le Nazioni Unite, le loro proprietà, fondi e beni, ovunque siano ubicati e da chiunque detenuti, nell'ambito delle attività istituzionali, saranno esenti da ogni imposizione diretta riscossa dallo Stato e da Regioni, Province e Comuni della Repubblica Italiana.

2. Per il conseguimento degli obiettivi di cui al presente Memorandum d'Intesa, le Nazioni Unite godranno, agli effetti delle imposte indirette per acquisti, servizi e transazioni che rientrano nell'ambito delle sue funzioni ufficiali, delle stesse esenzioni ed agevolazioni concesse al Governo stesso.

3. Per quanto riguarda l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto (IVA), le Nazioni Unite godranno della non assoggettabilità al tributo su acquisti rilevanti di beni e servizi importati per uso ufficiale. Ai fini del presente Memorandum d'Intesa, l'espressione "acquisti rilevanti" indicherà acquisti di beni e servizi per un valore superiore alle 100.000 lire italiane, ovvero per un valore superiore che potrà essere stabilito in linea generale dalle autorità italiane competenti. Tali disposizioni, tuttavia, non incideranno sui princìpi generali enunciati nel presente paragrafo.

4. Per quanto riguarda l'uso dei Locali ubicati sulle Istallazioni Militari, le Nazioni Unite saranno esentate dal pagamento delle imposte di consumo e relative sovrattasse sull'energia elettrica, il gas metano e tutti i tipi di carburante consumato per uso ufficiale. Inoltre, dette imposte e relative sovrattasse non verranno riscosse su quanto dovuto per i servizi pubblici generali resi alle Nazioni Unite ai sensi dell'Articolo XII in appresso.

5. Le esenzioni ed agevolazioni previste nel presente Articolo non si applicheranno alle tariffe per i servizi

pubblici generali resi alle Nazioni Unite, fermo restando che dette tariffe saranno quelle debitamente fissate dalle autorità italiane competenti e che saranno specificamente identificate ed elencate.

6. Le Nazioni Unite, in conformità con la Sezione 7(b), Articolo II della Convenzione, saranno esenti dai diritti doganali e da ogni altra imposta, divieto e restrizione su beni, articoli e materiali di qualsiasi natura importati o esportati dalle Nazioni Unite per uso e attività istituzionali.

7. I beni importati in esenzione dai dazi e dalle imposte di cui ai termini del presente Memorandum d'Intesa non potranno essere venduti o ceduti a terzi senza aver ottenuto il preventivo benestare delle autorità italiane competenti e senza che i terzi abbiano pagato i dazi e le imposte applicabili. Nel caso in cui tali dazi e imposte siano stabiliti in rapporto al valore dei beni, essi saranno calcolati sulla base del valore al momento della cessione e sarà applicata la tariffa in vigore a quella data.

8. Le Nazioni Unite saranno esenti da dazi, tassa di circolazione e da ogni altra imposta, nonché da ogni divieto e restrizione, per quanto riguarda l'importazione di autoveicoli, compresi i relativi pezzi di ricambio, destinati ad uso ufficiale. Le Nazioni Unite potranno cedere liberamente tali veicoli tre anni dopo l'importazione, senza alcun divieto, restrizione, dazio o altre imposte. Fermo restando il disposto della frase precedente, tali veicoli potranno essere ceduti precedentemente, previo reciproco accordo fra le Parti. Tali veicoli saranno registrati e targati in conformità con le leggi ed i regolamenti italiani applicabili. Il Governo munirà i veicoli delle Nazioni Unite di targhe speciali, in ottemperanza alle leggi ed ai regolamenti italiani.

9. Il carburante ed i lubrificanti per i veicoli per l'uso e le attività ufficiali delle Nazioni Unite potranno essere importati, esportati o acquistati localmente in esenzione da dazi e qualsiasi imposta, divieto e restrizione.

ARTICOLO X
BANDIERA E CONTRASSEGNI DELLE NAZIONI UNITE

1. Il Governo riconoscerà il diritto delle Nazioni Unite di esporre la bandiera delle Nazioni Unite e/o l'emblema nei Locali ad Uso Esclusivo, negli edifici ivi situati e sui propri veicoli, navi ed aerei.

2. I veicoli, navi ed aerei delle Nazioni Unite porteranno un segnale di identificazione distintivo, che verrà notificato alle autorità italiane competenti.

ARTICOLO XI
INVIOLABILITA' DEI LOCALI AD USO ESCLUSIVO

Fermo restando il fatto che l'Istallazione Militare su cui sono ubicati i Locali ad Uso Esclusivo rimane sotto la giurisdizione delle autorità italiane competenti e del territorio del Governo, i Locali ad Uso Esclusivo saranno inviolabili e soggetti al controllo ed alla giurisdizione esclusivi delle Nazioni Unite. Nessun funzionario della Repubblica Italiana, né altre persone esercenti autorità pubblica nella Repubblica Italiana, avranno accesso ai Locali ad Uso Esclusivo per espletare mansioni se non con il consenso delle Nazioni Unite ed alle condizioni da esse approvate. Il consenso delle Nazioni Unite all'accesso verrà presunto in caso di incendio o altre analoghe emergenze che richiedano un intervento immediato. Chiunque acceda ai Locali ad Uso Esclusivo con il consenso presunto delle Nazioni Unite abbandonerà immediatamente i Locali ad Uso Esclusivo qualora le Nazioni Unite lo richiedano. Ferme restando le disposizioni della Convenzione e del presente Memorandum d'Intesa, le Nazioni Unite impediranno che il Locali ad Uso Esclusivo vengano usati come rifugio da persone ricercate per essere arrestate dalle autorità giudiziarie italiane.

ARTICOLO XII
SERVIZI E STRUTTURE PUBBLICHE GENERALI

1. Le autorità italiane competenti si impegnano, per quanto possibile, ad aiutare le Nazioni Unite ad ottenere e rendere disponibili, senza limiti imposti dall'elencazione seguente, energia elettrica, acqua,

fognature, gas, posta, drenaggio, raccolta dei rifiuti, protezione antiincendio ed altre strutture alle tariffe più favorevoli e, in caso di interruzione o di minaccia di interruzione dei servizi, di dare alle necessità delle Nazioni Unite, per quanto nei propri poteri, la stessa priorità data ai servizi essenziali del Governo. Il pagamento per tali servizi e strutture pubbliche generali sarà effettuato dalle Nazioni Unite a condizioni da concordare con le autorità italiane competenti.

2. Alle Nazioni Unite competerà elaborare adeguate disposizioni per la fornitura di servizi e strutture pubbliche generali nei Locali ad Uso Esclusivo su una Istallazione Militare e, su richiesta, predisporranno gli opportuni accordi per consentire alle persone debitamente autorizzate in rappresentanza degli enti di servizio pubblico generale competenti di istallare, ispezionare, riparare, provvedere alla manutenzione, ristrutturazione e risistemazione di servizi, condotte, reti e fogne all'interno dei Locali ad Uso Esclusivo, a condizioni che non dovranno senza motivo interferire con lo svolgimento delle funzioni delle Nazioni Unite.

ARTICOLO XIII
AGEVOLAZIONI IN MATERIA DI COMUNICAZIONI

1. Le Nazioni Unite usufruiranno delle agevolazioni in materia di comunicazioni previste dall'Articolo III della Convenzione e, in collaborazione con le autorità italiane competenti, usufruiranno di dette agevolazioni in base alle necessità dettate dallo svolgimento dei propri compiti. Questioni eventuali che dovessero sorgere in materia di comunicazioni non specificamente previste nel presente Memorandum d'Intesa saranno trattate in conformità con le relative disposizioni della Convenzione.

2. Fatto salvo quanto disposto al precedente paragrafo 1:

(a) Le Nazioni Unite avranno facoltà di istallare e far funzionare, all'interno dei Locali ad Uso Esclusivo, stazioni radio ricetrasmittenti comprensive di sistemi satellitari, al fine di collegare gli uffici delle Nazioni Unite nel territorio della Repubblica italiana con gli uffici delle Nazioni Unite in altri paesi e smistare il traffico della rete mondiale di telecomunicazioni delle Nazioni Unite. I servizi di telecomunicazione verranno utilizzati in conformità con la Convenzione e le Norme in

materia di Telecomunicazioni Internazionali e le frequenze su cui potrà operare ciascuna di dette stazioni saranno determinate in collaborazione con il Governo e comunicate all'Ente Internazionale per la Registrazione delle Frequenze.

(b) Le Nazioni Unite godranno, nel territorio della Repubblica Italiana, del diritto, senza limitazioni, di comunicazioni via radio (comprese radio satelliti, mobili e portatili), telefono, telegrafo, facsimile ed ogni altro mezzo, e di istallare le strutture necessarie a mantenere dette comunicazioni all'interno dei Locali e fra gli stessi, ivi comprese la posa di cavi e linee di terra, nonché l'istallazione di stazioni radio fisse e mobili ricetrasmittenti e ripetenti. Le frequenze su cui opererà la radio saranno decise in collaborazione con il Governo. E' ovvio che i collegamenti con il sistema locale di telegrafi, telex e telefoni potranno essere effettuati solo previa consultazione e in conformità con gli accordi presi con il Governo; è altresì inteso che l'uso del sistema locale di telegrafi, telex e telefoni sarà addebitato alle tariffe più favorevoli.

ARTICOLO XIV
AGEVOLAZIONI FINANZIARIE

1. Senza limitazioni dovute a controlli, regolamenti o moratorie finanziarie di nessun genere, per i propri fini istituzionali le Nazioni Unite:

(a) potranno entrare in possesso di fondi o valuta di ogni genere e gestire conti in qualsiasi valuta;

(b) saranno liberi di trasferire fondi o valuta dalla Repubblica Italiana in un altro paese, ovvero all'interno della Repubblica Italiana, e di convertire qualsiasi valuta in loro possesso in qualsiasi altra valuta.

2. Nell'esercitare i diritti di cui alla disposizione precedente, le Nazioni Unite presteranno debito riguardo a qualsiasi istanza avanzata dal Governo, nella misura in cui si consideri che si possa dar seguito a tali istanze senza ledere gli interessi delle Nazioni Unite.

ARTICOLO XV
SICUREZZA

1. La sicurezza e le operazioni di polizia relative al perimetro esterno, nonché l'accesso alle Istallazioni Militari su cui siano ubicati i Locali ad Uso Esclusivo saranno responsabilità delle autorità italiane competenti. Tranne che per i Locali ad Uso Esclusivo, la sicurezza interna di dette Istallazioni Militari sarà responsabilità delle autorità italiane competenti. La sicurezza interna dei Locali ad Uso Esclusivo sarà responsabilità delle Nazioni Unite. Specifiche disposizioni riguardanti le competenze delle Parti in materia di sicurezza saranno stabilite nell'Accordo di Attuazione.

2. Le autorità italiane competenti provvederanno a garantire che la sicurezza e la tranquillità dei Locali ad Uso Esclusivo non vengano messe in pericolo da qualsiasi individuo o gruppo che tenti di accedere senza autorizzazione ai Locali ad Uso Esclusivo o che crei situazioni di disturbo nelle loro immediate vicinanze. Le autorità italiane competenti offriranno all'esterno delle Istallazioni Militari su cui sono ubicati i Locali ad Uso Esclusivo, e nelle loro vicinanze, la protezione di polizia necessaria a tal fine.

3. Su richiesta del funzionario delle Nazioni Unite designato a dirigere le attività delle Nazioni Unite nei Locali ad Uso Esclusivo, le autorità italiane competenti forniranno la necessaria assistenza per mantenere l'ordine pubblico nei Locali ad Uso Esclusivo e per allontanare da essi eventuali individui, in base alla richiesta del funzionario delle Nazioni Unite precedentemente menzionato.

4. Le Nazioni Unite consulteranno le autorità italiane competenti circa i metodi per garantire la sicurezza dei Locali ad Uso Esclusivo, ivi compresi, qualora necessari, la creazione o il miglioramento del sistema di sicurezza perimetrale.

5. Nulla, nel presente Memorandum d'Intesa, impedirà alle Nazioni Unite di creare, a sue spese e senza alcun addebito a carico del Governo, un sistema di sicurezza interno delle Nazioni Unite sotto il proprio controllo, allo scopo di garantire la sicurezza dei Locali ad Uso Esclusivo.

ARTICOLO XVI
VIAGGI E TRASPORTI

1. Le Nazioni Unite, insieme con i veicoli, navi, velivoli ed attrezzature in loro possesso, ovvero affittati, noleggiati o altrimenti messi a disposizione delle Nazioni Unite, godranno della libertà di movimento in tutta la Repubblica Italiana. Per quanto riguarda carichi pericolosi, veicoli di dimensioni eccezionali e grossi spostamenti di merici o veicoli attraverso aereoporti, ovvero su ferrovie o strade utilizzate per il traffico ordinario all'interno della Repubblica Italiana, tale libertà sarà coordinata con il Governo. Il Governo si impegna a fornire alle Nazioni Unite, ove necessario, mappe ed altre informazioni che possano essere utili nel facilitarne gli spostamenti.

2. Le Nazioni Unite saranno autorizzate, per scopi ufficiali, ad utilizzare le reti ferroviarie statali ed altre strutture di trasporto pubblico a tariffe che non dovranno essere superiori a quelle per i passeggeri, ovvero per i trasporti, generalmente accordate alle amministrazioni del Governo italiano.

3. Le Nazioni Unite potranno utilizzare strade, ponti, canali ed altri corsi d'acqua, strutture portuali ed aeroportuali in esenzione da imposte, dazi, pedaggi o tariffe, compresi i diritti di banchina, di atterraggio, di viaggio o di corridoi aerei. Tuttavia, le Nazioni Unite non rivendicheranno l'esenzione da spese che, di fatto, siano relative ad utenze pubbliche per servizi resi, a condizione che siano applicate tariffe debitamente fissate dalle autorità italiane competenti, e che tali tariffe siano specificatamente identificate ed elencate.

4. Per quanto riguarda l'impiego dei Locali ad Uso Esclusivo da parte delle Nazioni Unite, i velivoli delle Nazioni Unite, compresi gli aerei civili noleggiati o affittati dalle Nazioni Unite e gli aerei militari di uno Stato membro che fornisca servizi alle Nazioni Unite, potranno, previa notifica e in conformità con le norme e gli standard applicabili dell'Organizzazione per l'Aviazione Civile Internazionale, decollare, sorvolare ed atterrare sul territorio della Repubblica Italiana. Tali aerei potranno usufruire delle strutture aeroportuali di una Istallazione Militare, in base alle disposizioni del presente Memorandum d'Intesa ed ai termini e le condizioni enunciate nel Memorandum di Attuazione.

5. Le navi che entrano nei porti italiani per trasportare esclusivamente personale e materiali, in relazione all'uso dei Locali ad Uso Esclusivo da parte delle Nazioni Unite, potranno attraversare le acque territoriali della Repubblica Italiana ed usufruire dei normali servizi portuali alle condizioni concordate e dietro pagamento delle tariffe più favorevoli per i servizi richiesti. Il Governo concorda che tali navi saranno esenti da qualsiasi imposta o diritto di ancoraggio, previa ricevuta di una Dichiarazione Certificata delle Nazioni Unite che attesti che l'unico scopo di tali navi che utilizzano i porti italiani si riferisce all'uso dei Locali ad Uso Esclusivo da parte delle Nazioni Unite.

6. Il Governo non esigerà alcun tipo di imposta sui passeggeri dalle persone che viaggiano su aerei e navi di cui ai precedenti paragrafi 4 e 5 per gli scopi ufficiali delle Nazioni Unite.

ARTICOLO XVII
PRIVILEGI E IMMUNITA'

1. Ai membri assegnati ai Locali saranno concessi i privilegi e le immunità previsti agli Articoli V e VII della Convenzione. In particolare:

(a) saranno immuni da procedimenti legali per parole pronunciate o scritte e per tutti gli atti da loro svolti nell'espletamento delle loro mansioni ufficiali. Tale immunità da procedimenti legali sarà accordata anche dopo che le persone interessate abbiano cessato di essere funzionari delle Nazioni Unite;

(b) saranno esenti da tassazione su salari ed emolumenti corrisposti dalle Nazioni Unite, e tale reddito esente non sarà preso in considerazione per valutare l'aliquota fiscale per altri redditi;

(c) saranno immuni dagli obblighi di leva;

(d) saranno immuni, insieme con i coniugi ed i parenti a carico, da restrizioni all'immigrazione ed alla registrazione degli stranieri. Su richiesta delle Nazioni Unite, ai coniugi ed ai parenti a carico dei membri assegnati ai Locali residenti in Italia, sarà concessa l'opportunità di trovare impiego nella Repubblica Italiana;

(e) saranno loro concessi gli stessi privilegi in materia di agevolazioni sul cambio accordati ai funzionari di categoria analoga che facciano parte di missioni diplomatiche del Governo;

(f) saranno oggetto, insieme con i coniugi e parenti a carico, delle stesse agevolazioni di rimpatrio accordate agli inviati diplomatici in tempo di crisi internazionale;

(g) avranno il diritto di importare, esentasse, il mobilio e gli effetti personali, ivi compresa un'automobile, entro 12 mesi dal loro primo impiego in Italia, in uno o più trasporti. In seguito, potranno importare, esentasse, le necessarie sostituzioni a tali articoli. Tuttavia, i veicoli importati in esenzione da imposte potranno essere sostituiti solo dopo che siano trascorsi tre anni dalla data della precedente importazione. I veicoli importati dai membri assegnati ai Locali saranno registrati in serie speciali.

2. Oltre ai privilegi ed alle immunità di cui al precedente paragrafo 1, al funzionario delle Nazioni Unite designato a dirigere le attività delle Nazioni Unite sui Locali verranno accordati, come pure al coniuge ed ai figli minori, i privilegi, le immunità, le esenzioni e le agevolazioni accordate dal Governo ai membri del corpo diplomatico di analoga categoria nella Repubblica Italiana.

ARTICOLO XVIII
ESPERTI IN MISSIONE

Agli esperti in missione saranno concessi i privilegi, le immunità e le agevolazioni di cui agli Articoli VI e VII della Convenzione.

ARTICOLO XIX
RISPETTO DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI LOCALI E COLLABORAZIONE CON LE AUTORITA' COMPETENTI

1. Fermi restando i loro privilegi e immunità, è dovere di tutti coloro che godono di tali privilegi ed immunità rispettare le leggi ed i regolamenti del paese ospitante. Essi hanno altresì il dovere di non interferire con gli affari interni del paese ospitante.

2. Le Nazioni Unite collaboreranno in qualsiasi momento con le autorità competenti nel rendere agevole il corso della giustizia, garantire il rispetto delle norme di polizia e prevenire il verificarsi di abusi in relazione ai privilegi, le immunità, le esenzioni e le agevolazioni concesse ai sensi del presente Memorandum d'Intesa.

ARTICOLO XX
INGRESSO, RESIDENZA E PARTENZA

1. Il funzionario delle Nazioni Unite designato a dirigere le attività delle Nazioni Unite nei Locali ad Uso Esclusivo ed i membri assegnati ai Locali, come pure i loro coniugi ed i parenti a carico, avranno il diritto di accedere, risiedere e partire dalla Repubblica Italiana nel periodo in cui svolgono un incarico presso i Locali.

2. Il Governo si impegna a rendere agevole l'ingresso e la partenza nella Repubblica Italiana dei membri assegnati ai Locali. Essi saranno altresì esenti da tutte le norme che regolano la residenza degli stranieri in Italia, ivi compresa la registrazione, ma non si considererà che abbiano acquisito alcun diritto ad ottenere la residenza o il domicilio permanenti nella Repubblica Italiana. I visti ed i permessi di ingresso e di uscita, ove richiesti, saranno rilasciati alle persone di cui al precedente paragrafo 1 gratuitamente ed il più rapidamente possibile.

ARTICOLO XXI
IDENTIFICAZIONE

1. Le Nazioni Unite rilasceranno a tutti i membri assegnati ai Locali una carta di identità indicante il nome per esteso, la qualifica, il numero di matricola delle Nazioni Unite ed una fotografia.

2. Ai membri assegnati ai Locali verrà chiesto di presentare, ma non di cedere, la carta di identità delle Nazioni Unite su richiesta delle autorità italiane competenti.

3. Le Nazioni Unite informeranno il Governo ogniqualvolta un membro assegnato ai Locali assume o termina l'incarico. Almeno una volta l'anno, invieranno al Governo un elenco

di tutti i membri assegnati ai Locali e dei membri che compongono il loro nucleo familiare.

ARTICOLO XXII
PERMESSI E LICENZE

Il Governo concorda di accettare come validi, senza tasse o spese, un permesso o una licenza rilasciati dalle Nazioni Unite per le operazioni di qualsiasi tipo di trasporto o impianto di comunicazione e per l'esercizio di qualsiasi tipo di professione o impiego relativi all'uso dei Locali da parte delle Nazioni Unite, fermo restando che non potranno essere rilasciati permessi per guidare veicoli o pilotare aerei o navi a persone che non siano già in possesso di una patente appropriata e valida.

ARTICOLO XXIII
SICUREZZA SOCIALE

1. I membri assegnati ai Locali sono tenuti a rispettare i Regolamenti e le Norme del Personale delle Nazioni Unite, ivi compreso l'Articolo VI, contenente disposizioni relative alla partecipazione al Fondo Pensionistico Congiunto del Personale delle Nazioni Unite, alla copertura sanitaria, al congedo per malattia e maternità, e ad un piano di indennizzo per i lavoratori in caso di malattia, incidente o decesso imputabili all'espletamento di mansioni ufficiali per conto delle Nazioni Unite. Di conseguenza, le Parti concordano che le Nazioni Unite ed i membri assegnati ai Locali, indipendentemente dalla nazionalità, saranno esentati dal versare tutti i contributi obbligatori agli schemi di sicurezza sociale della Repubblica Italiana derivanti dal rapporto di impiego fra tali membri assegnati ai Locali e le Nazioni Unite.

2. Le Nazioni Unite concordano che i membri assegnati ai Locali, indipendentemente dalla nazionalità, avranno l'obbligo di partecipare, alle condizioni dettate dal Segretario Generale, allo schema di assicurazione medica istituito dalle Nazioni Unite. I familiari e le persone a carico, previste dalle disposizioni applicabili dei Regolamenti e delle Norme del Personale delle Nazioni Unite, avranno diritto alla copertura dello schema medico precedentemente menzionato.

ARTICOLO XXIV
COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia fra il Governo e le Nazioni Unite circa l'interpretazione e l'attuazione del presente Memorandum d'Intesa che non possa essere composta tramite negoziato o altro tipo di soluzione concordata sarà sottoposta ad arbitrato, su richiesta di una delle Parti. Ognuna delle Parti nominerà un arbitro, ed i due arbitri così nominati ne nomineranno un terzo, che fungerà da presidente. Qualora entro trenta (30) giorni dalla richiesta di arbitrato una delle Parti non abbia nominato l'arbitro, o se entro quindici giorni dalla nomina dei due arbitri non sia stato nominato il terzo arbitro, una delle Parti può chiedere al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia di nominarne uno. La procedura di arbitrato sarà stabilita dagli arbitri, e le spese di arbitrato saranno a carico delle Parti, in base alla valutazione degli arbitri. La sentenza arbitrale dovrà contenere una dichiarazione con le motivazioni su cui è stata adottata e dovrà essere accettata dalle Parti come sentenza definitiva della controversia.

ARTICOLO XXV
DISPOSIZIONI FINALI

1. Il Governo collaborerà con le Nazioni Unite in qualsiasi momento, al fine di aiutare le Nazioni Unite a conseguire i loro scopi e ad espletare le funzioni di cui al presente Memorandum d'Intesa. Tutti i contatti ufficiali con il Governo saranno tenuti dalle Nazioni Unite tramite il Ministero degli Affari Esteri od un altro Ministero eventualmente concordato.

2. Le consultazioni relative ad emendamenti al presente Memorandum d'Intesa dovranno essere intraprese su richiesta delle Nazioni Unite o del Governo, e tali emendamenti dovranno essere apportati con il consenso reciproco. Gli emendamenti verranno apportati in forma scritta.

3. Il presente Memorandum d'Intesa potrà essere rescisso tanto dalle Nazioni Unite quanto dal Governo con preavviso scritto di trentasei mesi.

4. Il presente Memorandum d'Intesa non lederà i privilegi e le immunità delle Nazioni Unite, enunciate nella Convenzione.

5. Il presente Memorandum d'Intesa sarà oggetto di ratifica da parte del Parlamento della Repubblica Italiana, ed entrerà in vigore nel momento in cui le Nazioni Unite avranno ricevuto notifica dal Governo del completamento delle formalità richieste.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rappresentanti delle Nazioni Unite e del Governo della Repubblica italiana, hanno firmato il presente Memorandum d'Intesa a nome delle Parti.

Fatto a Roma il ventitré novembre 1994.

Per la Repubblica Italiana	Per le Nazioni Unite
(F.to: Cesare Previti)	(F.to: Boutros Boutros Ghali)

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1697):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DINI) il 28 giugno 1996.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 18 luglio 1996, con pareri delle commissioni I, II, IV, V, VI, IX, X, XI e XII.

Esaminato dalla III commissione il 12 settembre 1996.

Esaminato in aula e approvato il 19 settembre 1996.

Senato della Repubblica (atto n. 1335):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, l'11 ottobre 1996, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 4ª, 5ª, 6ª, 8ª, 10ª, 11ª e 12ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 31 ottobre 1996.

Relazione scritta annunciata il 19 novembre 1996 (atto n. 1335/*A* - relatore sen. PIANETTA).

Esaminato in aula e approvato il 25 febbraio 1997.

97G0087

LEGGE 4 marzo 1997, n. **63**.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakistan, dall'altra, con tre allegati, protocollo relativo all'assistenza reciproca tra le autorità amministrative in materia doganale, atto finale, fatto a Bruxelles il 23 gennaio 1995.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakistan, dall'altra, con tre allegati, protocollo relativo all'assistenza reciproca tra le autorità amministrative in materia doganale, atto finale, fatto a Bruxelles il 23 gennaio 1995.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 99 dello stesso accordo.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 14 milioni annue a decorrere dal 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 marzo 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

ACCORDO DI PARTENARIATO E DI COOPERAZIONE TRA LE COMUNITÀ EUROPEE E I LORO STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA DEL KAZAKISTAN, DALL'ALTRA

IL REGNO DEL BELGIO,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

Parti contraenti del trattato che istituisce la Comunità europea, del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

in appresso denominati "Stati membri", e

LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA, LA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO E LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA,

in appresso denominate "la Comunità",

da una parte,

E LA REPUBBLICA DEL KAZAKISTAN,

dall'altra,

CONSIDERATI i legami esistenti tra la Comunità, gli Stati membri e la Repubblica del Kazakistan e l'importanza dei loro valori comuni,

RICONOSCENDO che la Comunità e la Repubblica del Kazakistan desiderano rafforzare detti legami e avviare attività di partenariato e di cooperazione al fine di approfondire e ampliare le relazioni instaurate in passato, segnatamente dall'accordo sugli scambi e sulla cooperazione commerciale ed economica firmato il 18 dicembre 1989 tra la Comunità economica europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, dall'altra,

VISTO l'impegno della Comunità, degli Stati membri e della Repubblica [illegible] izakistan a rafforzare le libertà politiche ed economiche che costituiscono il ve[illegible] mento del partenariato,

VISTO l'impegno delle Parti a promuovere la pace e la sicurezza a livello internazionale nonché la composizione pacifica delle vertenze, e a collaborare a tal fine nel quadro delle Nazioni Unite e della Conferenza sulla sicurezza e sulla cooperazione in Europa,

CONSIDERATO il deciso impegno della Comunità, degli Stati membri e della Repubblica del Kazakistan per la piena applicazione di tutti i principi e disposizioni contenuti nell'Atto finale della Conferenza sulla sicurezza e sulla cooperazione in Europa (CSCE), nei documenti conclusivi delle riunioni successive di Madrid e di Vienna, nel documento della conferenza CSCE di Bonn sulla cooperazione economica, nella Carta di Parigi per una nuova Europa e nel documento CSCE di Helsinki del 1992 intitolato "Le sfide del cambiamento",

RIBADENDO che la Comunità, gli Stati membri e la Repubblica del Kazakistan si impegnano a rispettare la Carta europea per l'energia,

PERSUASI della capitale importanza dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti dell'uomo, segnatamente quelli delle minoranze, dell'instaurazione di un sistema pluripartitico con elezioni libere e democratiche e di una liberalizzazione economica volta a creare un'economia di mercato,

RITENENDO che la piena applicazione dell'accordo di partenariato e di cooperazione dipenderà dal - e contribuirà al - proseguimento e dall'attuazione delle riforme politiche, economiche e giuridiche nella Repubblica del Kazakistan nonché dall'introduzione dei fattori necessari per la cooperazione, in particolare sulla base delle conclusioni della Conferenza CSCE di Bonn,

DESIDEROSI di promuovere il processo di cooperazione regionale con i paesi limitrofi nei settori contemplati dal presente accordo al fine di favorire la prosperità e la stabilità nella regione,

DESIDEROSI di avviare e approfondire un dialogo politico regolare sulle questioni bilaterali e internazionali di reciproco interesse,

TENENDO CONTO della disponibilità della Comunità a sviluppare una cooperazione economica e a fornire l'assistenza tecnica necessaria,

TENENDO CONTO delle disparità economiche e sociali tra la Comunità e la Repubblica del Kazakistan,

RICONOSCENDO che uno dei principali obiettivi dell'accordo dovrebbe essere quello di agevolare l'eliminazione di queste disparità grazie al sostegno comunitario allo sviluppo e alla ristrutturazione dell'economia kazaka,

TENENDO PRESENTE che l'accordo favorirà il graduale ravvicinamento tra la Repubblica del Kazakistan e una più vasta zona di cooperazione in Europa e nelle regioni limitrofe nonché la sua progressiva integrazione nel sistema internazionale aperto,

CONSIDERATO l'impegno delle Parti a liberalizzare gli scambi in base ai principi contenuti nell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT),

CONSAPEVOLI della necessità di migliorare le condizioni per le attività commerciali e gli investimenti, nonché quelle riguardanti lo stabilimento di società, la manodopera, i servizi e i movimenti di capitali, e dell'opportunità di concedere progressivamente il trattamento nazionale alle società dell'altra Parte,

PERSUASI che il presente accordo creerà un nuovo clima per le relazioni economiche e particolare per lo sviluppo degli scambi e degli investimenti, indispensabili alla ristrutturazione economica e alla modernizzazione tecnologica,

DESIDEROSI di avviare una stretta cooperazione in materia di tutela ambientale, tenendo conto dell'interdipendenza esistente tra le Parti in questo settore,

DESIDEROSI di avviare una stretta cooperazione in materia di energia e di sicurezza nucleare civile,

TENENDO PRESENTE che le Parti intendono sviluppare la cooperazione nel settore della ricerca spaziale, vista la complementarità delle rispettive attività in materia,

DESIDEROSI di avviare una cooperazione culturale e di migliorare il flusso delle informazioni,

hanno convenuto quanto segue :

ARTICOLO 1

E' istituito un partenariato tra la Comunità e gli Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakistan, dall'altra. Gli obiettivi del partenariato sono :

- fornire un contesto appropriato per il dialogo politico tra le Parti al fine di instaurare strette relazioni politiche,
- promuovere il commercio, gli investimenti e relazioni economiche armoniose tra le Parti al fine di uno sviluppo economico sostenibile,
- gettare le basi per una cooperazione reciprocamente vantaggiosa a carattere economico, sociale, finanziario, scientifico e tecnologico civile e culturale,
- sostenere le iniziative prese dal Kazakistan per consolidare la democrazia, sviluppare l'economia e portare a termine il passaggio all'economia di mercato.

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

ARTICOLO 2

Il rispetto della democrazia, i principi del diritto internazionale e i diritti dell'uomo definiti, in particolare, nell'Atto finale di Helsinki e nella Carta di Parigi per una nuova Europa, nonché i principi dell'economia di mercato, compresi quelli enunciati nei documenti della Conferenza CSCE di Bonn, sono alla base delle politiche interna ed estera delle Parti e costituiscono elementi fondamentali del partenariato e del presente accordo.

ARTICOLO 3

Le Parti ritengono fondamentale, per la futura prosperità e stabilità nell'area dell'ex Unione Sovietica, che i nuovi Stati indipendenti sorti dopo lo scioglimento dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche (in appresso denominati "Stati indipendenti") mantengano e sviluppino la cooperazione tra di essi conformemente ai principi dell'Atto finale di Helsinki e al diritto internazionale, in uno spirito di buon vicinato, e che moltiplichino gli sforzi per promuovere questo processo.

TITOLO II

DIALOGO POLITICO

ARTICOLO 4

Le Parti avviano un regolare dialogo politico, che è loro intenzione sviluppare e intensificare per accompagnare e consolidare il ravvicinamento tra la Comunità e la Repubblica del Kazakistan, sostenere i mutamenti politici ed economici in corso in questo paese e contribuire ad instaurare nuove forme di cooperazione. Detto dialogo politico :

- rafforzerà i vincoli della Repubblica del Kazakistan con la Comunità e i suoi Stati membri, e quindi con l'intera comunità degli Stati democratici. La convergenza economica raggiunta grazie al presente accordo consentirà di intensificare le relazioni politiche ;
- condurrà ad una progressiva convergenza delle posizioni sulle questioni internazionali di reciproco interesse aumentando così la sicurezza e la stabilità.

ARTICOLO 5

A livello ministeriale, il dialogo politico si svolgerà nell'ambito del Consiglio di cooperazione istituito ai sensi dell'articolo 76 e, previo mutuo accordo, in altre occasioni.

ARTICOLO 6

Le Parti creeranno altre procedure e altri meccanismi per il dialogo politico, segnatamente nelle forme seguenti :

- organizzando incontri regolari a livello di alti funzionari tra rappresentanti della Comunità e degli Stati membri, da una parte, e della Repubblica del Kazakistan, dall'altra ;

- avvalendosi pienamente dei canali diplomatici fra le parti, compresi gli opportuni contatti sia bilaterali che multilaterali, quali le Nazioni Unite, le sessioni della CSCE, ecc. ;

- utilizzando qualsiasi altro mezzo, comprese le possibilità di riunioni tra esperti, che possa contribuire a consolidare e a sviluppare tale dialogo.

ARTICOLO 7

A livello parlamentare, il dialogo politico si svolgerà nell'ambito del Comitato parlamentare di cooperazione creato a norma dell'articolo 81 del presente accordo.

TITOLO III

SCAMBI DI MERCI

ARTICOLO 8

1. Le Parti si concedono reciprocamente il trattamento della nazione più favorita in tutti settori, per quanto riguarda :

- i dazi doganali e gli oneri applicati alle importazioni e alle esportazioni, comprese le modalità di riscossione ;

- le disposizioni in materia di sdoganamento, transito, depositi e trasbordo ;

- le imposte e tutti gli altri oneri interni applicati, direttamente o indirettamente, alle merci importate ;

- i metodi di pagamento e i relativi trasferimenti ;

- le norme riguardanti la vendita, l'acquisto, il trasporto, la distribuzione e l'uso delle merci sul mercato nazionale.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano :

a) ai vantaggi concessi al fine di creare un'unione doganale o una zona di libero scambio oppure in seguito alla creazione di detta unione o di detta zona ;

b) ai vantaggi concessi a paesi particolari conformemente al GATT e ad altre intese internazionali a favore dei paesi in via di sviluppo ;

c) ai vantaggi concessi ai paesi limitrofi per agevolare il traffico frontaliero.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano, per un periodo transitorio che scadrà il 31 dicembre 1998 o, se precedente, al momento dell'adesione della Repubblica del Kazakistan al GATT, ai vantaggi definiti nell'allegato I concessi dalla Repubblica del Kazakistan agli altri Stati indipendenti dell'ex URSS.

ARTICOLO 9

1. Le Parti convengono che il principio del libero transito è fondamentale per conseguire gli obiettivi del presente accordo.

A tale riguardo, ciascuna delle Parti consente il transito senza restrizioni attraverso il suo territorio per le merci originarie del territorio doganale o destinate al territorio doganale dell'altra Parte.

2. Le norme di cui all'articolo V, paragrafi 2, 3, 4 e 5 del GATT sono applicabili fra le Parti.

3. Le disposizioni del presente articolo lasciano impregiudicate tutte le norme speciali concordate tra le Parti relative a settori particolari quali i trasporti o a determinati prodotti.

ARTICOLO 10

Fatti salvi i diritti e gli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali sull'ammissione temporanea delle merci cui hanno aderito entrambe le Parti, ciascuna di queste ultime concede all'altra l'esenzione dagli oneri all'importazione e dai dazi sulle merci in ammissione temporanea, nei casi e secondo le procedure previsti da qualsiasi altra convenzione in materia cui abbia aderito, in conformità alla propria legislazione. Si terrà conto delle condizioni alle quali le Parti hanno accettato gli obblighi derivanti da tale convenzione.

ARTICOLO 11

1. Le merci originarie della Repubblica del Kazakistan sono importate nella Comunità in esenzione da restrizioni quantitative, fatte salve le disposizioni degli articoli 13, 16 e 17 del presente accordo nonché le disposizioni degli articoli 77, 81, 244, 249 e 280 degli atti di adesione della Spagna e del Portogallo alla Comunità europea.

2. Le merci originarie della Comunità sono importate nella Repubblica del Kazakistan in esenzione da tutte le restrizioni quantitative o misure di effetto equivalente, fatte salve le disposizioni degli articoli 13, 16 e 17 del presente accordo.

ARTICOLO 12

Le merci sono commercializzate tra le Parti ai prezzi di mercato.

ARTICOLO 13

1. Se un prodotto viene importato nel territorio di una delle Parti in quantità talmente grandi e in condizioni tali da provocare o da minacciare di provocare pregiudizio ai produttori nazionali di prodotti simili o direttamente concorrenti, la Comunità o la Repubblica del Kazakistan, a seconda dei casi, possono adottare le misure opportune attenendosi alle seguenti procedure e condizioni.

2. Prima di adottare qualsiasi provvedimento, ovvero immediatamente dopo nei casi in cui si applica il paragrafo 4, la Comunità o la Repubblica del Kazakistan, a seconda dei casi, fornisce, a norma del titolo IX, al Consiglio di cooperazione tutte le informazioni utili al fine di trovare una soluzione accettabile per entrambe le Parti.

3. Ove, in esito alle consultazioni, le Parti non dovessero raggiungere, entro 30 giorni dalla data in cui è stato adito il Consiglio di cooperazione, un accordo sulle misure necessarie per porre rimedio alla situazione, la Parte che ha chiesto le consultazioni può limitare le importazioni dei prodotti interessati nella misura e per il periodo necessari onde evitare il pregiudizio o porvi rimedio, oppure prendere altre misure appropriate.

4. In circostanze critiche, quando il ritardo provocherebbe danni difficilmente riparabili, le Parti possono adottare le misure del caso prima delle consultazioni, a condizione che queste ultime vengano proposte subito dopo l'adozione delle succitate misure.

5. Nello scegliere le misure previste dal presente articolo, le Parti contraenti privilegiano quelle meno pregiudizievoli per il conseguimento degli obiettivi del presente accordo.

6. Nessuna disposizione del presente articolo pregiudica né compromette minimamente l'adozione, ad opera di una delle Parti, di misure antidumping o compensative conformemente all'articolo VI del GATT, all'accordo sull'applicazione dell'articolo VI del GATT, all'accordo sull'interpretazione e sull'applicazione degli articoli VI, XVI e XXIII del GATT o alla relativa legislazione interna.

ARTICOLO 14

Le Parti si impegnano a prendere in considerazione possibili sviluppi delle disposizioni del presente accordo relative agli scambi di merci tra di esse in funzione delle circostanze, compresa l'adesione della Repubblica del Kazakistan al GATT. Il Consiglio di cooperazione può formulare raccomandazioni alle Parti su tali sviluppi ; se li accettano, le Parti possono procedere a detti sviluppi mediante un accordo concluso conformemente alle rispettive procedure.

ARTICOLO 15

Il presente accordo lascia impregiudicati i divieti o le restrizioni sulle importazioni, sulle esportazioni o sul transito giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, dalla tutela della vita e della salute delle persone, degli animali o delle piante, dalla tutela delle risorse naturali, dalla protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, dalla tutela della proprietà intellettuale, industriale o commerciale oppure da norme relative all'oro e all'argento. Tuttavia, tali divieti e restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra le Parti.

ARTICOLO 16

Il presente titolo non si applica agli scambi di prodotti tessili che rientrano nei capitoli 50-63 della nomenclatura combinata, la cui disciplina è contenuta in un accordo a parte siglato il 15 ottobre 1993 e applicato in via provvisoria dal 1° gennaio 1993.

ARTICOLO 17

1. Gli scambi dei prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio sono disciplinati dalle disposizioni del presente titolo, fatta eccezione per l'articolo 11 e, al momento dell'entrata in vigore, per le disposizioni di un accordo sul regime quantitativo applicabile agli scambi di prodotti CECA di acciaio.

2. E' creato un gruppo di contatto sulle questioni siderurgiche composto da rappresentanti della Comunità da un lato e della Repubblica del Kazakistan dall'altro.

Il gruppo di contatto procede a regolari scambi di informazioni su tutte le questioni siderurgiche che interessano le Parti.

ARTICOLO 18

Agli scambi di materiali nucleari si applicano le disposizioni di un accordo specifico che sarà concluso tra la Comunità europea dell'energia atomica e la Repubblica del Kazakistan.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LE ATTIVITA COMMERCIALI E GLI INVESTIMENTI

CAPITOLO I

Condizioni di lavoro

ARTICOLO 19

1. Conformemente alle leggi, condizioni e procedure applicabili in ciascuno Stato membro, la Comunità e gli Stati membri si adoperano per evitare che i cittadini kazaki legalmente impiegati sul territorio di uno Stato membro siano oggetto, rispetto ai loro cittadini, di discriminazioni basate sulla nazionalità per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di retribuzione o di licenziamento.

2. Conformemente alle leggi, condizioni e procedure applicabili nella Repubblica del Kazakistan, questo Stato si adopera per evitare che i cittadini di uno Stato membro legalmente impiegati sul suo territorio siano oggetto di discriminazioni, rispetto ai propri cittadini, basate sulla nazionalità per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di retribuzione o di licenziamento.

ARTICOLO 20

Il Consiglio di cooperazione studia il modo di effettuare congiuntamente un controllo dell'immigrazione illegale tenendo conto del principio e della prassi della riammissione.

ARTICOLO 21

Il Consiglio di cooperazione riflette su come migliorare le condizioni di lavoro per gli uomini d'affari conformemente agli impegni internazionali delle Parti, compresi quelli che figurano nel documento della conferenza CSCE di Bonn.

ARTICOLO 22

Il Consiglio di cooperazione formula raccomandazioni per l'applicazione degli articoli 19, 20 e 21.

CAPITOLO II

Condizioni per lo stabilimento e l'attività delle società

ARTICOLO 23

1. a) Conformemente alle rispettive legislazioni e normative, la Comunità e gli Stati membri concedono alle società kazake che si stabiliscono sul loro territorio un trattamento non meno favorevole di quello concesso alle società dei paesi terzi.

   b) Fatte salve le riserve elencate all'allegato II, conformemente alle rispettive legislazioni e normative, la Comunità e gli Stati membri concedono alle controllate delle società kazake stabilite sul loro territorio un trattamento non meno favorevole, per la loro attività, di quello concesso alle società comunitarie.

   c) Conformemente alle rispettive legislazioni e normative, la Comunità e gli Stati membri concedono alle sedi secondarie delle società kazake stabilite sul loro territorio un trattamento non meno favorevole, per la loro attività, di quello concesso alle sedi secondarie di società dei paesi terzi.

2. Fatte salve le disposizioni degli articoli 34 e 85, la Repubblica del Kazakistan concede, conformemente alle sue leggi e normative, alle società comunitarie e alle loro sedi secondarie un trattamento non meno favorevole di quello concesso alle sue società e alle loro secondarie oppure, se più favorevole, alle società e alle sedi secondarie di società dei paesi terzi, per quanto riguarda lo stabilimento e l'attività sul suo territorio ai sensi dell'articolo 25.

ARTICOLO 24

1. Le disposizioni dell'articolo 23 non si applicano al trasporto aereo, fluviale e marittimo.

2. Tuttavia, per i servizi di trasporto marittimo internazionale offerti dalle agenzie marittime che implicano una tratta marittima, comprese le attività intermodali, ciascuna Parte autorizza le società dell'altra parte ad essere commercialmente presenti sul suo territorio sotto forma di controllate o di sedi secondarie applicando, per lo stabilimento e le varie attività, condizioni non meno favorevoli di quelle concesse alle sue società o, se migliori, alle consociate e filiali di società di paesi terzi.

Dette attività comprendono, fra l'altro :

a) la commercializzazione e la vendita di servizi di trasporto marittimo e connessi attraverso il contatto diretto con i clienti, dalla offerta sino alla fatturazione, quando detti servizi siano gestiti o offerti dal fornitore stesso o da fornitori di servizi con i quali il venditore di servizi ha concluso accordi commerciali permanenti ;

b) l'acquisto e l'uso, per loro conto o a nome dei loro clienti (e la rivendita a questi ultimi) di tutti i servizi di trasporto e connessi, compresi i servizi di trasporto interno di qualsiasi tipo, segnatamente il trasporto fluviale, stradale e ferroviario, necessari per la fornitura di un servizio integrato ;

c) predisposizione della documentazione riguardante i documenti di trasporto, i documenti doganali o altri documenti inerenti all'origine, natura o qualità delle merci trasportate ;

d) la fornitura di informazioni commerciali con qualsiasi mezzo comprendenti, tra l'altro, i sistemi di informazione computerizzati e gli scambi di dati elettronici (fatte salve le restrizioni non discriminatorie in materia di telecomunicazioni) ;

e) la conclusione di qualsiasi accordo commerciale, compresa la partecipazione al capitale azionario della società e la nomina del personale locale (oppure, per il personale straniero, in conformità delle pertinenti disposizioni del presente accordo) con qualsiasi agenzia marittima stabilita in loco ;

f) le operazioni effettuate per conto delle società, l'organizzazione dello scalo della nave e, ove richiesto, la ripresa del carico.

ARTICOLO 25

Ai fini del presente accordo :

a) per "società comunitaria" o "società kazaka" s'intende una società costituita a norma delle leggi rispettivamente di uno Stato membro o della Repubblica del Kazakistan che abbia la sede sociale, l'amministrazione centrale o il principale centro di attività sul territorio rispettivamente della Comunità o della Repubblica del Kazakistan. Tuttavia, una società costituita in conformità delle leggi di uno Stato membro o della Repubblica del Kazakistan viene considerata una società rispettivamente comunitaria o kazaka se le sue attività sono effettivamente e permanentemente collegate all'economia di uno degli Stati membri o della Repubblica del Kazakistan.

b) Per "controllata" di una società s'intende una società controllata di fatto dalla prima.

c) Per "sede secondaria" di una società s'intende un centro di affari senza personalità giuridica, che ha l'apparenza della stabilità quale estensione di una casa madre, che dispone del personale e delle necessarie infrastrutture per negoziare affari con terzi cosicché questi ultimi, pur sapendo che, se del caso, vi sarà un rapporto giuridico con la casa madre la cui sede centrale si trova all'estero, non devono trattare direttamente con detta casa madre ma possono concludere operazioni commerciali presso il centro di affari che ne costituisce l'estensione.

d) Per "diritto di stabilimento" s'intende il diritto per le società comunitarie o kazake ai sensi del punto a) di intraprendere attività economiche istituendo controllate o sedi secondarie rispettivamente in Kazakistan o nella Comunità.

e) Per "attività" s'intende lo svolgimento di attività economiche.

f) Per "attività economiche" s'intendono le attività di natura industriale, commerciale e professionale.

g) Per quanto riguarda il trasporto marittimo internazionale, comprese le operazioni intermodali che comprendono una tratta marittima, i cittadini degli Stati membri o della Repubblica del Kazakistan stabiliti al di fuori della Comunità o della Repubblica del Kazakistan

rispettivamente e le agenzie marittime stabilite al di fuori della Comunità o della Repubblica del Kazakistan e controllate da cittadini di uno Stato membro o della Repubblica del Kazakistan rispettivamente beneficiano delle disposizioni del presente capitolo e del capitolo III, se le loro navi sono registrate in detto Stato membro o nella Repubblica del Kazakistan in conformità delle rispettive legislazioni.

ARTICOLO 26

1. Fatte salve le altre disposizioni dell'accordo, ciascuna Parte non è impedita di adottare misure cautelative per tutelare gli investitori, i depositanti, gli assicurati o le persone nei confronti delle quali un fornitore di servizi finanziari ha un obbligo fiduciario, oppure per garantire l'integrità e la stabilità del sistema finanziario. Qualora tali misure non siano conformi alle disposizioni dell'accordo esse non vengono utilizzate dalle Parti per eludere gli obblighi ivi previsti.

2. Nessuna disposizione dell'accordo può essere interpretata nel senso di richiedere a una Parte di rivelare informazioni relative agli affari e alla contabilità dei singoli clienti né informazioni riservate o esclusive in possesso di enti pubblici.

ARTICOLO 27

Le disposizioni del presente accordo non pregiudicano l'applicazione, ad opera di ciascuna Parte, di ogni misura necessaria per impedire l'elusione delle misure riguardanti l'accesso dei paesi terzi al loro mercato attraverso le disposizioni del presente accordo.

ARTICOLO 28

1. Fatte salve le disposizioni del capitolo I del presente titolo, una società comunitaria o kazaka stabilita, sul territorio della Repubblica del Kazakistan o della Comunità rispettivamente ha il diritto di assumere o di far assumere da una delle sue controllate o sedi secondarie, conformemente alla legislazione in vigore nel paese di stabilimento, sul territorio

rispettivamente della Repubblica del Kazakistan e della Comunità, cittadini degli Stati membri della Comunità e della Repubblica del Kazakistan, purché si tratti di quadri intermedi ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo impiegati esclusivamente da società o sedi secondarie. I permessi di soggiorno e di lavoro di questi dipendenti coprono unicamente la durata di tale occupazione.

2. I quadri intermedi delle summenzionate società, in appresso denominate "organizzazioni", sono "persone trasferite all'interno della società" ai sensi della lettera c) e nelle seguenti categorie, purché l'organizzazione abbia personalità giuridica e le persone in questione siano state da essa impiegate o ad essa associate (altrimenti che azionisti di maggioranza) durante almeno un anno immediatamente precedente tale trasferimento :

a) le persone che occupano una carica elevata all'interno di un'organizzazione, che dirigono direttamente l'amministrazione dell'impresa sotto la supervisione generale o la direzione principalmente del consiglio d'amministrazione o degli azionisti della società o dei loro equivalenti, ivi compresi coloro che :

- dirigono l'impresa oppure un suo dipartimento ;

- supervedono e controllano il lavoro di altri impiegati che svolgono mansioni ispettive, professionali o amministrative ;

- sono personalmente abilitati ad assumere e licenziare personale o a raccomandare assunzioni, licenziamenti o altre azioni relative al personale.

b) I dipendenti di un'organizzazione in possesso di conoscenze non comuni indispensabili per il servizio, l'infrastruttura di ricerca, le tecniche o la gestione dell'impresa. L'accertamento di tali competenze può riflettere, oltre alle conoscenze specificamente necessarie per l'impresa, un alto livello di qualificazione riguardante un tipo di lavoro o di commercio che richieda una preparazione tecnica specifica, ivi compresa l'appartenenza ad un albo professionale.

c) Per "persona trasferita all'interno della società" s'intende una persona fisica che lavora presso un'organizzazione sul territorio di una delle Parti e temporaneamente trasferita nel

quadro di attività economiche svolte sul territorio dell'altra Parte ; l'organizzazione in questione deve avere la sede principale sul territorio di una Parte e il trasferimento deve avvenire verso un'impresa (sede secondaria, controllata) di questa organizzazione, che effettivamente svolge attività economiche simili sul territorio dell'altra Parte.

ARTICOLO 29

1. Le Parti adoperano le loro migliori energie per evitare di adottare misure o avviare azioni tali da rendere le condizioni per lo stabilimento e l'attività delle società dell'altra Parte più restrittive rispetto alla situazione esistente il giorno che precede la firma dell'accordo.

2. Le disposizioni del presente articolo lasciano impregiudicate quelle dell'articolo 37 : le situazioni ivi contemplate sono disciplinate esclusivamente dalle disposizioni di detto articolo 37.

3. In uno spirito di partenariato e di cooperazione e conformemente alle disposizioni dell'articolo 43, il governo della Repubblica del Kazakistan informa la Comunità della sua intenzione di promulgare nuove leggi o di adottare nuovi regolamenti tali da rendere le condizioni per lo stabilimento e l'attività in Kazakistan di sedi secondarie e controllate di società comunitarie più restrittive rispetto alla situazione esistente il giorno che precede la firma dell'accordo. La Comunità può chiedere alla Repubblica del Kazakistan di trasmetterle i progetti di dette leggi o di detti regolamenti e di avviare consultazioni in merito.

4. Qualora l'introduzione nella Repubblica del Kazakistan di nuove leggi o di nuovi regolamenti renda le condizioni per l'attività delle controllate e sedi secondarie di società comunitarie stabilite nella Repubblica del Kazakistan più restrittive rispetto alla situazione esistente il giorno della firma dell'accordo, dette leggi o detti regolamenti non si applicano, per i tre anni successivi all'entrata in vigore dell'atto in questione, alle controllate e sedi secondarie già stabilite nella Repubblica del Kazakistan al momento dell'entrata in vigore dell'atto stesso.

CAPITOLO III

Fornitura transnazionale di servizi tra la Comunità e la Repubblica del Kazakistan

ARTICOLO 30

1. Conformemente alle disposizioni del presente capitolo, le Parti si impegnano a adottare le misure necessarie per autorizzare progressivamente la fornitura di servizi da parte di società comunitarie o kazake stabilite in una Parte diversa da quella del destinatario dei servizi, tenendo conto dell'evoluzione dei settori terziari delle Parti.

2. Il Consiglio di cooperazione fa raccomandazioni per l'applicazione del paragrafo 1.

ARTICOLO 31

Le Parti collaborano al fine di sviluppare nella Repubblica del Kazakistan un settore terziario orientato verso il mercato.

ARTICOLO 32

1. Le Parti si impegnano ad applicare efficacemente il principio dell'accesso illimitato al mercato e al traffico marittimo internazionale su base commerciale.

a) Quanto precede non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti dalla convenzione delle Nazioni Unite su un Codice di comportamento per le conferenze di linea applicabili a una delle Parti contraenti del presente accordo. Le navi non conferenziate possono operare in concorrenza con quelle conferenziate fintantoché si attengono al principio di una concorrenza leale su base commerciale.

b) Le Parti ribadiscono l'impegno a mantenere un contesto di libera concorrenza, elemento fondamentale per gli scambi di merci secche e liquide alla rinfusa.

2. Nell'applicare i principi di cui al paragrafo 1, le Parti :

a) si astengono, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, dall'applicare le disposizioni relative alla ripartizione del carico contenute negli accordi bilaterali tra gli Stati membri della Comunità e l'ex Unione Sovietica ;

b) evitano di introdurre clausole di ripartizione del carico nei futuri accordi bilaterali con i paesi terzi, salvo circostanze eccezionali in cui ciò sia necessario per offrire alle società di navigazione di linea di una o dell'altra Parte del presente accordo l'effettiva possibilità di operare regolarmente nel quadro degli scambi con il paese terzo in questione ;

c) vietano le intese di ripartizione del carico nei futuri accordi bilaterali per il commercio di merci secche e liquide alla rinfusa ;

d) all'entrata in vigore dell'accordo aboliscono tutte le misure unilaterali, nonché gli ostacoli amministrativi, tecnici o di altra natura che potrebbero introdurre restrizioni o discriminazioni rispetto alla libera fornitura di servizi nel trasporto marittimo internazionale.

Ogni Parte concede, tra l'altro, alle navi gestite da cittadini o società dell'altra Parte, un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle sue navi quanto all'accesso ai porti aperti al commercio internazionale, all'uso delle infrastrutture e dei servizi marittimi ausiliari dei porti nonché per i relativi diritti e oneri, per le agevolazioni doganali e per l'assegnazione di ormeggi e di infrastrutture per il carico e lo scarico.

3. I cittadini e le società della Comunità che forniscono servizi di trasporto marittimo internazionale sono autorizzati ad effettuare collegamenti internazionali mare-fiume lungo le idrovie della Repubblica del Kazakistan e viceversa.

ARTICOLO 33

Al fine di garantire uno sviluppo coordinato dei trasporti tra le Parti in funzione delle loro esigenze commerciali, le condizioni del reciproco accesso al mercato nonché la fornitura di servizi di trasporto stradale, ferroviario, fluviale e, se del caso, aereo potranno essere trattate da specifici accordi, negoziati ove necessario dalle Parti, dopo l'entrata in vigore del presente accordo .

CAPITOLO IV

Disposizioni generali

ARTICOLO 34

1. L'applicazione delle disposizioni del presente titolo è soggetta alle limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o sanità pubblica.

2. Dette disposizioni non si applicano alle attività svolte, sul territorio di ciascuna Parte, connesse, anche occasionalmente, all'esercizio delle potestà pubbliche.

ARTICOLO 35

Ai fini del presente titolo, nessun elemento del presente accordo vieta alle Parti di applicare le rispettive leggi e regolamenti in materia di ingresso e soggiorno, occupazione, condizioni di lavoro e di stabilimento delle persone fisiche e fornitura di servizi, purché non le applichino in modo da vanificare o compromettere i vantaggi risultanti per una delle Parti da una disposizione specifica dell'accordo. Quanto precede non pregiudica l'applicazione dell'articolo 34.

ARTICOLO 36

Beneficiano delle disposizioni dei capitoli II, III e IV del presente titolo anche le società controllate e possedute esclusivamente e congiuntamente da società kazake e comunitarie.

ARTICOLO 37

A decorrere dal primo giorno del mese che precede l'entrata in vigore dei corrispondenti obblighi dell'Accordo generale sul commercio e sui servizi (GATS), il trattamento concesso da ciascuna Parte all'altra ai sensi del presente accordo per i settori o le misure contemplati dal GATS non può comunque essere meno favorevole di quello concesso dalla Parte in questione a norma del GATS per ciascun settore, sottosettore e modo di fornitura dei servizi.

ARTICOLO 38

Ai fini dei capitoli II, III e IV non si tiene conto del trattamento concesso dalla Comunità, dai suoi Stati membri o dalla Repubblica del Kazakistan in base agli impegni assunti nel quadro di accordi di integrazione economica conformemente ai principi dell'articolo V del GATS.

ARTICOLO 39

1. Il trattamento della nazione più favorita concesso a norma del presente titolo non si applica ai vantaggi fiscali che le Parti concedono o concederanno in base ad accordi tesi a evitare la doppia imposizione o ad altre intese fiscali.

2. Nessun elemento del presente titolo può essere interpretato nel senso di impedire alle Parti di adottare o di applicare qualsiasi misura volta a prevenire l'elusione e l'evasione fiscale in base alle disposizioni fiscali degli accordi tesi ad evitare la doppia imposizione, alle altre intese fiscali o alla legislazione tributaria nazionale.

3. Nessun elemento del presente titolo può essere interpretato nel senso di impedire agli Stati membri o alla Repubblica del Kazakistan di fare distinzioni, nell'applicare le pertinenti disposizioni della loro legislazione tributaria, tra contribuenti la cui situazione non è identica, segnatamente per quanto riguarda il luogo di residenza.

ARTICOLO 40

Fatto salvo il disposto dell'articolo 28, nessuna disposizione dei capitoli II, III e IV può essere intesa quale attribuzione del diritto a :

- i cittadini degli Stati membri o della Repubblica del Kazakistan a entrare o a soggiornare sul territorio della Repubblica del Kazakistan o della Comunità in qualsiasi veste, segnatamente come azionisti o soci di una società, come suoi dirigenti o dipendenti oppure come fornitori o destinatari di servizi ;

le controllate o sedi secondarie comunitarie di società kazake a impiegare cittadini kazaki sul territorio della Comunità ;

le controllate o sedi secondarie kazake di società comunitarie a impiegare cittadini degli Stati membri sul territorio della Repubblica del Kazakistan ;

le società kazake o le controllate o sedi secondarie comunitarie di società kazake a distaccare, in base a contratti temporanei, cittadini kazaki che lavoreranno sotto il controllo di altre persone ;

le società comunitarie o le sedi secondarie o controllate kazake di società comunitarie a distaccare, in base a contratti temporanei, lavoratori degli Stati membri.

CAPITOLO V

Pagamenti correnti e capitale

ARTICOLO 41

1. Le Parti si impegnano ad autorizzare l'uso di moneta liberamente convertibile per tutti i pagamenti sul conto corrente della bilancia dei pagamenti tra residenti della Comunità e della Repubblica del Kazakistan in relazione alla circolazione di beni, servizi o persone conformemente alle disposizioni del presente accordo.

2. Per le operazioni sul conto capitale della bilancia dei pagamenti, a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo è garantita la libera circolazione dei capitali connessi agli investimenti diretti effettuati per società costituite in conformità delle leggi del paese ospitante e agli investimenti effettuati in conformità del capitolo II, nonché la liquidazione o il rimpatrio di detti investimenti e di tutti gli utili che ne derivano.

3. Fatte salve le disposizioni di cui ai paragrafi 2 o 5, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo non vengono introdotte nuove restrizioni valutarie alla circolazione dei capitali e ai relativi pagamenti correnti tra residenti della Comunità e della Repubblica del Kazakistan né si rendono più restrittive le intese esistenti.

4. Le Parti si consultano al fine di agevolare la circolazione dei capitali diversi da quelli di cui al paragrafo 2 tra la Comunità e la Repubblica del Kazakistan per conseguire gli obiettivi del presente accordo.

5. Con riguardo alle disposizioni del presente articolo, fintantoché non sarà stata introdotta la piena convertibilità della valuta kazaka ai sensi dell'articolo VIII dell'accordo del Fondo monetario internazionale, la Repubblica del Kazakistan è autorizzata, in circostanze eccezionali, ad applicare restrizioni valutarie per la concessione o accettazione di crediti finanziari a breve e a medio termine nella misura in cui dette restrizioni sono imposte alla Repubblica del Kazakistan per la concessione di detti crediti e sono permesse dalla posizione della Repubblica del Kazakistan nei confronti del FMI. Le restrizioni sono applicate dalla Repubblica del Kazakistan in modo da recare il minor turbamento possibile all'esecuzione del presente accordo. La Repubblica del Kazakistan informa tempestivamente il Consiglio di cooperazione dell'introduzione di tali misure e di ogni modifica ad esse relativa.

6. Fatte salve le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2, qualora, in circostanze eccezionali, la circolazione dei capitali tra la Comunità e la Repubblica del Kazakistan provochi o minacci di provocare gravi difficoltà per la gestione delle politiche valutarie o monetarie nella Comunità o nella Repubblica del Kazakistan, ciascuna Parte rispettivamente puo adottare misure di salvaguardia in merito per un periodo non superiore a sei mesi, a condizione che dette misure siano assolutamente necessarie.

CAPITOLO VI

Tutela della proprietà intellettuale, industriale e commerciale

ARTICOLO 42

1. Conformemente alle disposizioni del presente articolo e dell'allegato III, la Repubblica del Kazakistan continua a migliorare la tutela dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale al fine di garantire, entro la fine del quinto anno dall'entrata in vigore dell'accordo, un livello di protezione analogo a quello esistente nella Comunità, prevedendo anche strumenti efficaci per la attuazione di tali diritti.

2. Entro la fine del quinto anno dall'entrata in vigore dell'accordo, la Repubblica del Kazakistan aderirà alle convenzioni multilaterali sui diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale menzionati al paragrafo 1 dell'allegato III di cui sono parti gli Stati membri o che vengono applicate de facto dagli Stati membri, secondo le pertinenti disposizioni di dette convenzioni.

TITOLO V

COOPERAZIONE LEGISLATIVA

ARTICOLO 43

1. Le Parti riconoscono che il ravvicinamento della legislazione attuale e futura della Repubblica del Kazakistan a quella della Comunità è fondamentale per il consolidamento dei vincoli economici tra le Parti. La Repubblica del Kazakistan si adopererà a rendere la propria legislazione progressivamente compatibile con quella della Comunità.

2. Il ravvicinamento delle legislazioni si estenderà segnatamente ai seguenti settori : legislazione doganale, diritto societario, legislazione bancaria, conti societari e imposizione delle società, proprietà intellettuale, tutela dei lavoratori sul posto di lavoro, servizi finanziari, regole di concorrenza, compresi tutti gli aspetti e le prassi connessi al commercio, commesse pubbliche, tutela della salute e della vita di esseri umani, animali e piante, ambiente, tutela dei consumatori, imposizione indiretta, norme e standard tecnici, normativa nucleare, trasporti.

3. La Comunità fornisce alla Repubblica del Kazakistan l'assistenza tecnica necessaria per l'applicazione di queste misure, che comprenderà, tra l'altro :

- scambi di esperti ;
- la tempestiva comunicazione delle informazioni, segnatamente riguardo alla legislazione pertinente ;
- l'organizzazione di seminari ;

- attività di formazione ;

- ausilio alla traduzione della normativa comunitaria nei settori corrispondenti.

4. Le Parti si consultano sulle modalità di applicare in maniera concertata le rispettive leggi in materia di concorrenza nei casi in cui queste incidono sugli scambi commerciali.

TITOLO VI

COOPERAZIONE ECONOMICA

ARTICOLO 44

1. La Comunità e la Repubblica del Kazakistan istituiscono una cooperazione economica per favorire il processo di riforma e di rilancio dell'economia nonché lo sviluppo sostenibile della Repubblica del Kazakistan. Tale cooperazione rafforzerà e svilupperà i vincoli economici esistenti a vantaggio di entrambe le Parti.

2. Le politiche e le altre misure sono intese a provocare delle riforme economiche e sociali e la ristrutturazione del sistema economico nella Repubblica del Kazakistan, in funzione delle esigenze di uno sviluppo sociale sostenibile e armonioso ; esse comprenderanno anche considerazioni segnatamente di carattere ambientale.

3. A tal fine la cooperazione si concentrerà segnatamente nei seguenti settori : sviluppo economico e sociale, sviluppo delle risorse umane, sostegno alle imprese (compresi la privatizzazione, gli investimenti e lo sviluppo dei servizi finanziari), agricoltura e settore alimentare, energia e sicurezza del settore nucleare civile, trasporti, turismo, tutela ambientale e cooperazione regionale.

4. Si rivolgerà particolare attenzione alle misure in grado di incoraggiare la cooperazione tra gli Stati indipendenti ai fini di uno sviluppo armonioso nella regione.

5. Se del caso, la Comunità potrà fornire assistenza tecnica per la cooperazione economica e le altre forme di cooperazione previste dal presente accordo tenendo conto del regolamento del Consiglio relativo all'assistenza tecnica a favore degli Stati indipendenti, delle priorità concordate nel programma indicativo per l'assistenza tecnica della Comunità alla Repubblica del Kazakistan e delle procedure stabilite per il suo coordinamento ed attuazione.

ARTICOLO 45

Cooperazione industriale

1. La cooperazione sarà tesa a promuovere, in particolare :

- lo sviluppo di contatti commerciali tra operatori economici di entrambe le parti ;
- la partecipazione comunitaria alle iniziative prese dal Kazakistan per ristrutturare la propria industria ;
- il miglioramento dell'organizzazione gestionale ;
- il miglioramento qualitativo dei prodotti industriali ;
- lo sviluppo di strutture di produzione e di trasformazione efficienti nel settore delle materie prime ;
- la definizione di norme e prassi commerciali adeguate, anche per la commercializzazione dei prodotti ;
- la tutela dell'ambiente ;
- la riconversione dell'industria bellica.

2. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano l'applicazione delle regole di concorrenza comunitarie applicabili alle imprese.

ARTICOLO 46

Promozione e tutela degli investimenti

1. Conformemente ai poteri e alle competenze rispettive della Comunità e degli Stati membri, la cooperazione sarà tesa a creare condizioni favorevoli agli investimenti privati nazionali e stranieri, creando in particolare migliori condizioni per la protezione degli investimenti, i trasferimenti di capitali e gli scambi di informazioni sulle possibilità di investimento.

2. La cooperazione si prefiggerà in particolare :

- la conclusione, se del caso, tra gli Stati membri e la Repubblica del Kazakistan di accordi per la promozione e la tutela degli investimenti ;

- la conclusione, se del caso, tra gli Stati membri e la Repubblica del Kazakistan di accordi per evitare la doppia imposizione ;

- la creazione di condizioni favorevoli per attirare investimenti stranieri nell'economia kazaka ;

- l'adozione di una legislazione commerciale e la creazione di condizioni per gli affari entrambi stabili e appropriate lo scambio di informazioni su leggi, normative e prassi amministrative in materia di investimenti ;

- lo scambio di informazioni sulle possibilità di investimenti sotto forma, tra l'altro, di fiere commerciali, esposizioni, settimane commerciali e altre manifestazioni.

ARTICOLO 47

Commesse pubbliche

Le Parti collaborano per favorire la trasparenza e il rispetto delle regole di concorrenza nell'aggiudicazione degli appalti per la fornitura di beni e servizi, in particolare mediante bandi di gara.

ARTICOLO 48

Cooperazione in materia di standards e di valutazione della conformità

1. Le Parti cooperano per favorire l'allineamento con i criteri, i principi e gli orientamenti seguiti a livello internazionale in materia di qualità. Le diverse azioni in questo campo agevoleranno il reciproco riconoscimento a livello di valutazione della conformità oltre a migliorare la qualità dei prodotti kazaki.

2. A tal fine, le Parti cercano di cooperare per progetti di assistenza tecnica tesi a :

- promuovere una cooperazione appropriata con le organizzazioni e le istituzioni specializzate ;

- favorire il ricorso alle normative tecniche della Comunità e l'applicazione delle norme e delle procedure europee in materia di standards e di valutazione della conformità ;

- mettere in comune l'esperienza e le informazioni tecniche in materia di gestione della qualità.

ARTICOLO 49

Prodotti minerari e materie prime

1. Le Parti favoriscono gli investimenti e gli scambi nei settori dei prodotti minerari e delle materie prime.

2. La cooperazione riguarderà principalmente :

- gli scambi di informazioni sulle prospezioni del settore dei prodotti minerari e dei metalli non ferrosi ;

- la definizione di un contesto giuridico per la cooperazione ;

- le questioni commerciali ;

- l'adozione e l'applicazione della legislazione ambientale ;

- la formazione ;

- la sicurezza nell'industria mineraria.

ARTICOLO 50

Cooperazione scientifica e tecnologica

1. Le Parti promuovono la cooperazione per la ricerca scientifica civile e lo sviluppo tecnologico (RST) a vantaggio di entrambe tenendo conto delle risorse disponibili, prevedendo un accesso adeguato ai rispettivi programmi e mantenendo livelli adeguati di tutela effettiva dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale (DPI).

2. La cooperazione scientifica e tecnologica si basa su :

- scambi di informazioni scientifiche e tecniche ;

- attività comuni di ricerca e sviluppo ;

- attività di formazione e programmi di mobilità per scienziati, ricercatori e tecnici di entrambe le parti impegnati nella ricerca e nello sviluppo.

Ove tale cooperazione assumesse la forma di attività di istruzione e/o formazione questa si conformerà alle disposizioni dell'articolo 51.

Le Parti possono avviare di comune accordo altre forme di cooperazione scientifica e tecnologica.

Nello svolgere le attività di cooperazione, si rivolge particolare attenzione alla riconversione degli scienziati, ingegneri, ricercatori e tecnici che partecipano o che hanno partecipato alla ricerca sulle e alla produzione delle armi di distruzione di massa.

3. La cooperazione prevista al presente articolo si svolgerà in base ad intese specifiche da negoziare e concludere secondo le procedure adottate da ciascuna Parte definendo, tra l'altro, opportune disposizioni in materia di DPI.

ARTICOLO 51

Istruzione e formazione

1. Le Parti collaborano per migliorare il livello generale dell'istruzione e le qualifiche professionali nella Repubblica del Kazakistan, sia nel settore pubblico che in quello privato.

2. La cooperazione si concentra in particolare nei seguenti settori :

- l'aggiornamento dei sistemi di istruzione superiore e di formazione della Repubblica del Kazakistan, anche per quanto riguarda la certificazione e i diplomi degli istituti superiori d'insegnamento ;

- la formazione dei quadri dei settori pubblico e privato e dei funzionari in settori prioritari da stabilire ;

- la cooperazione tra centri d'istruzione nonché tra detti centri e le imprese ;

- la mobilità degli insegnanti, laureati, amministrativi, giovani scienziati e ricercatori e dei giovani in genere ;

- la promozione degli studi europei presso gli istituti appropriati ;

- l'insegnamento delle lingue comunitarie ;

- la formazione postlaurea degli interpreti ;

- la formazione dei giornalisti ;

- la formazione degli insegnanti.

3. L'eventuale partecipazione di una Parte ai programmi dell'altra in materia di istruzione e formazione potrà essere esaminata in conformità alle procedure rispettive ; saranno stabiliti, se del caso, quadri istituzionali e programmi di cooperazione basandosi sulla partecipazione della Repubblica del Kazakistan al programma TEMPUS della Comunità.

ARTICOLO 52

Agricoltura e settore agroindustriale

La cooperazione nel settore si prefigge il proseguimento della riforma agraria, l'ammodernamento, la privatizzazione e la ristrutturazione dell'agricoltura, dell'agroindustria e del terziario nella Repubblica del Kazakistan, lo sviluppo dei mercati interno ed estero per i prodotti kazaki, in condizioni da assicurare la protezione dell'ambiente e tenendo conto dell'esigenza di regolarizzare l'approvvigionamento alimentare, nonché lo sviluppo delle imprese di produzione, di trasformazione e di distribuzione dei prodotti agricoli. Le Parti cercheranno inoltre di ravvicinare progressivamente le norme kazake alle norme tecniche comunitarie in materia di prodotti alimentari industriali e agricoli, comprese le norme sanitarie e fitosanitarie.

ARTICOLO 53

Energia

1. La cooperazione si attiene ai principi dell'economia di mercato e della Carta europea per l'energia, nel quadro della progressiva integrazione dei mercati energetici europei.

2. La cooperazione riguarda, fra l'altro :

l'impatto ambientale della produzione, della fornitura e del consumo di energia, onde prevenirne o limitarne al massimo i danni ambientali ;

- il miglioramento della qualità e della sicurezza dell'approvvigionamento energetico, anche diversificando i fornitori, secondo modalità economicamente e ambientalmente valide ;

- la definizione di una politica energetica ;

- il miglioramento della gestione e della regolamentazione del settore energetico in linea con i principi dell'economia di mercato ;

- l'introduzione di tutte le condizioni istituzionali, giuridiche, fiscali e di altro tipo necessarie per promuovere il commercio e gli investimenti nel settore energetico ;

- la promozione del risparmio e dell'uso razionale dell'energia ;

- l'ammodernamento delle infrastrutture energetiche ;

- il miglioramento delle tecnologie energetiche per la fornitura e l'utilizzazione finale di tutti i tipi di energia ;

- la gestione e la formazione tecnica nel settore energetico ;

- la sicurezza per la produzione, il trasporto e il transito dell'energia e dei materiali energetici.

ARTICOLO 54

Ambiente

1. Basandosi sulla Carta europea per l'energia, le Parti intensificano e rafforzano la cooperazione in materia di ambiente e di salute delle persone.

2. La cooperazione è intesa a combattere il degrado ambientale mediante, in particolare :

- efficace monitoraggio dei livelli di inquinamento e di valutazione ambientale; un sistema di informazione sullo stato dell'ambiente ;

- lotta contro l'inquinamento locale, regionale e transfrontaliero dell'aria e dell'acqua ;

- ripristino ecologico ;
- produzione e impiego sostenibili, efficaci ed ecologici dell'energia ;
- sicurezza degli impianti industriali ;
- classificazione e manipolazione senza rischi dei prodotti chimici ;
- qualità dell'acqua ;
- riduzione, riciclaggio e corretto smaltimento dei rifiuti, applicazione della convenzione di Basilea ;
- impatto dell'agricoltura sull'ambiente, erosione del suolo e inquinamento da prodotti chimici ;
- protezione delle foreste ;
- salvaguardia delle biodiversità, zone protette ; uso e gestione sostenibili delle risorse biologiche ;
- pianificazione territoriale, compresa la pianificazione edilizia e urbana ;
- uso degli strumenti economici e fiscali ;
- mutamenti climatici globali ;
- educazione e sensibilizzazione in materia di ambiente ;
- applicazione della convenzione di Espoo sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transnazionale.

3. La cooperazione avrà luogo in particolare attraverso :

- la predisposizione di programmi per fronteggiare catastrofi e altre situazioni di emergenza ;
- scambi di informazioni e di esperti, anche per quanto riguarda il trasferimento di tecnologie pulite e l'uso senza rischi e nel rispetto dell'ambiente delle biotecnologie ;

- attività comuni di ricerca ;

  il miglioramento delle leggi avvicinandole alle norme comunitarie ;

- la cooperazione a livello regionale, anche nel quadro dell'Agenzia europea per l'energia, e internazionale ;

- l'elaborazione di strategie, segnatamente per quanto concerne gli aspetti globali e climatici nonché ai fini di uno sviluppo sostenibile ;

- studi sull'impatto ambientale.

ARTICOLO 55

Trasporti

Le Parti sviluppano e intensificano la cooperazione nel settore dei trasporti.

Scopo della cooperazione è tra l'altro, di ristrutturare e ammodernare i sistemi e le reti di trasporto della Repubblica del Kazakistan migliorando e garantendo, all'occorrenza, la compatibilità dei sistemi di trasporto per arrivare a un sistema più globale.

La cooperazione comprende, tra l'altro :

- l'ammodernamento della gestione e del funzionamento del trasporto stradale, ferroviario, portuale e aeroportuale ;

  la modernizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture ferroviarie, fluviali, stradali, portuali e aeroportuali e della navigazione aerea, compresa la modernizzazione dei grandi assi di interesse comune e dei collegamenti transeuropei per i modi di trasporto suddetti;

- la promozione e lo sviluppo del trasporto multimodale ;

- la promozione dei programmi comuni di ricerca e sviluppo ;

- la predisposizione di un contesto legislativo e istituzionale per l'elaborazione e l'applicazione delle varie politiche, compresa la privatizzazione del settore dei trasporti.

ARTICOLO 56

Ricerca spaziale

Compatibilmente con le rispettive competenze della Comunità, degli Stati membri e dell'Agenzia spaziale europea, le Parti favoriscono, se del caso, una cooperazione a lungo termine per la ricerca, lo sviluppo e le applicazioni commerciali nel settore spaziale civile, rivolgendo particolare attenzione alle iniziative che sfruttano appieno la complementarità delle rispettive attività spaziali.

ARTICOLO 57

Servizi postali e telecomunicazioni

Compatibilmente con i rispettivi poteri e con le rispettive competenze, le Parti ampliano e rafforzano la cooperazione al fine di :

- definire politiche e orientamenti per lo sviluppo delle telecomunicazioni e dei servizi postali ;

- definire i principi di una politica tariffaria e della commercializzazione nei settori delle telecomunicazioni e dei servizi postali ;

- favorire lo sviluppo, i progetti e gli investimenti in questi settori ;

- migliorare l'efficienza e la qualità nella fornitura dei servizi, anche liberalizzando le attività dei sottosettori ;

- applicare le tecnologie più avanzate in materia di telecomunicazioni, segnatamente per quanto riguarda il trasferimento elettronico di fondi ;

- gestire in modo ottimale le reti di telecomunicazione ;

- definire una base normativa adeguata per i servizi delle poste e telecomunicazioni e per l'uso di uno spettro a radiofrequenza ;

- impartire la formazione necessaria per gestire i servizi delle poste e telecomunicazioni in normali condizioni di mercato.

ARTICOLO 58

Servizi finanziari

La cooperazione sara segnatamente intesa ad agevolare l'inserimento della Repubblica del Kazakistan nei sistemi di transazioni reciproche universalmente accettati. L'assistenza tecnica si concentrerà su :

- lo sviluppo dei servizi bancari e finanziari nonché di un mercato comune delle risorse creditizie e l'inserimento della Repubblica del Kazakistan in un sistema di transazioni reciproche universalmente accettato ;

- lo sviluppo di un sistema tributario e delle istituzioni fiscali nella Repubblica del Kazakistan, e gli scambi di esperienze e la formazione del personale in materia finanziaria ;

- lo sviluppo dei servizi assicurativi, anche per creare un contesto favorevole alla partecipazione delle società comunitarie alla creazione di "joint-ventures" nel settore assicurativo della Repubblica del Kazakistan, nonché lo sviluppo dell'assicurazione sui crediti all'esportazione.

Tale cooperazione contribuirà in particolare a sviluppare le relazioni tra la Repubblica del Kazakistan e gli Stati membri nel settore dei servizi finanziari.

ARTICOLO 59

Riciclaggio del denaro

1. Le Parti riconoscono la necessità di adoperarsi e di collaborare onde impedire che i loro sistemi finanziari vengano utilizzati per riciclare i proventi delle attività illecite in generale e dei reati connessi alla droga in particolare.

2. La cooperazione nel settore comprende un'assistenza amministrativa e tecnica volta a definire norme adeguate contro il riciclaggio del denaro equivalenti a quelle adottate in materia dalla Comunità e dai consessi internazionali, compresa la Task Force Azione finanziaria (FATF).

ARTICOLO 60

Sviluppo regionale

1. Le Parti intensificano la cooperazione in materia di sviluppo regionale e di pianificazione territoriale.

2. A tal fine, esse favoriscono gli scambi di informazioni tra le autorità nazionali, regionali e locali sulla politica regionale e di pianificazione territoriale e sui metodi di elaborazione delle politiche regionali, insistendo in particolare sullo sviluppo delle zone depresse.

Esse incoraggiano inoltre i contatti diretti tra le rispettive regioni e organizzazioni pubbliche incaricate di programmare lo sviluppo regionale per consentire loro, tra l'altro, di scambiare metodi e mezzi atti ad incentivare lo sviluppo regionale:

ARTICOLO 61

Cooperazione sociale

1. Riguardo alla salute e alla sicurezza le Parti collaborano tra loro al fine di migliorare la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori.

La cooperazione prevede, in particolare, quanto segue :

- istruzione e formazione in materia di sanità e di sicurezza, insistendo sui settori di attività ad alto rischio ;

- sviluppo e promozione di misure preventive per combattere le malattie professionali e altri disturbi dello stesso genere ;

- prevenzione dei principali rischi di incidenti e gestione dei prodotti chimici tossici ;

- ricerca per ampliare le conoscenze sull'ambiente di lavoro nonché sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori.

2. A livello occupazionale, la cooperazione prevede, in particolare, quanto segue :

- l'ottimizzazione del mercato del lavoro ;

- modernizzazione dei servizi di collocamento e di consulenza ;

- pianificazione e gestione dei programmi di ristrutturazione ;

- promozione dello sviluppo dell'occupazione locale ;

- scambio informazioni sui programmi di occupazione flessibile, compresi quelli volti a favorire il lavoro autonomo e l'imprenditoria.

3. Le Parti privilegiano la cooperazione a livello di previdenza sociale che comprende, tra l'altro, la cooperazione nella pianificazione e nell'attuazione delle riforme in materia nella Repubblica del Kazakistan.

Dette riforme dovranno introdurre nella Repubblica del Kazakistan metodi di protezione consoni alle economie di mercato e comprenderanno tutte le forme di previdenza sociale.

ARTICOLO 62

Turismo

Le Parti intensificano e sviluppano la cooperazione tra loro, che comprenderà azioni intese a :

- agevolare il turismo ;
- aumentare gli scambi di informazioni ;
- trasferire il know-how ;
- valutare le possibilità di avviare operazioni congiunte ;
- favorire la cooperazione tra gli enti del turismo ufficiali ;
- impartire la formazione necessaria per sviluppare il turismo.

ARTICOLO 63

Piccole e medie imprese

1. Le Parti cercano di sviluppare e potenziare le piccole e medie imprese e le relative associazioni nonché la cooperazione tra PMI della Comunità e della Repubblica del Kazakistan.

2. E' prevista un'assistenza tecnica in particolare nei seguenti settori :

- definizione di un quadro legislativo per le PMI ;
- creazione di un'infrastruttura adeguata (agenzia di sostegno alle PMI, comunicazioni, assistenza per la creazione di un fondo a favore delle PMI) ;
- sviluppo delle tecnologie.

ARTICOLO 64

Informazione e comunicazione

Le Parti favoriscono l'uso di metodi moderni per il trattamento dell'informazione, anche a livello dei mass media, e un efficace reciproco scambio di informazioni. Si privilegeranno i programmi volti a diffondere tra la popolazione le informazioni di base sulla Comunità e sulla Repubblica del Kazakistan compreso, nei limiti del possibile, l'accesso alle banche dati nel pieno rispetto dei diritti di proprietà intellettuale.

ARTICOLO 65

Tutela dei consumatori

Le Parti collaboreranno strettamente per rendere compatibili i rispettivi sistemi di tutela dei consumatori. Tale cooperazione può comprendere scambi di informazioni sull'elaborazione delle leggi e sulla riforma istituzionale, la creazione di sistemi permanenti di informazione reciproca sui prodotti pericolosi, il miglioramento dell'informazione fornita ai consumatori, segnatamente per quanto riguarda i prezzi, le caratteristiche dei prodotti e i servizi offerti, lo sviluppo degli scambi tra coloro che rappresentano gli interessi dei consumatori, una maggiore compatibilità delle politiche di tutela dei consumatori, l'organizzazione di seminari e cicli di formazione.

ARTICOLO 66

Dogane

1. La cooperazione mira a garantire l'osservanza di tutte le disposizioni che si intende adottare per quanto riguarda gli scambi e la lealtà delle prassi commerciali, nonché a ravvicinare il sistema doganale della Repubblica del Kazakistan a quello della Comunità.

2. La cooperazione comprenderà in particolare :

- scambi di informazioni ;
- il miglioramento dei metodi di lavoro ;
- l'introduzione della nomenclatura combinata e del documento amministrativo unico ;
- il collegamento tra i sistemi di transito della Comunità e della Repubblica del Kazakistan ;
- la semplificazione delle ispezioni e delle formalità riguardo al trasporto delle merci ;
- il sostegno all'introduzione di moderni sistemi informatici per le dogane ;
- l'organizzazione di seminari e di periodi di formazione.

Si fornirà l'assistenza tecnica necessaria.

3. Fatta salva l'ulteriore cooperazione prevista nel presente accordo, in particolare all'articolo 70, l'assistenza reciproca tra le autorità amministrative delle Parti per le questioni doganali è disciplinata dalle disposizioni del protocollo allegato al presente accordo.

ARTICOLO 67

Cooperazione statistica

La cooperazione nel settore mira a creare un sistema statistico efficiente che fornisca i dati statistici affidabili necessari per sostenere e sorvegliare il processo di riforma economica e contribuire allo sviluppo dell'impresa privata nella Repubblica del Kazakistan.

In particolare, le Parti cooperano al fine di :

- adeguare il sistema statistico kazako ai metodi, alle norme e alle classificazioni internazionali ;
- scambiare informazioni statistiche ;

- fornire le informazioni statistiche macro e microeconomiche necessarie per attuare e gestire le riforme economiche.

La Comunità fornisce a tal fine alla Repubblica del Kazakistan l'assistenza tecnica necessaria.

ARTICOLO 68

Economia

Le Parti agevolano il processo di riforma economica e il coordinamento delle politiche economiche collaborando per migliorare la comprensione dei principi alla base delle rispettive economie nonché l'elaborazione e l'attuazione della politica economica nelle economie di mercato. A tal fine, esse si scambiano informazioni sui risultati e sulle prospettive macroeconomici.

La Comunità fornisce assistenza tecnica al fine di :

- aiutare la Repubblica del Kazakistan ad attuare le riforme economiche, anche offrendo consulenze specialistiche ;
- favorire la cooperazione tra gli economisti onde accelerare il trasferimento del know-how per l'elaborazione delle politiche economiche e procedere a una vasta diffusione dei risultati della ricerca in materia.

ARTICOLO 69

Droga

Nell'ambito dei rispettivi poteri e competenze, le Parti cooperano per aumentare l'efficacia e l'efficienza delle politiche e delle misure volte a combattere la produzione, la fornitura e il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, compreso il dirottamento dei precursori chimici verso usi diversi, e per promuovere la prevenzione e la riduzione della domanda di droga. La cooperazione in materia si basa sulla consultazione e su uno stretto coordinamento tra le Parti per quanto riguarda gli obiettivi e le iniziative nei diversi settori connessi alla droga.

ARTICOLO 70

Cooperazione nella prevenzione delle attività illegali

Le Parti collaborano al fine di prevenire le attività illegali quali :

- l'immigrazione e la presenza illegale di persone fisiche della loro nazionalità sui rispettivi territori, tenendo conto del principio e della prassi della riammissione ;
- le attività economiche illegali, compresa la corruzione ;
- il commercio illegale di merci varie, compresi i rifiuti industriali ;
- le contraffazioni ;
- il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope.

La cooperazione nei settori di cui sopra avviene mediante consultazioni reciproche e una stretta interazione; è prevista inoltre un'assistenza tecnica e amministrativa che comprende :

- l'elaborazione della legislazione nazionale per la prevenzione delle attività illecite ;
- la creazione di centri d'informazione ;
- il miglioramento dell'efficienza delle istituzioni incaricate di prevenire le attività illecite ;
- la formazione del personale e il potenziamento delle infrastrutture di ricerca ;
- l'elaborazione di misure reciprocamente accettabili per impedire le attività illecite.

TITOLO VII

COOPERAZIONE CULTURALE

ARTICOLO 71

Le Parti si impegnano a promuovere, incoraggiare e agevolare la cooperazione culturale. All'occorrenza, si potranno estendere alla Repubblica del Kazakistan i programmi di cooperazione culturale della Comunità o di uno o più Stati membri nonché sviluppare altre attività di reciproco interesse.

TITOLO VIII

COOPERAZIONE FINANZIARIA

ARTICOLO 72

Per conseguire gli obiettivi del presente accordo e in conformità degli articoli 73, 74 e 75, la Repubblica del Kazakistan beneficia di assistenza finanziaria temporanea fornita dalla Comunità sotto forma di aiuti non rimborsabili per l'assistenza tecnica intesi ad accelerare la trasformazione economica del paese.

ARTICOLO 73

Detta assistenza finanziaria si svolge nell'ambito del TACIS come disciplinato dal relativo regolamento del Consiglio.

ARTICOLO 74

Gli obiettivi e i settori dell'assistenza finanziaria comunitaria sono stabiliti in un programma indicativo che riflette le priorità concordate tra le Parti in funzione delle esigenze della Repubblica

del Kazakistan, della capacità di assorbimento dei vari settori e dello stato di avanzamento delle riforme. Le Parti ne informano il Consiglio di cooperazione.

ARTICOLO 75

Per consentire un impiego ottimale delle risorse disponibili, le Parti si adoperano affinché i contributi comunitari per l'assistenza tecnica siano erogati in stretto coordinamento con quelli provenienti da altre fonti quali gli Stati membri, altri paesi e organizzazioni internazionali tra cui la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI, GENERALI E FINALI

ARTICOLO 76

E' istituito un Consiglio di cooperazione incaricato di sorvegliare l'attuazione del presente accordo. Il Consiglio si riunisce a livello ministeriale una volta all'anno. Esso esamina tutte le questioni importanti inerenti all'accordo e qualunque altro problema bilaterale o internazionale di reciproco interesse per il conseguimento degli obiettivi dell'accordo. Il Consiglio di cooperazione può formulare opportune raccomandazioni con l'accordo di entrambe le Parti.

ARTICOLO 77

1. Il Consiglio di cooperazione è composto da membri del Consiglio delle Comunità europee e della Commissione delle Comunità europee, da un lato, e da membri del governo della Repubblica del Kazakistan dall'altro.

2. Il Consiglio di cooperazione stabilisce il proprio regolamento interno.

3. Il Consiglio di cooperazione è presieduto a turno da un rappresentante della Comunità e da un membro del governo della Repubblica del Kazakistan.

ARTICOLO 78

1. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Consiglio di cooperazione è assistito da un Comitato di cooperazione composto da rappresentanti di membri del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione delle Comunità europee, da un lato, e da rappresentanti del governo della Repubblica del Kazakistan, normalmente alti funzionari, dall'altro. Il Comitato di cooperazione è presieduto a turno dalla Comunità e dalla Repubblica del Kazakistan.

Il regolamento interno del Consiglio di cooperazione stabilisce i compiti del Comitato di cooperazione, che comprendono la preparazione delle riunioni del Consiglio di cooperazione, e le modalità del suo funzionamento.

2. Il Consiglio di cooperazione può delegare taluni suoi poteri al Comitato di cooperazione, che assicura la continuità tra le riunioni del Consiglio di cooperazione.

ARTICOLO 79

Il Consiglio di cooperazione può decidere di creare tutti i comitati o organi speciali necessari per coadiuvarlo nell'esercizio delle sue funzioni, determinandone la composizione, le mansioni e le modalità di funzionamento.

ARTICOLO 80

Nell'esaminare le questioni sollevate nel quadro del presente accordo in relazione ad una disposizione che si riferisca a un articolo del GATT, il Consiglio di cooperazione tiene conto, per quanto possibile, dell'interpretazione data generalmente a detto articolo del GATT dalle Parti contraenti del GATT.

ARTICOLO 81

E' istituito un Comitato parlamentare di cooperazione, che riunisce e consente scambi di opinioni tra membri del Parlamento kazako e del Parlamento europeo. Tale Comitato stabilisce la frequenza delle proprie riunioni.

ARTICOLO 82

1. Il Comitato parlamentare di cooperazione è composto da membri dei Parlamenti europeo e kazako.

2. Il Comitato parlamentare di cooperazione stabilisce il proprio regolamento interno.

3. Il Comitato parlamentare di cooperazione è presieduto a turno dal Parlamento europeo e dal Parlamento kazako, conformemente al regolamento interno.

ARTICOLO 83

Il Comitato parlamentare di cooperazione può chiedere tutte le informazioni utili per quanto riguarda l'applicazione del presente accordo al Consiglio di cooperazione, che gli fornisce dette informazioni.

Il Comitato parlamentare di cooperazione viene informato delle raccomandazioni del Consiglio di cooperazione.

Il Comitato parlamentare di cooperazione puo presentare raccomandazioni al Consiglio di cooperazione.

ARTICOLO 84

1. Nell'ambito del presente accordo, ciascuna delle Parti si impegna a garantire che le persone fisiche e giuridiche dell'altra Parte possano adire senza discriminazioni, rispetto ai propri cittadini, i competenti organi giudiziari e amministrativi delle Parti per tutelare i loro diritti individuali e di proprieta, inclusi quelli riguardanti la proprietà intellettuale, industriale e commerciale.

2. Nei limiti dei rispettivi poteri, le Parti :

- incoraggiano il ricorso all'arbitrato per la soluzione delle controversie che possono derivare da operazioni commerciali o di cooperazione tra operatori economici della Comunità e della Repubblica del Kazakistan ;

- decidono che, se una vertenza è sottoposta ad arbitrato, ciascuna delle Parti possa scegliere liberamente il proprio arbitro, salvo altrimenti disposto dal regolamento del collegio arbitrale scelto dalle Parti e indipendentemente dalla nazionalità, e che il terzo arbitro o l'arbitro unico possa essere cittadino di un paese terzo ;

- raccomandano ai loro operatori economici di scegliere di comune accordo la legge applicabile ai loro contratti ;

- incoraggiano il ricorso alle norme di arbitrato elaborate dalla Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL) e il ricorso all'arbitrato da parte di ogni organismo di uno Stato firmatario della convenzione per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere adottata a New York il 10 giugno 1958.

ARTICOLO 85

Nessun elemento dell'accordo impedisce a una delle Parti di prendere le misure :

a) che ritiene necessarie per impedire la divulgazione di informazioni contrarie ai propri interessi fondamentali in materia di sicurezza ;

b) inerenti alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico o alla ricerca, allo sviluppo e alla produzione indispensabili per scopi di difesa, purché tali misure non alterino le condizioni di concorrenza rispetto a prodotti non destinati ad usi specificamente militari ;

c) che giudica essenziali per la propria sicurezza in caso di gravi disordini interni tali da compromettere il mantenimento della legalità e dell'ordine, in tempo di guerra o in occasione di gravi tensioni internazionali che possano minacciare lo scoppio di una guerra o per rispettare obblighi assunti al fine di mantenere la pace e la sicurezza internazionale ;

d) che ritiene necessarie per adempiere agli obblighi e agli impegni internazionali sul controllo del duplice uso dei beni e delle tecnologie industriali.

ARTICOLO 86

1. Nei settori contemplati dal presente accordo e fatta salva qualsiasi disposizione speciale ivi contenuta :

- le misure applicate dalla Repubblica del Kazakistan nei confronti della Comunità non devono dar luogo a nessuna discriminazione tra gli Stati membri, i loro cittadini o le loro società o imprese ;

- le misure applicate dalla Comunità nei confronti della Repubblica del Kazakistan non devono dar luogo a nessuna discriminazione tra cittadini kazaki o tra società o imprese kazake.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non pregiudicano il diritto delle Parti di applicare le pertinenti disposizioni della loro normativa fiscale ai contribuenti che non si trovano in situazioni identiche per quanto riguarda il luogo di residenza.

ARTICOLO 87

1. Ciascuna Parte puo adire il Consiglio di cooperazione per qualsiasi controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo.

2. Il Consiglio di cooperazione può risolvere la controversia mediante una raccomandazione.

3. Qualora non sia possibile risolvere la controversia conformemente al paragrafo 2, ciascuna Parte può notificare all'altra la nomina di un conciliatore ; l'altra parte deve designare un secondo conciliatore entro due mesi. Per l'applicazione di questa procedura, la Comunità e gli Stati membri vengono considerati un'unica parte nella controversia.

Il Consiglio di cooperazione designa un terzo conciliatore.

Le raccomandazioni del conciliatore vengono adottate a maggioranza e non sono vincolanti per le Parti.

ARTICOLO 88

Le Parti decidono di consultarsi tempestivamente, attraverso i canali appropriati, su richiesta di una di esse per discutere di tutte le questioni inerenti all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo e di altri aspetti delle loro relazioni.

Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano l'applicazione degli articoli 13, 87 e 93.

ARTICOLO 89

Il trattamento riservato alla Repubblica del Kazakistan ai sensi del presente accordo non può comunque essere più favorevole di quello che gli Stati membri si concedono reciprocamente.

ARTICOLO 90

Ai fini del presente accordo, per "Parti" s'intendono la Repubblica del Kazakistan, da un lato, e la Comunità, gli Stati membri o la Comunità e gli Stati membri, a seconda dei rispettivi poteri, dall'altro.

ARTICOLO 91

Fintantoché le questioni contemplate dal presente accordo sono altresì contemplate nel trattato e nei protocolli della Carta europea dell'energia, a decorrere dalla entrata in vigore di quest'ultime i suddetti trattato e protocolli si applicano, se ivi previsto, a tali questioni.

ARTICOLO 92

Il presente accordo è concluso per un periodo iniziale di dieci anni, dopo di che potrà essere automaticamente rinnovato di anno in anno a condizione che nessuna delle Parti lo denunci dandone notifica per iscritto all'altra Parte sei mesi prima della scadenza.

ARTICOLO 93

1. Le Parti prendono tutte le misure generali o specifiche necessarie per l'adempimento degli obblighi previsti dall'accordo e si adoperano per il conseguimento dei suoi obiettivi.

2. Se una delle Parti ritiene che l'altra sia stata inadempiente a un obbligo previsto dall'accordo puo adottare le misure del caso. Prima di procedere, fatta eccezione per i casi particolarmente urgenti, essa fornisce al Consiglio di cooperazione tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito della situazione onde trovare una soluzione accettabile per le Parti.

Nella scelta delle misure, si privilegiano quelle che meno perturbano il funzionamento dell'accordo. Se l'altra Parte lo richiede, le misure decise vengono comunicate senza indugio al Consiglio di cooperazione.

ARTICOLO 94

Gli allegati I, II e III e il protocollo costituiscono parte integrante del presente accordo.

ARTICOLO 95

Sino a che gli individui e gli operatori economici non godranno di diritti equivalenti ai sensi del presente accordo, quest'ultimo non pregiudicherà i diritti loro garantiti dagli accordi in vigore tra uno o piu Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakistan, dall'altra, fatta eccezione per i settori di competenza comunitaria e fermi restando gli obblighi che l'accordo impone agli Stati membri nei settori di loro competenza.

ARTICOLO 96

Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori cui si applicano i trattati che istituiscono la Comunità europea, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea dell'energia atomica, alle condizioni ivi precisate, e, dall'altro, al territorio della Repubblica del Kazakistan.

ARTICOLO 97

Il Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea è il depositario del presente accordo.

ARTICOLO 98

L'originale del presente accordo è redatto in esemplare unico nelle lingue danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca e kazaka, tutti i testi facenti ugualmente fede, e depositato presso il Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea.

ARTICOLO 99

Il presente accordo è approvato dalle Parti conformemente alle rispettive procedure.

L'accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le Parti notificano al Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea l'avvenuto espletamento delle procedure di cui al 1° comma.

A decorrere dalla sua entrata in vigore il presente accordo sostituisce, per quanto riguarda le relazioni tra la Repubblica del Kazakistan e la Comunità, l'accordo tra la Comunità economica europea, la Comunità europea dell'energia atomica e l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche sugli scambi e sulla cooperazione economica e commerciale, firmato il 18 dicembre 1989 a Bruxelles.

ARTICOLO 100

Qualora, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per l'entrata in vigore del presente accordo, le disposizioni di alcune sue parti siano applicate nel 1994 mediante un accordo interinale tra la Comunità e la Repubblica del Kazakistan, le Parti contraenti decidono che, nella fattispecie, per "data di entrata in vigore dell'accordo" s'intende la data di entrata in vigore dell'accordo interinale.

Elenco degli allegati

Allegato I — Elenco indicativo dei vantaggi concessi dalla Repubblica del Kazakistan agli Stati indipendenti ai sensi dell'articolo 8

Allegato II — Riserve comunitarie a norma dell'articolo 23, paragrafo 1

Allegato III — Convenzioni in materia di diritti di proprietà intellettuale di cui all'articolo 42)

Protocollo relativo all'assistenza reciproca delle autorità amministrative in materia doganale

ALLEGATO I

Elenco indicativo dei vantaggi concessi dalla Repubblica del Kazakistan agli Stati indipendenti a norma dell'articolo 8, paragrafo 3

1. Armenia, Bielorussia, Estonia, Georgia, Lituania, Moldavia, Ucraina, Turkmenistan e Russia
   Non vengono applicati dazi all'importazione.
   Non vengono applicati dazi all'esportazione per le merci fornite nel quadro di accordi di sdoganamento e interstatali entro i volumi ivi stabiliti.
   Non viene applicata l'IVA né alle esportazioni né alle importazioni.
   Non vengono applicate accise alle esportazioni.
   Tutti gli Stati indipendenti - i contingenti di esportazione per i prodotti forniti nel quadro di accordi commerciali e di cooperazione tra Stati vengono aperti come quelli per le forniture destinate alio Stato.

2. Armenia, Bielorussia, Estonia, Georgia, Lituania, Moldavia, Ucraina e Turkmenistan
   I pagamenti possono essere effettuati in rubli
   Russia - i pagamenti possono essere effettuati in rubli o in tenge
   Tutti gli Stati indipendenti - sistema speciale per le operazioni non commerciali, compresi i relativi pagamenti.

3. Tutti gli Stati indipendenti
   Sistema speciale per i pagamenti correnti.

4. Tutti gli Stati indipendenti
   Sistema speciale di prezzi per gli scambi di alcune materie prime e prodotti semilavorati.

5. Tutti gli Stati indipendenti
   Speciali condizioni di transito.

6. Tutti gli Stati indipendenti
   Speciali procedure doganali.

ALLEGATO II

Riserve comunitarie a norma dell'articolo 23, paragrafo 1, lettera b)

Settore minerario

In alcuni Stati membri, può essere necessaria una concessione per consentire a società non CE di acquisire i diritti minerari e di procedere alle attività estrattive.

Pesca

Salvo diverse disposizioni, l'accesso alle e l'uso delle risorse biologiche e delle zone di pesca situate nelle acque marittime sotto la sovranità o la giurisdizione degli Stati membri della Comunità sono limitati ai pescherecci che battono bandiera di uno Stato membro della Comunità e che sono registrati nel territorio comunitario.

Acquisto di beni immobili

In alcuni Stati membri, l'acquisto di beni immobili da parte di società non CE è soggetto a restrizioni.

Servizi audiovisivi compresa la radio

Può essere riservato il trattamento nazionale per la produzione e la distribuzione, comprese le trasmissioni radiotelevisive e le altre forme di diffusione al pubblico, di opere audiovisive che rispondano a determinati criteri di origine.

Servizi di telecomunicazione compresi i servizi mobili e satellitari

Servizi riservati

In alcuni Stati membri l'accesso al mercato per i servizi e le infrastrutture complementari è soggetto a restrizioni.

Servizi professionali

Questi servizi sono riservati alle persone fisiche degli Stati membri, che possono costituire societa a determinate condizioni.

Agricoltura

Alcuni Stati membri non applicano il trattamento nazionale alle società non CE che intendono dedicarsi ad attività agricole. Per l'acquisto di vigneti, le società non CE devono procedere ad una notifica o, a seconda dei casi, ottenere un'autorizzazione.

Agenzie di stampa

In alcuni Stati membri la partecipazione straniera alle case editrici e alle società radiotelevisive e limitata.

ALLEGATO III

Convenzioni sui diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale

(articolo 42)

1. Il paragrafo 2 dell'articolo 42 riguarda le seguenti convenzioni multilaterali :

   - Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (Atto di Parigi, 1971) ;

   - Convenzione internazionale relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione (Roma, 1961) ;

   - Protocollo relativo all'Accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi (Madrid, 1989) ;

   - Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei beni e dei servizi ai fini del marchio registrato (Ginevra, 1977, emendato nel 1979) ;

   - Trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito di microorganismi agli effetti della procedura brevettuale (1977, modificato nel 1980) ;

   - Convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali (UPOV, 1991) (Atto di Ginevra, 1991).

2. Il Consiglio di cooperazione può raccomandare l'applicazione ad altre convenzioni multilaterali del paragrafo 2 dell'articolo 42. In caso di problemi di proprietà intellettuale, industriale e commerciale che abbiano un'incidenza sulle attività commerciali, su richiesta di una delle Parti si tengono urgentemente consultazioni al fine di trovare soluzioni reciprocamente soddisfacenti.

3. Le Parti confermano l'importanza che annettono agli obblighi derivanti dalle seguenti convenzioni multilaterali :

   - Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale (Atto di Stoccolma del 1967, emendato nel 1979) ;

   - Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi (Atto di Stoccolma del 1967, emendato nel 1979) ;

   - Trattato sulla cooperazione in materia di brevetti (Washington 1970, emendato nel 1979 e modificato nel 1984).

4. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Repubblica del Kazakistan concede alle società e ai cittadini della Comunità, per il riconoscimento e la tutela della proprietà intellettuale, industriale e commerciale, un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai paesi terzi nel quadro di accordi bilaterali.

5. Le disposizioni del paragrafo 4 non si applicano ai vantaggi concessi dalla Repubblica del Kazakistan a un paese terzo, su base reciproca, o a un altro paese dell'ex URSS.

PROTOCOLLO
RELATIVO ALL'ASSISTENZA RECIPROCA
TRA LE AUTORITA AMMINISTRATIVE
IN MATERIA DOGANALE

ARTICOLO 1

Definizioni

Ai fini del presente protocollo valgono le seguenti definizioni :

a) "legislazione doganale" le disposizioni, applicabili nei territori delle Parti, che disciplinano l'importazione, l'esportazione, il transito delle merci, nonché l'assoggettamento delle stesse a una qualsiasi altra procedura doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo adottate da dette Parti ;

b) "dazi doganali" : tutti i dazi, le imposte, i diritti o le altre tasse riscossi nei territori delle Parti, in applicazione della legislazione doganale, esclusi i diritti e le tasse il cui importo è limitato ai costi approssimativi dei servizi forniti ;

c) "autorità richiedente" : l'autorità amministrativa competente all'uopo designata da una Parte contraente, che presenta una domanda di assistenza in materia doganale ;

d) "autorità interpellata" : l'autorità amministrativa competente all'uopo designata da una Parte contraente, che riceve una richiesta di assistenza in materia doganale ;

e) "infrazione" : ogni violazione della legislazione doganale ovvero ogni tentata violazione di detta legislazione.

ARTICOLO 2

Campo di applicazione

1. Nei limiti delle loro competenze, le Parti si prestano assistenza reciproca nei modi e alle condizioni specificati nel presente protocollo per garantire la corretta applicazione della normativa doganale, in particolare per quanto concerne la prevenzione, l'individuazione e l'esame delle violazioni di detta legislazione.

2. L'assistenza in materia doganale prevista dal presente protocollo si applica ad ogni autorità amministrativa delle Parti competente per l'applicazione dello stesso. Essa non pregiudica le norme che disciplinano l'assistenza reciproca in materia penale né copre le informazioni ottenute grazie a poteri esercitati su richiesta dell'autorità giudiziaria salvo accordo di detta autorità.

ARTICOLO 3

Assistenza su richiesta

1. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata fornisce tutte le informazioni pertinenti che consentono all'autorità richiedente di garantire la corretta applicazione della normativa doganale, comprese le informazioni riguardanti le operazioni registrate o programmate che violino o possano violare detta legislazione.

2. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata le comunica se le merci esportate dal territorio di una delle Parti sono state correttamente importate nel territorio dell'altra parte, precisando, se del caso, la procedura doganale applicata alle merci.

3. Su domanda dell'autorità richiedente,.l'autorità interpellata prende le misure necessarie per garantire che siano tenute sotto controllo :

a) le persone fisiche o giuridiche in merito alle quali sussistano fondati motivi di ritenere che violino o abbiano violato la normativa doganale ;

b) i luoghi dove partite di merci sono state immagazzinate in modo da fare legittimamente supporre che sono destinate ad operazioni contrarie alla legislazione doganale dell'altra Parte ;

c) i movimenti di merci per i quali sia stata segnalata la possibilità che diano luogo a sostanziali infrazioni della normativa doganale ;

d) i mezzi di trasporto per i quali vi sono fondati motivi di ritenere che siano stati, siano ovvero possano essere utilizzati per violare la normativa doganale.

ARTICOLO 4

Assistenza spontanea

Le Parti si prestano assistenza reciproca, senza richiesta preventiva e in conformità delle rispettive leggi, norme e altri strumenti giuridici e qualora lo considerino necessario per la corretta applicazione della normativa doganale, in particolare allorché ricevono informazioni riguardanti :

- operazioni per le quali sia stata violata, si violi o si possa violare tale legislazione e che possano interessare le altre Parti ;
- nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare dette operazioni ;
- merci note per essere soggette a sostanziali infrazioni della normativa doganale.

ARTICOLO 5

Consegna/Notifica

Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata, conformemente alla propria legislazione, prende tutte le misure necessarie per

- consegnare tutti i documenti e
- notificare tutte le decisioni

che rientrano nel campo di applicazione del presente protocollo ad un destinatario, residente o stabilito sul suo territorio. In tal caso, si applica l'articolo 6, paragrafo 3.

ARTICOLO 6

Forma e contenuto delle domande di assistenza

1. Le domande inoltrate conformemente al presente protocollo sono presentate per iscritto. Ad esse vengono allegati i documenti necessari al loro espletamento. Qualora l'urgenza della situazione lo richieda, possono essere accettate domande orali le quali, tuttavia, devono essere immediatamente confermate per iscritto.

2. Le domande presentate conformemente al paragrafo 1 del presente articolo devono contenere le seguenti informazioni :

a) l'autorità richiedente che presenta la domanda ;

b) la misura richiesta ;

c) l'oggetto e il motivo della domanda ;

d) le leggi, le norme e gli altri elementi giuridici in questione ;

e) ragguagli il più possibile esatti ed esaurienti sulle persone fisiche o giuridiche oggetto d'indagine ;

f) una sintesi dei fatti e delle indagini già svolte, salvo per i casi di cui all'articolo 5.

3. Le domande sono presentate in una delle lingue ufficiali dell'autorità interpellata o in una lingua concordata con detta autorità.

4. Se la domanda non risponde ai requisiti formali stabiliti può esserne richiesta la correzione o il completamento ; tuttavia possono essere disposte misure cautelative.

ARTICOLO 7

Adempimento delle domande

1. Per soddisfare le domande di assistenza l'autorità interpellata ovvero, qualora essa non possa agire direttamente, il servizio amministrativo al quale la domanda è stata indirizzata da parte di detta autorità, procede, nell'ambito delle proprie competenze e delle risorse disponibili, come se agisse per proprio conto o su domanda di altre autorità della stessa Parte, fornendo informazioni già in suo possesso, svolgendo adeguate indagini o disponendone l'esecuzione.

2. Le domande di assistenza saranno adempiute conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e agli altri strumenti giuridici della Parte interpellata.

3. I funzionari debitamente autorizzati di una Parte possono, d'intesa con l'altra Parte interessata e alle condizioni da questa stabilite, ottenere dagli uffici dell'autorità interpellata o di un'altra autorità, della quale l'autorità interpellata è responsabile, le informazioni sulle infrazioni della normativa doganale che occorrono all'autorità richiedente ai fini del presente protocollo.

4. I funzionari di una Parte, d'intesa con l'altra Parte, possono essere presenti alle indagini condotte nel territorio di quest'ultima.

ARTICOLO 8

Forma in cui devono essere comunicate le informazioni

1. L'autorità interpellata comunica i risultati delle indagini all'autorità richiedente sotto forma di documenti, copie autenticate di documenti, relazioni e simili.

2. I documenti di cui al paragrafo 1 possono essere sostituiti da informazioni computerizzate prodotte in qualsiasi forma per gli stessi fini.

ARTICOLO 9

Eccezioni all'obbligo di fornire assistenza

1. Le Parti possono rifiutare di prestare assistenza, come disposto nel presente protocollo, qualora ciò possa :

a) pregiudicare la sovranità, l'ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali ; o

b) riguardare norme valutarie o fiscali, fuori dall'ambito della normativa relativa ai dazi doganali ; ovvero

c) violare un segreto industriale, commerciale o professionale.

2. Qualora l'autorità richiedente solleciti un'assistenza che non sarebbe in grado di fornire se le venisse richiesto, fa presente tale circostanza nella sua domanda. Spetta quindi all'autorità interpellata decidere come rispondere a detta domanda.

3. Se l'assistenza è rifiutata o negata, la decisione e le sue motivazioni devono essere notificate senza indugio all'autorità richiedente.

ARTICOLO 10

Obbligo di osservare la riservatezza

1. Tutte le informazioni comunicate in qualsiasi forma ai sensi del presente protocollo sono di natura riservata. Esse sono coperte dal segreto d'ufficio e sono tutelate dalle rispettive leggi applicabili nel territorio della Parte che le ha ricevute e dalle corrispondenti disposizioni cui debbono conformarsi le autorità comunitarie.

2. I dati nominativi non vengono trasmessi se vi sono fondati motivi di ritenere che il trasferimento o l'uso di questi dati sarebbe contrario ai principi giuridici di base di una delle Parti, e soprattutto che la persona in questione verrebbe indebitamente lesa. Su richiesta, la Parte che riceve i dati informa la Parte che li ha forniti dell'uso fattone e dei risultati ottenuti.

3. I dati nominativi possono essere trasmessi solo alle autorità doganali e, se necessario per procedimenti penali, al pubblico ministero e alle autorità giudiziarie. Le altre persone o autorità possono ottenere queste informazioni solo previa autorizzazione dell'autorità che le fornisce.

4. La Parte che fornisce le informazioni ne verifica l'accuratezza prima di trasferirle. Qualora le informazioni fornite risultino inesatte o da depennare, la Parte che le ha ricevute ne viene informata senza indugio ed è tenuta ad effettuare la correzione o la rimozione.

5. Fatti salvi i casi in cui prevale il pubblico interesse, la persona in questione può richiedere informazioni sulle basi di dati e sui loro scopi.

ARTICOLO 11

Uso delle informazioni

1. Le informazioni ottenute possono utilizzarsi solo ai fini del presente protocollo; le Parti possono utilizzarle per altri fini solo previo consenso scritto dell'autorità amministrativa che le ha fornite e sono soggette a tutte le restrizioni stabilite da detta autorità.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non ostano all'uso delle informazioni in azioni giudiziarie o amministrative promosse a seguito della mancata osservanza della normativa doganale.

3. Nei loro documenti probatori, nelle loro relazioni e testimonianze, nonché nei procedimenti e nelle azioni penali promossi dinanzi al tribunale, le Parti possono utilizzare come prova le informazioni ottenute e i documenti consultati conformemente alle disposizioni del presente protocollo.

ARTICOLO 12

Esperti e testimoni

Un funzionario dell'autorità interpellata può essere autorizzato a comparire, nei limiti dell'autorizzazione concessa, in qualità di esperto o testimone in azioni giudiziarie o amministrative riguardanti le materie di cui al presente protocollo nella giurisdizione di un'altra Parte e produrre oggetti, documenti ovvero loro copie autenticate che possano occorrere nel procedimento. Nella richiesta di comparizione deve essere specificamente indicato su quale argomento e a quale titolo il funzionario sarà interrogato.

ARTICOLO 13

Spese di assistenza

Le Parti rinunciano reciprocamente a tutte le richieste di rimborso delle spese sostenute in virtù del presente protocollo, escluse, a seconda dei casi, le spese per esperti e testimoni nonché per gli interpreti e traduttori che non dipendono da pubblici servizi.

ARTICOLO 14

Esecuzione

1. La gestione del presente protocollo è affidata alle autorità doganali centrali della Repubblica del Kazakistan, da una parte, e ai competenti servizi della Commissione delle Comunità europee e, se del caso, alle autorità doganali degli Stati membri dell'Unione europea, dall'altra. Essi decidono in merito a tutte le misure pratiche e alle disposizioni necessarie per la sua applicazione, tenendo in considerazione le norme in materia di protezione dei dati. Essi possono raccomandare ai competenti organismi le modifiche del presente protocollo che ritengano necessarie.

2. Le Parti si consultano e si tengono reciprocamente informate in merito alle norme specifiche di esecuzione adottate conformemente alle disposizioni del presente protocollo.

ARTICOLO 15

Complementarità

1. Il presente protocollo completa e non pregiudica l'applicazione di qualsiasi accordo di assistenza reciproca che sia stato concluso o possa essere concluso tra uno o più Stati membri dell'Unione europea e la Repubblica del Kazakistan. Inoltre esso non osta all'ampliamento dell'assistenza reciproca concessa ai sensi di detti accordi.

2. Fatto salvo l'articolo 11, detti accordi non recano pregiudizio alle disposizioni della Comunità che disciplinano la comunicazione, tra i competenti servizi della Commissione e le autorità doganali degli Stati membri, di tutte le informazioni ottenute in materia doganale che possano interessare la Comunità.

ATTO FINALE

I plenipotenziari :

DEL REGNO DEL BELGIO,

DEL REGNO DI DANIMARCA,

DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

DELLA REPUBBLICA ELLENICA,

DEL REGNO DI SPAGNA,

DELLA REPUBBLICA FRANCESE,

DELL'IRLANDA,

DELLA REPUBBLICA ITALIANA,

DEL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO,

DEL REGNO DEI PAESI BASSI,

DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE,

DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

DEL REGNO DI SVEZIA,

DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

Parti contraenti del trattato che istituisce la COMUNITA EUROPEA, del trattato che istituisce la COMUNITA EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO e del trattato che istituisce la COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA,

in appresso denominati "Stati membri", e

della COMUNITA EUROPEA, della COMUNITA EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO e della COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA, in appresso denominate "la Comunità",

da una parte, e

il plenipotenziario della Repubblica del Kazakistan,

dall'altra,

riuniti a Bruxelles il giorno 23 gennaio millenovecentonovantacinque per la firma dell'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakistan, dall'altra, in appresso denominato "accordo", hanno adottato i testi seguenti :

l'Accordo, compresi i suoi allegati e il protocollo relativo all'assistenza reciproca in materia doganale.

I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunità e i plenipotenziari della Repubblica del Kazakistan hanno adottato i testi delle dichiarazioni comuni elencate in appresso e accluse al presente Atto finale :

Dichiarazione comune relativa all'articolo 13 dell'accordo

Dichiarazione comune relativa all'articolo 23 dell'accordo

Dichiarazione comune relativa al concetto di "controllo" di cui all'articolo 25, lettera b) e all'articolo 36 dell'accordo

Dichiarazione comune relativa all'articolo 42 dell'accordo

Dichiarazione comune relativa all'articolo 93 dell'accordo

I Plenipotenziari degli Stati membri e della Comunità ed i Plenipotenziari della Repubblica del Kazakistan hanno inoltre preso atto della dichiarazione del governo francese allegata al presente Atto finale :

Dichiarazione del governo francese relativa ai propri paesi e territori d'oltremare.

DICHIARAZIONE COMUNE

RELATIVA ALL'ARTICOLO 13

La Comunità e il Kazakistan dichiarano che il testo della clausola di salvaguardia non concede il trattamento del GATT in materia.

DICHIARAZIONE COMUNE

RELATIVA ALL'ARTICOLO 23

Fatte salve le disposizioni degli articoli 37 e 40, le Parti decidono che l'espressione "conformemente alle rispettive legislazioni e normative" di cui ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 23 significa che ciascuna Parte può regolamentare lo stabilimento e l'attività delle società sul suo territorio, purché non introducano, per lo stabilimento e l'attività delle società dell'altra Parte, altre riserve al trattamento non meno favorevole di quello concesso alle sue società o alle società, consociate o filiali di paesi terzi.

DICHIARAZIONE COMUNE

RELATIVA AL CONCETTO DI "CONTROLLO"

DI CUI AGLI ARTICOLI 25, LETTERA b) E 36

1. Le Parti confermano che la questione del controllo dipenderà dalle circostanze oggettive del caso specifico.

2. Ad esempio, una società verrà considerata "controllata" da un'altra società, e quindi una sua consociata, se :

- l'altra società detiene direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto o se

- l'altra società ha il diritto di nominare o licenziare la maggior parte degli amministratori, dei dirigenti o dei supervisori ed è al tempo stesso un'azionista o un membro della consociata.

3. Le Parti concordano nel ritenere non esaurienti i criteri del paragrafo 2.

DICHIARAZIONE COMUNE
RELATIVA ALL'ARTICOLO 42

Le Parti convengono che, ai sensi dell'accordo, la proprietà intellettuale, industriale e commerciale include in particolare i diritti d'autore, anche per i programmi informatici, e i diritti connessi, i diritti relativi ai brevetti, ai disegni industriali, alle indicazioni geografiche, comprese le denominazioni di origine, ai marchi di fabbrica e di identificazione dei servizi, alle topografie dei circuiti integrati e la tutela contro la concorrenza sleale di cui all'articolo 10 bis della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale e delle informazioni riservate sul know-how.

DICHIARAZIONE COMUNE
RELATIVA ALL'ARTICOLO 93

Per la corretta interpretazione e per l'applicazione pratica dell'accordo, le Parti decidono che per "casi particolarmente urgenti" di cui all'articolo 93 dell'accordo s'intendono i casi di grave violazione dell'accordo ad opera di una delle Parti. Una grave violazione dell'accordo consiste :

a) in una denuncia dell'accordo non sancita dalle norme generali della legislazione internazionale

o

b) nella violazione degli elementi di base dell'accordo di cui all'articolo 2.

DICHIARAZIONE
DEL GOVERNO FRANCESE

La Repubblica francese nota che l'accordo di partenariato e cooperazione con la Repubblica del Kazakistan non si applica ai paesi e territori d'oltremare associati alla Comunità europea a norma del trattato che istituisce la Comunità europea.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1707):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DINI) il 1° luglio 1996.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 25 luglio 1996, con pareri delle commissioni I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII e XIII.

Esaminato dalla III commissione il 12 settembre 1996.

Esaminato in aula e approvato il 19 settembre 1996.

Senato della Repubblica (atto n. 1338):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 28 ottobre 1996, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 3ª commissione il 22 gennaio 1997.

Relazione scritta annunciata il 23 gennaio 1997 (atto n. 1338/*A* - relatore sen. BRATINA).

Esaminato in aula e approvato il 25 febbraio 1997.

97G0088

LEGGE 4 marzo 1997, n. 64.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bielorussia, dall'altra, con otto allegati, protocollo relativo all'assistenza reciproca tra le autorità amministrative in materia doganale, atto finale e scambio di lettere tra la Comunità e la Repubblica di Bielorussia relativo allo stabilimento di società, fatto a Bruxelles il 6 marzo 1995.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bielorussia, dall'altra, con otto allegati, protocollo relativo all'assistenza reciproca tra le autorità amministrative in materia doganale, atto finale e scambio di lettere tra la Comunità e la Repubblica di Bielorussia relativo allo stabilimento di società, fatto a Bruxelles il 6 marzo 1995.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 108 dello stesso accordo.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 10 milioni annue a decorrere dal 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 marzo 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

ACCORDO DI PARTENARIATO E DI COOPERAZIONE
TRA LE COMUNITA' EUROPEE
E I LORO STATI MEMBRI, DA UNA PARTE,
E LA REPUBBLICA DI BIELORUSSIA, DALL'ALTRA

IL REGNO DEL BELGIO,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

Parti contraenti del trattato che istituisce la Comunità europea, del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

in appresso denominati "Stati membri", e

la COMUNITA' EUROPEA, la COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO e la COMUNITA' EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA ,

in appresso denominate "la Comunità",

da una parte,

e la REPUBBLICA DI BIELORUSSIA,

dall'altra,

CONSIDERATI i legami che uniscono la Comunità, gli Stati membri e la Repubblica di Bielorussia nonché i loro valori comuni,

RICONOSCENDO che la Comunità e la Repubblica di Bielorussia desiderano rafforzare detti legami e avviare attività di partenariato e di cooperazione al fine di approfondire e ampliare le relazioni instaurate in passato, segnatamente dall'accordo sugli scambi e sulla cooperazione commerciale ed economica firmato il 18 dicembre 1989 tra la Comunità economica europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, dall'altra,

VISTO l'impegno della Comunità, degli Stati membri e della Repubblica di Bielorussia a rafforzare le libertà politiche ed economiche che costituiscono il vero fondamento del partenariato,

VISTO l'impegno delle Parti a promuovere la pace e la sicurezza a livello internazionale nonché la composizione pacifica delle vertenze, e a collaborare a tal fine nel quadro delle Nazioni Unite e della Conferenza sulla sicurezza e sulla cooperazione in Europa,

COMPIACIUTE del fatto che la Repubblica di Bielorussia abbia deciso di aderire al Trattato di non proliferazione delle armi nucleari, al Trattato di riduzione delle armi strategiche e al Protocollo di Lisbona,

CONSIDERATO il deciso impegno della Comunità, degli Stati membri e della Repubblica di Bielorussia per la piena applicazione di tutti i principi e disposizioni contenuti nell'Atto finale della Conferenza sulla sicurezza e sulla cooperazione in Europa (CSCE), nei documenti conclusivi delle riunioni successive di Madrid e di Vienna, nel documento della conferenza CSCE di Bonn sulla cooperazione economica, nella Carta di Parigi per una nuova Europa e nel documento CSCE di Helsinki del 1992 intitolato "Le sfide del cambiamento",

RICONOSCENDO in tale contesto che, sostenendo l'indipendenza, la sovranità e l'integrità territoriale della Repubblica di Bielorussia, si contribuirà a tutelare la pace e la stabilità nell'Europa centrale e orientale e nell'intero continente europeo,

RIBADENDO che la Comunità, gli Stati membri e la Repubblica di Bielorussia si impegnano a rispettare la Carta europea per l'energia e la dichiarazione della Conferenza di Lucerna dell'aprile 1993,

PERSUASE della capitale importanza dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti dell'uomo, segnatamente quelli delle minoranze, dell'instaurazione di un sistema pluripartitico con elezioni libere e democratiche e di una liberalizzazione economica volta a creare un'economia di mercato,

RITENENDO che la piena applicazione dell'accordo di partenariato e di cooperazione sia indissociabile dal e contribuisca al proseguimento e al completamento delle riforme politiche, economiche e giuridiche nella Repubblica di Bielorussia, nonché all'introduzione dei fattori necessari alla cooperazione, soprattutto alla luce delle conclusioni della Conferenza CSCE di Bonn,

DESIDEROSE di promuovere il processo di cooperazione regionale con i paesi limitrofi nei settori contemplati dal presente accordo al fine di favorire la prosperità e la stabilità nella regione,

DESIDEROSE di avviare e approfondire un dialogo politico regolare sulle questioni bilaterali e internazionali di reciproco interesse,

TENENDO CONTO della disponibilità della Comunità a sviluppare una cooperazione economica e a fornire l'assistenza tecnica necessaria,

TENENDO PRESENTE che l'accordo favorirà la partecipazione della Repubblica di Bielorussia alla sempre maggiore cooperazione con i paesi limitrofi nonché la sua integrazione nell'economia mondiale,

RICONOSCENDO le trasformazioni in atto nel sistema politico ed economico della Repubblica di Bielorussia nonché le sue iniziative volte a trasformare l'economia in un'economia di mercato,

CONSIDERATO l'impegno delle Parti a liberalizzare gli scambi in base ai principi contenuti nell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) e che reggono l'Organizzazione mondiale per il commercio (OMC),

CONSAPEVOLI della necessità di migliorare gradatamente le condizioni per le attività commerciali e gli investimenti, per lo stabilimento e l'attività delle società, la manodopera, i servizi e i movimenti di capitali,

PERSUASE che il presente accordo creerà un nuovo clima per le relazioni economiche tra le Parti e in particolare per lo sviluppo degli scambi e degli investimenti, indispensabili per la ristrutturazione economica e per la modernizzazione tecnologica,

DESIDEROSE di avviare una stretta cooperazione in materia di tutela ambientale, tenendo conto dell'interdipendenza esistente tra le Parti in questo settore,

DESIDEROSE di avviare una cooperazione culturale e di migliorare il flusso delle informazioni,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

E' istituito un partenariato tra la Comunità e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bielorussia, dall'altra. Gli obiettivi del partenariato sono:

- fornire un contesto appropriato per il dialogo politico tra le Parti al fine di instaurare relazioni politiche,

- promuovere scambi commerciali e investimenti reciprocamente vantaggiosi e relazioni economiche armoniose tra le Parti ai fini di uno sviluppo economico sostenibile,

- gettare le basi per una cooperazione a carattere legislativo, economico, sociale, finanziario, scientifico e tecnico e culturale,

- sostenere le iniziative prese dalla Repubblica di Bielorussia per consolidare la democrazia, sviluppare l'economia e portare a termine il passaggio all'economia di mercato.

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

ARTICOLO 2

Il rispetto della democrazia, dei principi del diritto internazionale e dei diritti dell'uomo definito, in particolare, nell'Atto finale di Helsinki e nella Carta di Parigi per una nuova Europa, nonché i principi dell'economia di mercato, compresi quelli enunciati nei documenti della Conferenza CSCE di Bonn, sono alla base delle politiche interna ed estera delle Parti e costituiscono un elemento fondamentale del partenariato e del presente accordo.

ARTICOLO 3

Le Parti ritengono fondamentale, per la futura prosperità e stabilità dell'ex Unione Sovietica, che i nuovi Stati indipendenti sorti dopo lo scioglimento dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche (in appresso denominati "Stati indipendenti") mantengano e sviluppino la cooperazione tra di essi conformemente ai principi dell'Atto finale di Helsinki e alla legislazione internazionale, in uno spirito di buon vicinato, e che moltiplichino gli sforzi per promuovere questo processo.

ARTICOLO 4

Le Parti si impegnano, soprattutto quando il processo di riforma economica nella Repubblica di Bielorussia sarà ulteriormente progredito, ad esaminare la possibilità di ampliare i titoli pertinenti dell'accordo, segnatamente il Titolo III e l'articolo 50, per instaurare fra di esse una zona di libero scambio. Il Consiglio di cooperazione di cui all'articolo 85 può fare alle Parti raccomandazioni al riguardo. Agli eventuali ampliamenti si potrà procedere soltanto previo accordo tra le Parti conformemente alle rispettive procedure. Le Parti si consulteranno nel 1998 per decidere se le circostanze, e in particolare i progressi compiuti dalla Repubblica di Bielorussia nell'attuare le riforme economiche orientate verso il mercato e le condizioni economiche prevalenti a quel momento, consentono di avviare negoziati per la creazione della zona di libero scambio.

ARTICOLO 5

Le Parti si impegnano ad esaminare insieme e a concordare le eventuali modifiche da apportare a qualsiasi parte dell'accordo per le mutate circostanze, in particolare a seguito dell'adesione della Repubblica di Bielorussia al GATT/OMC. Il primo esame avverrà dopo tre anni dall'entrata in vigore dell'accordo oppure, se questa data è precedente, nel momento in cui la Repubblica di Bielorussia diventerà Parte contraente del GATT/OMC.

TITOLO II

DIALOGO POLITICO

ARTICOLO 6

Le Parti avviano un regolare dialogo politico, che svilupperanno e intensificheranno in seguito per accompagnare e consolidare il ravvicinamento tra la Comunità e la Repubblica di Bielorussia, sostenere i mutamenti democratici in corso nella vita politica e il processo di riforma economica in questo paese e contribuire ad instaurare nuove forme di cooperazione. Detto dialogo politico:

- rafforzerà i vincoli della Repubblica di Bielorussia con la Comunità e con i suoi Stati membri, e quindi con tutte le nazioni democratiche considerate globalmente. La convergenza economica raggiunta grazie al presente accordo consentirà di intensificare le relazioni politiche;

- condurrà ad una progressiva convergenza delle posizioni sulle questioni internazionali di reciproco interesse aumentando così la sicurezza e la stabilità;

- impegnerà le Parti a collaborare per il rafforzamento della stabilità e della sicurezza in Europa, l'osservanza dei principi della democrazia, il rispetto e la tutela dei diritti dell'uomo, segnatamente quelli delle minoranze; all'occorrenza, saranno previste consultazioni sulle questioni pertinenti.

ARTICOLO 7

A livello ministeriale, il dialogo politico si svolgerà nell'ambito del Consiglio di cooperazione e, previo mutuo accordo, in altre occasioni.

ARTICOLO 8

Le Parti creeranno altre procedure e altri meccanismi per il dialogo politico, segnatamente:

- organizzando incontri regolari a livello di alti funzionari tra rappresentanti della Comunità e dei suoi Stati membri, da una parte, e della Repubblica di Bielorussia, dall'altra;

- avvalendosi pienamente di tutti i canali diplomatici, compresi gli opportuni contatti bilaterali e multilaterali quali le Nazioni Unite, le sessioni della CSCE ecc.;

- scambiandosi informazioni sulle questioni di reciproco interesse inerenti alla cooperazione politica in Europa;

- utilizzando qualsiasi altro mezzo che possa contribuire a consolidare e a sviluppare il dialogo politico.

ARTICOLO 9

A livello parlamentare, il dialogo politico si svolgerà nell'ambito del comitato parlamentare di cooperazione creato a norma dell'articolo 90.

TITOLO III

SCAMBI DI MERCI

ARTICOLO 10

1. Le Parti si concedono reciprocamente il trattamento della nazione più favorita a norma dell'articolo 1, paragrafo 1 del GATT.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo non si applicano:

a) ai vantaggi concessi al fine di creare un'unione doganale o una zona di libero scambio oppure in seguito alla creazione di detta unione o di detta zona;

b) ai vantaggi concessi a paesi particolari conformemente al GATT e ad altre intese internazionali a favore dei paesi in via di sviluppo;

c) ai vantaggi concessi ai paesi limitrofi per agevolare il traffico frontaliero.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 e dell'articolo 11, paragrafo 2 non si applicano, per un periodo transitorio che scadrà il 31 dicembre 1998 o, se precedente, al momento dell'adesione della Repubblica di Bielorussia al GATT, ai vantaggi definiti nell'allegato I concessi dalla Repubblica di Bielorussia agli altri Stati indipendenti a decorrere dal giorno che precede l'entrata in vigore dell'accordo.

ARTICOLO 11

1. Le Parti convengono che la libertà di transito delle merci è fondamentale per conseguire gli obiettivi del presente accordo.

A tale riguardo, ciascuna delle Parti garantisce il transito senza restrizioni attraverso il suo territorio per le merci originarie del territorio doganale o destinate al territorio doganale dell'altra Parte.

2. Le norme di cui all'articolo V, paragrafi 2, 3, 4 e 5 del GATT sono applicabili fra le Parti.

3. Le disposizioni del presente articolo lasciano impregiudicate tutte le norme speciali relative a settori particolari quali i trasporti o a determinati prodotti concordati tra le Parti.

ARTICOLO 12

Fatti salvi i diritti e gli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali sull'ammissione temporanea delle merci a cui hanno aderito entrambe le Parti, queste ultime si concedono reciprocamente l'esenzione dagli oneri all'importazione e dai dazi sulle merci in ammissione temporanea, nei casi e secondo le procedure previsti da qualsiasi altra convenzione in materia a cui abbiano aderito conformemente alle rispettive legislazioni. Si terrà conto delle condizioni in cui le Parti hanno accettato gli obblighi derivanti da tale convenzione.

ARTICOLO 13

Le merci originarie della Repubblica di Bielorussia e della Comunità vengono importate, rispettivamente, nella Comunità e nella Repubblica di Bielorussia in esenzione da restrizioni quantitative, fatte salve le disposizioni degli articoli 17, 20 e 21, le disposizioni dell'allegato II del presente accordo e le disposizioni degli articoli 77, 81, 244, 249 e 280 degli atti di adesione della Spagna e del Portogallo alla Comunità europea.

ARTICOLO 14

1. I prodotti del territorio di una Parte importati nel territorio dell'altra Parte non sono soggetti né direttamente né indirettamente a tasse interne o ad altri oneri interni di nessuna specie, fatta eccezione per quelli applicati, direttamente o indirettamente, ai prodotti interni simili.

2. A questi prodotti viene inoltre concesso un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai prodotti simili di origine nazionale conformemente a tutte le leggi, normative e condizioni specifiche per la vendita interna, la messa in vendita, l'acquisto, il trasporto, la distribuzione o l'uso di questi prodotti. Le disposizioni del presente paragrafo non pregiudicano l'applicazione dei vari oneri relativi al trasporto interno basati esclusivamente sulla gestione economica del mezzo di trasporto e non sulla nazionalità del prodotto.

3. L'articolo III, paragrafi 8, 9 e 10 del GATT si applica, mutatis mutandis, tra le Parti.

ARTICOLO 15

I seguenti articoli del GATT si applicano, mutatis mutandis, tra le Parti:

i) Articolo VII, paragrafi 1, 2, 3, 4a, 4b, 4d e 5;

ii) Articolo VIII;

iii) Articolo IX;

iv) Articolo X.

ARTICOLO 16

Le merci vengono commercializzate tra le Parti ai prezzi di mercato.

ARTICOLO 17

1. Se un prodotto viene importato nel territorio di una delle Parti in quantitativi talmente aumentati o in condizioni tali da provocare o da minacciare di provocare grave pregiudizio ai produttori nazionali di prodotti simili o direttamente concorrenti, la Comunità o la Repubblica di Bielorussia, a seconda dei casi, possono prendere le misure opportune attenendosi alle seguenti procedure e condizioni.

2. Prima di prendere qualsiasi provvedimento, oppure subito dopo in caso di applicazione del paragrafo 4, la Comunità o la Repubblica di Bielorussia, a seconda dei casi, fornisce al Comitato di cooperazione tutte le informazioni utili al fine di trovare una soluzione accettabile per entrambe le Parti.

3. Se, al termine delle consultazioni, le Parti non dovessero giungere, entro 30 giorni dalla data in cui è stato adito il Comitato di cooperazione, ad un accordo sulle misure necessarie per porre rimedio alla situazione, la Parte che ha chiesto le consultazioni può limitare le importazioni dei prodotti interessati nella misura e per il periodo necessari onde evitare il pregiudizio o porvi rimedio, oppure prendere altre misure appropriate.

4. In circostanze critiche, quando il ritardo provocherebbe danni difficilmente riparabili, le Parti possono prendere le misure del caso prima delle consultazioni, a condizione che queste ultime vengano proposte subito dopo l'adozione delle succitate misure.

5. Nello scegliere le misure previste dal presente articolo, le Parti contraenti privilegiano quelle meno pregiudizievoli per il conseguimento degli obiettivi dell'accordo.

ARTICOLO 18

Il presente Titolo, e in particolare l'articolo 17, non pregiudicano né compromettono minimamente l'adozione, ad opera di una delle Parti, di misure antidumping o compensative conformemente all'articolo VI del GATT, all'accordo sull'applicazione dell'articolo VI del GATT, all'accordo sull'interpretazione e sull'applicazione degli articoli VI, XVI e XXIII del GATT o alla relativa legislazione interna.

Per quanto riguarda le inchieste antidumping o antisovvenzioni, ciascuna Parte accetta di esaminare le richieste dell'altra e di informare le parti interessate degli elementi e delle considerazioni principali in base ai quali verrà presa la decisione definitiva. Prima di istituire dazi antidumping o compensativi, ciascuna Parte fa il possibile per risolvere il problema in modo costruttivo.

ARTICOLO 19

Il presente accordo lascia impregiudicati i divieti o le restrizioni all'importazione, all'esportazione o al transito giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, dalla tutela della vita e della salute delle persone, degli animali o delle piante, dalla tutela delle risorse naturali, dalla protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, dalla tutela della proprietà intellettuale, industriale o commerciale oppure da norme relative all'oro e all'argento. Tuttavia, tali divieti e restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra le Parti.

ARTICOLO 20

Il presente Titolo non si applica agli scambi di prodotti tessili che rientrano nei capitoli 50-63 della nomenclatura combinata, disciplinati da un accordo a parte siglato il 1° aprile 1993 e applicato in via provvisoria dal 1° gennaio 1993.

ARTICOLO 21

1. Gli scambi dei prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio sono disciplinati dalle disposizioni del presente Titolo III, fatta eccezione per l'articolo 13.

2. Viene creato un gruppo di contatto sulle questioni siderurgiche composto da rappresentanti della Comunità e della Repubblica di Bielorussia.

Il gruppo di contatto procede a regolari scambi di informazioni su tutte le questioni siderurgiche che interessano le Parti.

ARTICOLO 22

Agli scambi di materiali nucleari si applicano le disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica. Se del caso, gli scambi di materiali nucleari verranno disciplinati da un accordo specifico concluso tra la Comunità europea dell'energia atomica e la Repubblica di Bielorussia.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LE ATTIVITA COMMERCIALI E GLI INVESTIMENTI

CAPITOLO I

CONDIZIONI DI LAVORO

ARTICOLO 23

1. Conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative applicabili in ciascuno Stato membro, la Comunità e gli Stati membri si adoperano per evitare che i cittadini bielorussi legalmente impiegati sul territorio di uno Stato membro siano oggetto, rispetto ai loro cittadini, di discriminazioni basate sulla nazionalità per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di retribuzione o di licenziamento.

2. Conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative applicabili nella Repubblica di Bielorussia, questo paese si adòpera per evitare che i cittadini di uno Stato membro legalmente impiegati sul suo territorio siano oggetto, rispetto ai suoi cittadini, di discriminazioni, basate sulla nazionalità per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di retribuzione o di licenziamento.

ARTICOLO 24

Coordinamento della previdenza sociale

Le Parti concludono accordi al fine di:

i) adottare, secondo le condizioni e modalità applicabili in ciascuno Stato membro, le disposizioni necessarie al coordinamento dei sistemi di previdenza sociale per i lavoratori di nazionalità bielorussa legalmente impiegati sul territorio di uno Stato membro. Dette disposizioni devono garantire in particolare che:

- tutti i periodi di assicurazione, di occupazione o di residenza trascorsi dai lavoratori in questione nei vari Stati membri vengano cumulati ai fini delle pensioni di vecchiaia, di invalidità e di reversibilità nonché per l'assistenza medica;

- tutte le pensioni di vecchiaia, di invalidità e di reversibilità e quelle in seguito a infortuni sul lavoro o a malattie professionali siano liberamente trasferibili, fatta eccezione per le prestazioni speciali non contributive, al tasso previsto dalla legislazione dello Stato membro o degli Stati membri debitori;

ii) adottare, secondo le condizioni e modalità applicabili nella Repubblica di Bielorussia, le disposizioni necessarie per concedere ai lavoratori di uno Stato membro legalmente impiegati nella Repubblica di Bielorussia un trattamento simile a quello di cui al secondo trattino del paragrafo i).

ARTICOLO 25

Le misure prese in conformità dell'articolo 24 non pregiudicano i diritti e gli obblighi previsti dagli accordi bilaterali tra la Repubblica di Bielorussia e gli Stati membri qualora detti accordi prevedano un trattamento più favorevole per i cittadini della Repubblica di Bielorussia o degli Stati membri.

ARTICOLO 26

Il Consiglio di cooperazione studia il modo di effettuare congiuntamente un controllo dell'immigrazione illegale tenendo conto del principio e della prassi della riammissione.

ARTICOLO 27

Il Consiglio di cooperazione riflette su come migliorare le condizioni di lavoro per gli uomini d'affari conformemente agli impegni internazionali delle Parti, compresi quelli che figurano nel documento della conferenza CSCE di Bonn.

ARTICOLO 28

Il Consiglio di cooperazione formula raccomandazioni per l'applicazione degli articoli 23, 26, 27.

CAPITOLO II

CONDIZIONI PER LO STABILIMENTO E L'ATTIVITÀ DELLE IMPRESE

ARTICOLO 29

1. a) Conformemente alle rispettive legislazioni e normative, la Comunità e gli Stati membri concedono alle società bielorusse che si stabiliscono sul loro territorio un trattamento non meno favorevole di quello concesso alle società dei paesi terzi.

   b) Fatte salve le riserve elencate all'allegato III, conformemente alle rispettive legislazioni e normative la Comunità e gli Stati membri concedono alle consociate delle società bielorusse stabilite sul loro territorio un trattamento non meno favorevole, per la loro attività, di quello concesso a qualsiasi società comunitaria.

   c) Conformemente alle rispettive legislazioni e normative, la Comunità e gli Stati membri concedono alle filiali delle società bielorusse stabilite sul loro territorio un trattamento non meno favorevole, per la loro attività, di quello concesso alle filiali di società dei paesi terzi.

2. a) Fatte salve le riserve elencate all'allegato IV e conformemente alle sue legislazioni e normative, la Repubblica di Bielorussia concede alle società comunitarie che si stabiliscono sul suo territorio un trattamento non meno favorevole di quello concesso alle sue società o, se migliore, alle società dei paesi terzi.

   b) Conformemente alle sue legislazioni e normative, la Repubblica di Bielorussia concede alle consociate e alle filiali di società comunitarie stabilite sul suo territorio un trattamento non meno favorevole, per la loro attività, di quello concesso alle sue società e filiali oppure, se migliore, alle consociate o filiali bielorusse di paesi terzi.

3. Le disposizioni dei paragrafi 1.b) e 2.b) non possono essere invocate per eludere la legislazione e le normative di una Parte applicabili all'accesso a settori o attività specifici per le consociate o filiali di società dell'altra Parte stabilite sul territorio della prima.

Beneficiano del trattamento di cui ai paragrafi 1.b), 1.c), 2.b) e 2.c) le società stabilite nella Comunità e nella Repubblica di Bielorussia alla data di entrata in vigore del presente accordo e, per le società stabilite successivamente a questa data, dopo lo stabilimento.

ARTICOLO 30

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 104, le disposizioni dell'articolo 29 non si applicano al trasporto aereo, fluviale e marittimo.

2. Tuttavia, per i servizi di trasporto marittimo internazionale offerti dalle agenzie marittime, comprese le attività intermodali che implicano una tratta marittima , ciascuna Parte autorizza le società dell'altra parte ad essere commercialmente presenti sul suo territorio sotto forma di consociate o di filiali applicando, per lo stabilimento e le varie attività, condizioni non meno favorevoli di quelle concesse alle sue società o, se migliori, alle consociate e filiali di società di paesi terzi.

Dette attività comprendono, fra l'altro:

a) la commercializzazione e la vendita di servizi di trasporto marittimo e connessi attraverso il contatto diretto con i clienti, dalla quotazione alla fatturazione, quando detti servizi siano gestiti o offerti dal fornitore stesso o da fornitori di servizi con i quali il venditore di servizi ha concluso accordi commerciali permanenti;

b) l'acquisto e l'uso, per loro conto o a nome dei loro clienti (e la rivendita a questi ultimi) di tutti i servizi di trasporto e connessi, compresi i servizi di trasporto interno di qualsiasi tipo, segnatamente il trasporto fluviale, ferroviario e stradale, necessari per la fornitura di un servizio integrato;

c) la preparazione dei documenti di trasporto, dei documenti doganali o di altri documenti inerenti all'origine e alla natura delle merci trasportate;

d) la fornitura di informazioni commerciali comprendenti, tra l'altro, i sistemi di informazione computerizzati e gli scambi di dati elettronici (fatte salve le restrizioni non discriminatorie in materia di telecomunicazioni);

e) la conclusione di accordi commerciali, compresa la partecipazione al capitale azionario della società e la nomina del personale locale (oppure, per il personale straniero, in conformità delle pertinenti disposizioni del presente accordo) con qualsiasi agenzia marittima stabilita in loco;

f) le operazioni effettuate a nome delle società, l'organizzazione dello scalo della nave o, se necessario, la ripresa del carico.

ARTICOLO 31

Ai fini del presente accordo:

a) per "società comunitaria" o "società bielorussa" s'intende una società costituita a norma delle leggi di uno Stato membro o della Repubblica di Bielorussia che abbia la sede sociale, l'amministrazione centrale o il principale centro di attività sul territorio della Comunità o della Repubblica di Bielorussia. Tuttavia, una società costituita in conformità delle leggi di uno Stato membro o della Repubblica di Bielorussia che abbia solo la sede sociale sul territorio della Comunità o della Repubblica di Bielorussia viene considerata una società comunitaria o bielorussa se le sue attività sono effettivamente e permanentemente collegate all'economia di uno degli Stati membri o della Repubblica di Bielorussia.

b) Per "consociata" di una società s'intende una società controllata di fatto dalla prima.

c) Per "filiale" di una società s'intende un'impresa commerciale senza capacità giuridica, apparentemente permanente, come l'estensione di una casa madre, che dispone della gestione e delle infrastrutture necessarie per negoziare con terzi e pertanto, fermo restando che, all'occorrenza, vi sarà un rapporto giuridico con la casa madre la cui sede centrale si trova in un altro paese, non deve trattare direttamente con detta casa madre ma può concludere transazioni nell'impresa commerciale che ne costituisce l'estensione.

d) Per "stabilimento" s'intende il diritto per le società comunitarie o bielorusse ai sensi della lettera a) di intraprendere attività economiche aprendo consociate o filiali nella Repubblica di Bielorussia o nella Comunità.

e) per "attività" s'intendono le attività economiche.

f) per "attività economiche" s'intendono le attività di natura industriale commerciale e professionale.

Per quanto riguarda il trasporto marittimo internazionale, incluse le operazioni intermodali che comprendono una tràtta marittima, beneficiano delle disposizioni del presente capitolo e del capitolo III i cittadini degli Stati membri o della Repubblica di Bielorussia stabiliti al di fuori della Comunità o della Repubblica di Bielorussia e le agenzie marittime stabilite al di fuori della Comunità o della Repubblica di Bielorussia e controllate da cittadini di uno Stato membro o della Repubblica di Bielorussia, se le loro navi sono registrate in detto Stato membro o nella Repubblica di Bielorussia in conformità delle rispettive legislazioni.

ARTICOLO 32

1. Fatte salve le altre disposizioni dell'accordo, ciascuna Parte può prendere misure cautelative per tutelare gli investitori, i depositanti, gli assicurati o le persone nei confronti delle quali un fornitore di servizi finanziari ha un obbligo fiduciario, oppure per garantire l'integrità e la stabilità del sistema finanziario. Qualora tali misure non siano conformi alle disposizioni dell'accordo esse non vengono utilizzate dalle Parti per eludere gli obblighi ivi previsti.

2. Non ci si avvarrà di alcuna disposizione dell'accordo per chiedere a una Parte di rivelare informazioni relative agli affari e alla contabilità dei singoli clienti né informazioni riservate o esclusive in possesso di enti pubblici.

3. Ai fini del presente accordo, per "servizi finanziari" si intendono le attività descritte nell'allegato V.

ARTICOLO 33

Le disposizioni del presente accordo non pregiudicano l'applicazione, ad opera delle Parti, delle misure necessarie per impedire l'elusione delle misure concernenti l'accesso dei paesi terzi al loro mercato attraverso le disposizioni del presente accordo.

ARTICOLO 34

1. Fatte salve le disposizioni del capitolo I del presente titolo, una società comunitaria o bielorussa stabilita, rispettivamente, sul territorio della Repubblica di Bielorussia o della Comunità ha il diritto di assumere o di far assumere da una delle sue consociate o filiali, conformemente alla legislazione in vigore nel paese di stabilimento, sul territorio della Repubblica di Bielorussia e della Comunità cittadini degli Stati membri della Comunità e della Repubblica di Bielorussia, purché si tratti di quadri intermedi ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo impiegati esclusivamente da società, consociate o filiali. I permessi di soggiorno e di lavoro di questi dipendenti coprono unicamente la durata di tale occupazione.

2. I quadri intermedi delle summenzionate società, in appresso denominate "organizzazioni", sono persone trasferite all'interno della società" ai sensi della lettera c) del presente articolo e nelle seguenti categorie, purché l'organizzazione sia una persona giuridica e le persone in questione siano state impiegate da essa o associate ad essa (non come azionisti maggioritari) per almeno un anno prima di questo trasferimento:

a) le persone che occupano una carica elevata all'interno di un'organizzazione, preposte direttamente alla direzione dell'impresa sotto la supervisione generale o la direzione del consiglio d'amministrazione o degli azionisti della società o dei loro equivalenti, tra cui coloro che:

- dirigono l'impresa oppure un suo dipartimento;

- coordinano l'attività degli altri funzionari che svolgono mansioni ispettive, professionali o amministrative;

- sono personalmente abilitati ad assumere e licenziare personale o a raccomandare assunzioni, licenziamenti e altre azioni relative al personale.

b) I dipendenti di un'organizzazione in possesso di conoscenze non comuni indispensabili per l'attività, la ricerca, le tecniche o la gestione dell'impresa. Dalla valutazione di tali competenze può risultare, oltre alle conoscenze specificamente necessarie per l'impresa, un alto livello di qualifica concernente un tipo di lavoro o di commercio che richieda una preparazione tecnica specifica, compresa l'appartenenza ad un albo professionale.

c) Per "persona trasferita all'interno della società" s'intende una persona fisica che lavora presso un'organizzazione sul territorio di una delle Parti e viene trasferita temporaneamente nel quadro di attività economiche svolte sul territorio dell'altra Parte; l'organizzazione in questione deve avere la sede principale sul territorio di una Parte e il trasferimento deve avvenire verso un'impresa (filiale, consociata) di questa organizzazione ed essere effettivamente giustificato da attività economiche simili sul territorio dell'altra Parte.

ARTICOLO 35

1. Le Parti si adoperano per evitare di prendere misure o avviare azioni tali da rendere le condizioni per lo stabilimento e l'attività delle società dell'altra Parte più restrittive rispetto alla situazione esistente il giorno che precede la firma dell'accordo.

2. Le disposizioni del presente articolo lasciano impregiudicate quelle dell'articolo 45: le situazioni ivi contemplate sono disciplinate esclusivamente dalle disposizioni di detto articolo.

3. In uno spirito di partenariato e di cooperazione e conformemente alle disposizioni dell'articolo 52, il governo della Repubblica di Bielorussia informa la Comunità della sua intenzione di promulgare nuove leggi o di adottare nuovi regolamenti tali da rendere le condizioni per lo stabilimento e l'attività nella Repubblica di Bielorussia delle filiali e consociate di società comunitarie più restrittive rispetto alla situazione esistente il giorno che precede la firma dell'accordo. La Comunità può chiedere alla Repubblica di Bielorussia di trasmetterle i progetti di dette leggi o di detti regolamenti e di avviare consultazioni in merito.

4. Qualora l'introduzione nella Repubblica di Bielorussia di nuove leggi o di nuovi regolamenti renda le condizioni per lo stabilimento di società comunitarie sul suo territorio e per l'attività delle consociate e filiali di società comunitarie stabilite nella Repubblica di Bielorussia più restrittive rispetto alla situazione esistente il giorno della firma dell'accordo, dette leggi o detti regolamenti non si applicano, per i tre anni successivi all'entrata in vigore dell'atto corrispondente, alle consociate e filiali già stabilite nella Repubblica di Bielorussia al momento dell'entrata in vigore dell'atto stesso.

CAPITOLO III

SERVIZI TRANSFRONTALIERI TRA LA COMUNITA'
E LA REPUBBLICA DI BIELORUSSIA

ARTICOLO 36

1. Conformemente alle disposizioni del presente capitolo, le Parti si impegnano a prendere le misure necessarie per autorizzare progressivamente la fornitura di servizi da parte di società comunitarie o bielorusse stabilite in una Parte diversa da quella del destinatario dei servizi, tenendo conto dell'evoluzione dei settori terziari delle Parti.

2. Il Consiglio di cooperazione fa raccomandazioni per l'applicazione del paragrafo 1.

3. Le Parti cooperano al fine di sviluppare nella Repubblica di Bielorussia un settore terziario orientato verso il mercato.

ARTICOLO 37

Per i settori elencati nell'allegato VI, le Parti si concedono reciprocamente un trattamento non meno favorevole di quello concesso a qualsiasi altro paese terzo per i servizi transfrontalieri prestati da società della Comunità o della Repubblica di Bielorussia sul territorio, rispettivamente, della Repubblica di Bielorussia o della Comunità, in conformità delle legislazioni e normative in vigore in ciascuna delle Parti.

ARTICOLO 38

Fatto salvo l'articolo 43 del presente accordo, le Parti autorizzano, per i settori elencati nell'allegato VI dello stesso, la circolazione temporanea delle persone fisiche che rappresentano una società comunitaria o bielorussa e chiedono l'ingresso temporaneo per negoziare la vendita di servizi transfrontalieri o concludere accordi di vendita di questi servizi per la società in questione, a condizione che detti rappresentanti non procedano a vendite dirette al pubblico e che non forniscano direttamente i servizi in questione.

ARTICOLO 39

1. Per i settori elencati nell'allegato VI, ciascuna Parte può regolamentare le condizioni per la fornitura di servizi transfrontalieri sul suo territorio. Trattandosi di normative di applicazione generale, é necessaria un'applicazione equa, obiettiva e imparziale.

2. Il paragrafo 1 lascia impregiudicate le disposizioni degli articoli 37 e 48.

3. Entro e non oltre la fine del terzo anno dalla firma dell'accordo, le Parti esaminano in sede di Consiglio di cooperazione:

- le misure introdotte da ciascuna di esse dopo la firma dell'accordo riguardanti la prestazione dei servizi transfrontalieri di cui all'articolo 37, nonché

- se sia possibile per le Parti assumere:

  = l'obbligo di non prendere misure o avviare azioni tali da rendere le condizioni per la prestazione dei servizi transfrontalieri di cui all'articolo 37 rispetto alla situazione esistente al momento dell'esame o

  = altri obblighi che ne limitino la libertà di azione

nei settori concordati tra le Parti riguardo agli impegni assunti all'articolo 37.

Qualora, dopo questo esame, una delle Parti ritenga che le misure introdotte dall'altra Parte dopo la firma dell'accordo rendono la situazione nettamente più restrittiva, per quanto riguarda la prestazione dei servizi transfrontalieri di cui all'articolo 37, rispetto alla situazione esistente al momento della firma dell'accordo, questa Parte può chiedere all'altra di avviare consultazioni. In tal caso, si applicano le disposizioni della Parte A dell'allegato VII.

4. Ai fini del presente articolo, si prendono le misure indicate nella Parte B dell'allegato VII.

5. Le disposizioni del presente articolo lasciano impregiudicate quelle dell'articolo 45; le situazioni ivi contemplate sono disciplinate esclusivamente dalle disposizioni di detto articolo 45.

ARTICOLO 40

1. Le Parti si impegnano ad applicare effettivamente il principio dell'accesso illimitato al mercato e al traffico marittimo internazionale su base commerciale.

a) Quanto precede non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti dal Codice di comportamento delle Nazioni Unite per le conferenze di linea applicabile a una delle Parti contraenti del presente accordo. Le navi non conferenziate possono operare in concorrenza con quelle conferenziate fintantoché si attengono al principio di una concorrenza leale su base commerciale.

b) Le Parti ribadiscono l'impegno a mantenere un contesto di libera concorrenza, elemento fondamentale per gli scambi di merci secche e liquide alla rinfusa.

2. Nell'applicare i principi del paragrafo 1, le Parti:

a) si astengono, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, dall'applicare le disposizioni relative alla ripartizione del carico contenute negli accordi bilaterali tra gli Stati membri della Comunità e l'ex Unione Sovietica;

b) evitano di introdurre clausole di ripartizione del carico nei futuri accordi bilaterali con i paesi terzi, salvo circostanze eccezionali in cui ciò sia necessario per offrire alle agenzie marittime di una Parte del presente accordo l'effettiva possibilità di operare regolarmente nel quadro degli scambi con il paese terzo in questione;

c) vietano le intese di ripartizione del carico nei futuri accordi bilaterali per il commercio di merci secche e liquide alla rinfusa;

d) all'entrata in vigore dell'accordo aboliscono tutte le misure unilaterali, nonché gli ostacoli amministrativi, tecnici o di altra natura che potrebbero introdurre restrizioni o discriminazioni rispetto alla libera fornitura di servizi nel trasporto marittimo internazionale.

Ogni Parte concede, tra l'altro, un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle sue navi per le navi gestite da cittadini o da società dell'altra Parte quanto all'accesso ai porti aperti al commercio internazionale, all'uso delle infrastrutture e dei servizi marittimi ausiliari dei porti nonché per i relativi diritti e oneri, per le agevolazioni doganali e per l'assegnazione di ormeggi e di infrastrutture per il carico e lo scarico.

3. I cittadini e le società della Comunità che forniscono servizi di trasporto marittimo internazionale sono autorizzati ad effettuare collegamenti internazionali mare-fiume lungo le idrovie della Repubblica di Bielorussia e viceversa.

ARTICOLO 41

Per garantire uno sviluppo coordinato dei trasporti tra le Parti in funzione delle loro esigenze commerciali, dopo l'entrata in vigore del presente accordo le Parti potranno negoziare, a norma dell'articolo 99, accordi specifici sulle condizioni del reciproco accesso al mercato nonché sui servizi di trasporto stradale, ferroviario, fluviale e, se del caso, aereo.

CAPITOLO IV

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 42

1. L'applicazione delle disposizioni del presente Titolo è soggetta alle limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o pubblica sanità.

2. Dette disposizioni non si applicano alle attività svolte sul territorio delle Parti e connesse, anche occasionalmente, all'esercizio dell'autorità ufficiale.

ARTICOLO 43

Ai fini del presente titolo, nessun elemento del presente accordo vieta alle Parti di applicare le rispettive leggi e normative in materia di ingresso e soggiorno, occupazione, condizioni di lavoro e di stabilimento delle persone fisiche e fornitura di servizi, purché non le applichino in modo da vanificare o compromettere i vantaggi risultanti per una delle Parti da una disposizione specifica dell'accordo. Quanto precede non pregiudica l'applicazione dell'articolo 42.

ARTICOLO 44

Beneficiano delle disposizioni dei capitoli II, III e IV anche le società controllate e possedute esclusivamente e congiuntamente da società bielorusse e comunitarie.

ARTICOLO 45

A decorrere dal primo giorno del mese che precede l'entrata in vigore dei corrispondenti obblighi dell'accordo generale sul commercio di servizi (GATS) il trattamento concesso da ciascuna Parte all'altra in virtù del presente accordo per i settori o le misure contemplati dal GATS non può comunque essere meno favorevole di quello concesso dalla Parte in questione a norma del GATS per ciascun settore, sottosettore e modo di fornitura dei servizi.

ARTICOLO 46

Ai fini dei capitoli II, III e IV del presente titolo non si tiene conto del trattamento concesso dalla Comunità, dai suoi Stati membri o dalla Repubblica di Bielorussia in base agli impegni assunti nel quadro di accordi di integrazione economica conformemente ai principi dell'articolo V del GATS.

ARTICOLO 47

1. Il trattamento della nazione più favorita concesso a norma del presente titolo non si applica ai vantaggi fiscali già concessi o che le Parti concederanno in base ad accordi tesi a evitare la doppia imposizione o ad altre intese fiscali.

2. Nessun elemento del presente titolo vieta alle Parti di adottare o di applicare misure volte a prevenire l'evasione fiscale in base alle disposizioni fiscali degli accordi volti ad evitare la doppia imposizione o alla legislazione tributaria nazionale.

3. Nessun elemento del presente titolo vieta agli Stati membri o alla Repubblica di Bielorussia di fare distinzioni, nell'applicare le pertinenti disposizioni della loro legislazione tributaria, tra contribuenti la cui situazione non è identica, segnatamente per quanto riguarda il luogo di residenza.

ARTICOLO 48

Fatto salvo l'articolo 34, nessuna disposizione dei capitoli II, III e IV autorizza:

- i cittadini degli Stati membri o della Repubblica di Bielorussia a entrare o a soggiornare sul territorio della Repubblica di Bielorussia o della Comunità in qualsiasi veste, segnatamente

come azionisti o soci di una società, come suoi dirigenti o dipendenti oppure come fornitori o destinatari di servizi;

le consociate o filiali comunitarie di società bielorusse a impiegare cittadini bielorussi sul territorio della Comunità;

le consociate o filiali bielorusse di società comunitarie a impiegare cittadini degli Stati membri sul territorio della Comunità;

- le società bielorusse o le consociate o filiali comunitarie di società bielorusse a distaccare, in base a contratti temporanei, cittadini bielorussi che lavoreranno per conto e sotto il controllo di altre persone;

- le società comunitarie o le filiali o consociate bielorusse di società comunitarie a distaccare, in base a contratti temporanei, cittadini degli Stati membri che lavoreranno per conto e sotto il controllo di altre persone.

TITOLO V

PAGAMENTI CORRENTI E CAPITALE

ARTICOLO 49

1. Le Parti si impegnano ad autorizzare l'uso di moneta liberamente convertibile per tutti i pagamenti sul conto corrente della bilancia dei pagamenti tra residenti della Comunità e della Repubblica di Bielorussia in relazione alla circolazione di beni, servizi o persone conformemente al disposto del presente accordo.

2. Per le transazioni sul conto capitale della bilancia dei pagamenti, a decorrere dall'entrata in vigore dell accordo è garantita la libera circolazione dei capitali connessi agli investimenti diretti effettuati per società costituite in conformità delle leggi del paese ospitante e agli investimenti effettuati in conformità del capitolo II del titolo IV, nonché la liquidazione o il rimpatrio di detti investimenti e di tutti gli utili che ne derivano.

3. Fatti salvi i paragrafi 2 o 5, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo non vengono introdotte nuove restrizioni valutarie alla circolazione dei capitali e ai relativi pagamenti correnti tra residenti della Comunità e della Repubblica di Bielorussia né si rendono più restrittive le intese esistenti.

4. Le Parti si consultano al fine di agevolare la circolazione dei capitali diversi da quelli di cui al paragrafo 2 tra la Comunità e la Repubblica di Bielorussia per conseguire gli obiettivi del presente accordo.

5. A norma delle disposizioni del presente articolo, fintantoché non sarà stata introdotta la piena convertibilità della moneta bielorussa ai sensi dell'articolo VIII dello statuto del Fondo monetario internazionale (FMI) la Repubblica di Bielorussia è autorizzata, in circostanze eccezionali, ad applicare restrizioni valutarie per la concessione o la ripresa di crediti finanziari a breve e a medio termine nella misura in cui dette restrizioni vengono applicate alla Repubblica di Bielorussia per la concessione di detti crediti e sono permesse dalla sua posizione nei confronti del FMI.

La Repubblica di Bielorussia applica le restrizioni senza fare discriminazioni e in modo da perturbare il meno possibile il presente accordo. La Repubblica di Bielorussia informa tempestivamente il Consiglio di cooperazione dell'introduzione di queste misure e degli eventuali cambiamenti.

6. Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, qualora, in circostanze eccezionali, la circolazione dei capitali tra la Comunità e la Bielorussia provochi o minacci di provocare gravi difficoltà per la gestione delle politiche valutarie o monetarie della Comunità o della Repubblica di Bielorussia, ciascuna Parte può prendere misure di salvaguardia in merito per un periodo non superiore a sei mesi, a condizione che dette misure siano assolutamente necessarie.

TITOLO VI

CONCORRENZA, TUTELA DELLA PROPRIETA' INTELLETTUALE, INDUSTRIALE E COMMERCIALE E COOPERAZIONE LEGISLATIVA

ARTICOLO 50

1. Le Parti decidono di collaborare per compensare o abolire, applicando le rispettive leggi in materia di concorrenza o in altri modi, le restrizioni alla concorrenza tra imprese o quelle dovute a un intervento dello Stato qualora falsino gli scambi tra la Comunità e la Repubblica di Bielorussia.

2. Per il conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 1:

2.1. Le Parti promulgano e applicano leggi sulle restrizioni di concorrenza nei confronti delle imprese che rientrano nella loro giurisdizione.

2.2. Le Parti evitano di concedere aiuti di Stato che favoriscono determinate imprese, la produzione di beni diversi dai prodotti primari definiti nel GATT o la prestazione di servizi e che falsano o minacciano di falsare la concorrenza in quanto pregiudicano il commercio tra la Comunità e la Repubblica di Bielorussia.

2.3. Su richiesta di una delle Parti, l'altra le fornisce informazioni sui suoi programmi di aiuti di Stato o su casi particolari di aiuti di Stato. Non vanno fornite le informazioni tutelate da disposizioni legislative delle Parti in merito al segreto professionale o commerciale.

2.4. Nel caso dei monopoli di Stato a carattere commerciale, le Parti si dichiarano disposte a garantire che, a decorrere dal quarto anno dall'entrata in vigore dell'accordo, non vi saranno discriminazioni fra i loro cittadini per quanto riguarda le condizioni di acquisto o di commercializzazione dei prodotti.

2.5. Nel caso delle imprese pubbliche o delle imprese cui gli Stati membri o la Repubblica di Bielorussia concedono diritti esclusivi, le Parti si dichiarano disposte a garantire che, a decorrere dal quarto anno dall'entrata in vigore del presente accordo, non verranno introdotte né mantenute

misure che falsino gli scambi tra la Comunità e la Repubblica di Bielorussia in misura contraria agli interessi delle Parti. La presente disposizione non osta all'esercizio, di diritto o di fatto, delle mansioni particolari assegnate a dette imprese.

2.6. Le Parti possono prolungare di comune accordo il periodo di cui ai paragrafi 2.4 e 2.5.

3. Su richiesta della Comunità o della Repubblica di Bielorussia, possono tenersi consultazioni in seno al Comitato di cooperazione sulle restrizioni o sulle distorsioni di concorrenza di cui ai paragrafi 1 e 2 e sull'applicazione delle relative norme, compatibilmente con le limitazioni imposte dalle leggi sulla riservatezza delle informazioni e sul segreto professionale. Dette consultazioni possono riguardare anche problemi di interpretazione dei paragrafi 1 e 2.

4. Le Parti esperte nell'applicazione delle regole di concorrenza sono disposte a fornire alle altre, su richiesta e compatibilmente con le risorse disponibili, l'assistenza tecnica necessaria per elaborare e applicare dette regole.

5. Le suddette disposizioni non pregiudicano il diritto delle Parti di applicare misure adeguate, segnatamente quelle di cui all'articolo 18, per ovviare alle distorsioni negli scambi di beni e servizi.

ARTICOLO 51

1. Conformemente alle disposizioni del presente articolo e dell'allegato VIII, la Repubblica di Bielorussia continua a migliorare la tutela dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale al fine di garantire, entro la fine del quinto anno dall'entrata in vigore dell'accordo, un livello di protezione analogo a quello esistente nella Comunità, prevedendo anche strumenti efficaci a tale scopo.

2. Entro la fine del quinto anno dall'entrata in vigore dell'accordo, la Repubblica di Bielorussia aderirà alle convenzioni multilaterali sui diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale menzionati al paragrafo 1 dell'allegato VIII di cui sono parti gli Stati membri della Comunità o che vengono applicati de facto dagli Stati membri secondo le pertinenti disposizioni di dette convenzioni.

ARTICOLO 52

1. Le Parti riconoscono che il ravvicinamento della legislazione attuale e futura della Repubblica di Bielorussia a quella della Comunità è fondamentale per il consolidamento dei vincoli economici tra le Parti. La Repubblica di Bielorussia cercherà pertanto di rendere la sua legislazione progressivamente compatibile con quella della Comunità.

2. Il ravvicinamento delle legislazioni si estenderà ad un gran numero di settori: legislazione doganale, diritto societario, legislazione bancaria, conti societari e imposizione delle imprese, proprietà intellettuale, tutela dei lavoratori sul posto di lavoro, servizi finanziari, regole di concorrenza, commesse pubbliche, tutela della salute e della vita di esseri umani, animali e piante, ambiente, tutela dei consumatori, imposizione indiretta, norme e standard tecnici, normativa nucleare, norme che disciplinano i movimenti e l'uso dell'oro e dell'argento, trasporti.

3. La Comunità fornisce alla Repubblica di Bielorussia l'assistenza tecnica necessaria per l'applicazione di queste misure, in particolare mediante:

- scambi di esperti;
- la tempestiva comunicazione delle informazioni, segnatamente in materia normativa;
- l'organizzazione di seminari;
- attività di formazione;
- un aiuto per la traduzione della normativa comunitaria nei settori corrispondenti.

TITOLO VII

COOPERAZIONE ECONOMICA

ARTICOLO 53

1. La Comunità e la Repubblica di Bielorussia avviano una cooperazione economica per favorire il processo di riforma e di rilancio dell'economia nonché lo sviluppo sostenibile della Repubblica di Bielorussia. La cooperazione rafforzerà e svilupperà i vincoli economici a vantaggio di entrambe le Parti.

2. Le politiche e le altre misure nel settore contribuiranno all'attuazione delle riforme economiche e sociali e alla ristrutturazione nella Repubblica di Bielorussia, in funzione delle esigenze di uno sviluppo sociale armonioso e della sostenibilità; si terrà conto anche delle considerazioni ambientali.

3. La cooperazione si concentrerà nei seguenti settori: cooperazione industriale, promozione e tutela degli investimenti, commesse pubbliche, norme e valutazione della conformità, settore minerario e materie prime, scienza e tecnologia, istruzione e formazione, agricoltura e settore agroindustriale, energia, ambiente, trasporti, ricerca spaziale, servizi postali, telecomunicazioni, servizi finanziari, riciclaggio del denaro sporco, politica monetaria, sviluppo regionale, cooperazione sociale, turismo, piccole e medie imprese, informazione e comunicazione, tutela dei consumatori, dogane, cooperazione statistica, economia, droga e contrabbando nucleare.

4. Se del caso, la Comunità potrà fornire assistenza tecnica per la cooperazione economica e le altre forme di cooperazione previste dal presente accordo tenendo conto del regolamento del Consiglio relativo all'assistenza tecnica a favore degli Stati indipendenti, delle priorità concordate nel programma indicativo per l'assistenza tecnica della Comunità europea alla Repubblica di Bielorussia e delle procedure stabilite per il coordinamento e l'attuazione. Si rivolgerà particolare attenzione alle misure in grado di incoraggiare la cooperazione tra gli Stati indipendenti ai fini di uno sviluppo armonioso nella regione.

5. Il Consiglio di cooperazione formula raccomandazioni per lo sviluppo della cooperazione nei settori di cui al paragrafo 3.

ARTICOLO 54

Cooperazione industriale

1. Si cercherà in particolare di promuovere:

- i contatti commerciali tra operatori economici di entrambe le parti;

- la partecipazione comunitaria alle iniziative prese dalla Repubblica di Bielorussia per ristrutturare l'industria;

- il miglioramento della gestione;

- la definizione di norme e prassi commerciali adeguate;
- la tutela dell'ambiente;
- l'adeguamento della struttura produttiva industriale ai criteri di un'economia di mercato progredita;
- la riconversione dell'apparato militare-industriale.

2. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano l'applicazione delle regole di concorrenza comunitarie applicabili alle imprese.

ARTICOLO 55

Promozione e tutela degli investimenti

1. Conformemente ai poteri e alle competenze della Comunità e degli Stati membri, si avvierà una cooperazione tesa a creare condizioni favorevoli agli investimenti privati nazionali e stranieri, agevolando in particolare la tutela degli investimenti, i trasferimenti di capitali e gli scambi di informazioni sulle possibilità di investimento.

2. La cooperazione si prefiggerà in particolare:

- la conclusione tra gli Stati membri e la Repubblica di Bielorussia di opportuni accordi per la promozione e la tutela degli investimenti;
- la conclusione tra gli Stati membri e la Repubblica di Bielorussia di opportuni accordi per evitare la doppia imposizione;
- la creazione di condizioni favorevoli agli investimenti stranieri nell'economia bielorussa;
- l'adozione di leggi e condizioni stabili e appropriate per le attività commerciali e gli scambi di informazioni sulle leggi, normative e prassi amministrative in materia di investimenti;

- gli scambi di informazioni sulle possibilità di investimenti sotto forma di fiere commerciali, esposizioni, settimane commerciali e altre manifestazioni.

ARTICOLO 56

Commesse pubbliche

Le Parti collaborano per favorire la trasparenza e il rispetto delle regole di concorrenza nell'aggiudicazione degli appalti per beni e servizi, in particolare mediante bandi di gara.

ARTICOLO 57

Cooperazione in materia di norme e di valutazione della conformità

1. Le Parti cooperano per favorire l'allineamento con i criteri, i principi e gli orientamenti seguiti a livello internazionale in materia di qualità. Le diverse azioni in questo campo agevoleranno il reciproco riconoscimento a livello di valutazione della conformità oltre a migliorare la qualità dei prodotti bielorussi.

2. A tal fine, le Parti cercano di:

- promuovere una cooperazione appropriata tra le organizzazioni e le istituzioni specializzate;

- favorire il ricorso alle normative tecniche della Comunità e l'applicazione delle norme e delle procedure europee in materia di valutazione della conformità;

- mettere in comune l'esperienza e le informazioni tecniche in materia di qualità.

ARTICOLO 58

Prodotti minerari e materie prime

1. Le Parti favoriscono gli investimenti e gli scambi nei settori dei prodotti minerari e delle materie prime.

2. La concentrazione riguarderà principalmente:

- gli scambi di informazioni sulle prospettive del settore dei prodotti minerari e dei metalli non ferrosi;

- la definizione di un contesto giuridico per la cooperazione;

- le questioni commerciali;

- l'elaborazione e l'applicazione della legislazione ambientale;

- la formazione;

- l'elaborazione di misure legislative e di altro tipo in materia di tutela ambientale;

- la sicurezza nell'industria mineraria.

ARTICOLO 59

Cooperazione scientifica e tecnologica

1. Le Parti promuovono la cooperazione per la ricerca scientifica civile e lo sviluppo tecnologico (RST) a vantaggio di entrambe tenendo conto delle risorse disponibili, prevedendo un accesso adeguato ai rispettivi programmi e mantenendo livelli adeguati di tutela effettiva dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale (DPI).

2. La cooperazione scientifica e tecnologica si basa su:

- scambi di informazioni scientifiche e tecniche;

- attività comuni di ricerca e sviluppo;

- attività di formazione e programmi di mobilità per scienziati, ricercatori e tecnici di entrambe le parti impegnati nella ricerca e nello sviluppo.

Le attività di istruzione e/o formazione previste si conformeranno alle disposizioni dell'articolo 60.

Le Parti possono avviare di comune accordo altre forme di cooperazione scientifica e tecnologica.

Nello svolgere le attività di cooperazione, si rivolge particolare attenzione alla riconversione degli scienziati, ingegneri, ricercatori e tecnici che partecipano o che hanno partecipato alla ricerca sulle e alla produzione delle armi di distruzione di massa.

3. La cooperazione prevista al presente articolo si svolgerà in base ad intese specifiche da negoziare e concludere secondo le procedure adottate da ciascuna Parte definendo, tra l'altro, opportune disposizioni in materia di DPI.

ARTICOLO 60

Istruzione e formazione

1. Le Parti collaborano per migliorare il livello generale dell'istruzione e le qualifiche professionali nella Repubblica di Bielorussia, sia nel settore pubblico che in quello privato.

2. La cooperazione si prefigge in particolare:

- l'aggiornamento dei sistemi di istruzione superiore e di formazione della Repubblica di Bielorussia;

- la formazione dei quadri e dei funzionari dei settori pubblico e privato in settori prioritari da stabilire;

- la cooperazione tra centri d'istruzione nonché tra detti centri e le imprese;

- la mobilità degli insegnanti, laureati, amministrativi, giovani scienziati e ricercatori e dei giovani in genere;

- la promozione degli studi europei presso gli istituti appropriati;

- l'insegnamento delle lingue comunitarie;

- la formazione dei giornalisti;

- la formazione postuniversitaria per gli interpreti;

- la formazione degli insegnanti.

3. Ciascuna Parte può eventualmente partecipare, secondo le sue procedure, ai programmi dell'altra in materia di istruzione e formazione; se del caso, si stabiliranno quadri istituzionali e programmi di cooperazione basandosi sulla partecipazione della Repubblica di Bielorussia al programma TEMPUS della Comunità.

ARTICOLO 61

Agricoltura e settore agroindustriale

La cooperazione nel settore si prefigge il proseguimento della riforma agraria, l'ammodernamento, la privatizzazione e la ristrutturazione dell'agricoltura, dell'agroindustria e del terziario nella Repubblica di Bielorussia, lo sviluppo dei mercati interno ed estero per i prodotti bielorussi, tutelando anche l'ambiente e tenendo conto dell'esigenza di regolarizzare l'approvvigionamento alimentare. Le Parti cercheranno inoltre di ravvicinare progressivamente le norme bielorusse alle norme tecniche comunitarie in materia di prodotti alimentari industriali e agricoli, comprese le norme sanitarie e fitosanitarie.

ARTICOLO 62

Energia

1. La cooperazione si attiene ai principi dell'economia di mercato e della Carta europea per l'energia, nel quadro della progressiva integrazione dei mercati energetici europei.

2. La cooperazione riguarda, fra l'altro:

- l'impatto ambientale della produzione, della fornitura e del consumo di energia, onde prevenire o limitare al massimo i danni ambientali;

- il miglioramento della qualità e della sicurezza dell'approvvigionamento energetico, anche diversificando i fornitori, secondo modalità economicamente e ambientalmente valide;

- la definizione di una politica energetica;

- il miglioramento della gestione e della regolamentazione del settore energetico in linea con i principi dell'economia di mercato;

- l'introduzione di tutte le condizioni istituzionali, giuridiche, fiscali e di altro tipo necessarie per promuovere il commercio e gli investimenti nel settore energetico;

- la promozione del risparmio e dell'uso razionale dell'energia;

- l'ammodernamento, lo sviluppo e la diversificazione delle infrastrutture energetiche;

- il miglioramento delle tecnologie energetiche per la fornitura e l'utilizzazione finale di tutti i tipi di energia;

- la gestione e la formazione tecnica nel settore energetico.

ARTICOLO 63

Ambiente

1. Basandosi sulla Carta europea per l'energia e sulla dichiarazione della conferenza di Lucerna del 1993, le Parti intensificano e rafforzano la cooperazione nel vasto settore della tutela ambientale, compresa la pianificazione in caso di catastrofi e altre situazioni di emergenza, nonché per ovviare alle conseguenze del disastro di Cernobil.

2. La cooperazione cerca di combattere il degrado ambientale mediante i seguenti interventi:

- efficace monitoraggio dei livelli di inquinamento e di valutazione ambientale; un sistema di informazione sullo stato dell'ambiente;

- lotta contro l'inquinamento locale, regionale e transnazionale dell'aria e dell'acqua;

- ripristino ecologico;

- produzione e impiego efficaci, sostenibili ed ecologici dell'energia;
- sicurezza degli impianti industriali;
- classificazione e manipolazione senza rischi dei prodotti chimici;
- qualità dell'acqua;
- riduzione, riciclaggio e corretto smaltimento dei rifiuti, applicazione della convenzione di Basilea;
- impatto dell'agricoltura sull'ambiente, erosione del suolo e inquinamento da prodotti chimici;
- protezione delle foreste;
- salvaguardia della biodiversità, zone protette; uso e gestione sostenibili delle risorse biologiche;
- pianificazione territoriale, compresa la pianificazione edilizia e urbana;
- uso degli strumenti economici e fiscali;
- mutamenti climatici globali;
- educazione e sensibilizzazione in materia di ambiente;
- applicazione della convenzione di Espoo sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transnazionale.

3. Sono previsti in particolare:

- la preparazione alle catastrofi e ad altre situazioni di emergenza;
- scambi di informazioni e di esperti, anche per quanto riguarda il trasferimento di tecnologie pulite e l'uso senza rischi e nel rispetto dell'ambiente delle biotecnologie;

- attività comuni di ricerca;

- il ravvicinamento delle leggi alle norme comunitarie;

- la cooperazione a livello regionale, anche nel quadro dell'Agenzia europea per l'energia, e internazionale;

- l'elaborazione di strategie, segnatamente per quanto concerne gli aspetti globali e climatici nonché ai fini di uno sviluppo sostenibile;

- studi sull'impatto ambientale.

ARTICOLO 64

Trasporti

1. Le Parti sviluppano e intensificano la cooperazione nel settore dei trasporti.

2. Scopo della cooperazione è ristrutturare e ammodernare i sistemi e le reti di trasporto della Repubblica di Bielorussia migliorando e garantendo, all'occorrenza, la compatibilità dei sistemi di trasporto per arrivare a un sistema più globale.

La cooperazione comprende:

- l'ammodernamento della gestione e del funzionamento del trasporto stradale, ferroviario, portuale e aeroportuale;

- la modernizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture ferroviarie, fluviali, stradali, portuali e aeroportuali e della navigazione aerea, compresa la modernizzazione dei grandi assi di interesse comune e dei collegamenti transeuropei per i modi di trasporto suddetti;

- la promozione e lo sviluppo del trasporto multimodale;

- la promozione dei programmi comuni di ricerca e sviluppo;

- la preparazione di un contesto legislativo e istituzionale per l'elaborazione e l'applicazione delle varie politiche, compresa la privatizzazione del settore dei trasporti.

3. Le Parti decidono di promuovere, mediante l'assistenza tecnica, il miglioramento delle condizioni, la riduzione dei tempi di attesa e l'agevolazione del transito alle frontiere nelle sezioni bielorusse dei corridoi multimodali di Creta n. 2 e n. 9.

L'assistenza tecnica consisterà in corsi di formazione appropriati nonché in studi relativi al fabbisogno di infrastrutture e di personale e alle esigenze di natura amministrativa e organizzativa.

Le Parti decidono di attenersi alle norme degli accordi internazioni della Comunità al fine di garantire l'interoperabilità.

4. Per creare condizioni favorevoli al trasporto ferroviario tra le Parti, esse promuoveranno nel quadro del presente accordo, mediante opportuni meccanismi bilaterali e multilaterali:

- l'agevolazione delle procedure doganali e di sdoganamento per le merci e il materiale rotabile;

- la cooperazione per poter disporre di un materiale rotabile conforme alle esigenze del traffico internazionale;

- il ravvicinamento delle normative e procedure che disciplinano il trasporto internazionale;

- lo sviluppo del traffico internazionale passeggeri tra gli Stati membri e la Repubblica di Bielorussia.

ARTICOLO 65

Servizi postali e telecomunicazioni

Compatibilmente con i rispettivi poteri e con le rispettive competenze, le Parti ampliano e rafforzano la cooperazione al fine di:

- definire politiche e orientamenti per lo sviluppo delle telecomunicazioni e dei servizi postali;

- definire i principi di una politica tariffaria e della commercializzazione nei settori delle telecomunicazioni e dei servizi postali;

- favorire i progetti e gli investimenti in questi settori;

- migliorare l'efficienza e la qualità dei servizi, anche liberalizzando le attività dei sottosettori;

- applicare le tecnologie più avanzate in materia di telecomunicazioni, segnatamente per quanto riguarda il trasferimento elettronico di fondi;

- gestire in modo ottimale le reti di telecomunicazione;

- definire una base normativa adeguata per i servizi delle poste e telecomunicazioni e per l'uso di uno spettro a radiofrequenza;

- impartire la formazione necessaria per gestire i servizi delle poste e telecomunicazioni in normali condizioni di mercato.

ARTICOLO 66

Servizi finanziari

La cooperazione dovrà agevolare l'inserimento della Repubblica di Bielorussia nei sistemi di transazioni reciproche universalmente accettati. Si fornirà assistenza tecnica per:

- lo sviluppo dei servizi bancari e finanziari nonché di un mercato comune delle risorse creditizie, l'inserimento della Repubblica di Bielorussia nei sistemi di transazioni reciproche universalmente accettati;

  lo sviluppo di un sistema tributario e delle istituzioni nella Repubblica di Bielorussia, gli scambi di esperienze e la formazione del personale;

- lo sviluppo dei servizi assicurativi, anche per creare un contesto favorevole alla partecipazione delle società comunitarie alla creazione di joint venture nel settore assicurativo della Repubblica di Bielorussia, nonché lo sviluppo dell'assicurazione sui crediti all'esportazione.

La cooperazione contribuirà in particolare a sviluppare relazioni tra la Repubblica di Bielorussia e gli Stati membri nel settore dei servizi finanziari.

ARTICOLO 67

Politica comunitaria

Su richiesta delle autorità bielorusse, la Comunità offre l'assistenza tecnica necessaria per aiutare la Repubblica di Bielorussia a creare e consolidare il suo sistema monetario, ad introdurre a termine la convertibilità della sua moneta e ad adeguare gradatamente le sue politiche a quelle del Sistema monetario europeo. Sono previsti anche scambi informali di opinioni sui principi e sul funzionamento del Sistema monetario europeo.

ARTICOLO 68

Riciclaggio del denaro sporco

1. Le Parti riconoscono la necessità di adoperarsi e di collaborare per impedire che i loro sistemi finanziari vengano utilizzati per riciclare i proventi delle attività illecite in generale e dei reati connessi alla droga in particolare.

2. La cooperazione nel settore comprende un'assistenza amministrativa e tecnica volta a definire norme adeguate contro il riciclaggio del denaro equivalenti a quelle adottate in materia dalla Comunità e dai consessi internazionali, compresa la Task Force Azione finanziaria (FATF).

ARTICOLO 69

Sviluppo regionale

1. Le Parti intensificano la cooperazione in materia di sviluppo regionale e di pianificazione territoriale.

2. A tal fine, esse favoriscono gli scambi di informazioni tra le autorità nazionali, regionali e locali sulla politica regionale e territoriale e sui metodi di elaborazione delle politiche regionali, insistendo in particolare sullo sviluppo delle zone svantaggiate.

Esse incoraggiano inoltre i contatti diretti tra le rispettive regioni e organizzazioni pubbliche incaricate di programmare lo sviluppo regionale per consentire loro di scambiare metodi e mezzi atti ad incentivarlo.

ARTICOLO 70

Cooperazione sociale

1. Le Parti collaborano al fine di migliorare la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori.

La cooperazione prevede quanto segue:

- sensibilizzazione e formazione in materia di sanità e di sicurezza, insistendo sui settori di attività ad alto rischio;

- elaborazione e promozione di misure preventive per combattere le malattie professionali e altri disturbi dello stesso genere;

- prevenzione dei principali rischi di incidenti e gestione dei prodotti chimici tossici;

- ricerca per ampliare le conoscenze sull'ambiente di lavoro nonché sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori.

2. A livello occupazionale, si fornisce assistenza tecnica per:

- ottimizzare il mercato del lavoro;

- modernizzare i servizi di collocamento e di consulenza;

- pianificare e gestire i programmi di ristrutturazione;

- favorire lo sviluppo dell'occupazione locale;

- scambiare informazioni sui programmi di occupazione flessibile, compresi quelli volti a favorire il lavoro autonomo e l'imprenditoria.

3. Le Parti privilegiano la cooperazione in materia di previdenza sociale che comprende, tra l'altro, la pianificazione e l'attuazione delle riforme in materia nella Repubblica di Bielorussia.

Dette riforme dovranno introdurre nella Repubblica di Bielorussia metodi di protezione consoni alle economie di mercato e comprenderanno tutte le forme di previdenza sociale.

ARTICOLO 71

Turismo

Le Parti intensificano e sviluppano la cooperazione al fine di:

- agevolare il turismo;

- intensificare gli scambi di informazioni;

- trasferire il know-how;

- valutare le possibilità di avviare operazioni congiunte;

- favorire l'interazione tra gli enti ufficiali del turismo.

ARTICOLO 72

Piccole e medie imprese

1. Le Parti si adoperano al fine di sviluppare, potenziare e sostenere le piccole e medie imprese nonché favorire la cooperazione tra PMI della Comunità e della Repubblica di Bielorussia.

2. E' prevista un'assistenza tecnica nei seguenti settori:

- definizione di un quadro legislativo per le PMI;
- creazione di un'infrastruttura appropriata (agenzia di sostegno alle PMI, comunicazioni, assistenza per la creazione di un fondo a favore delle PMI);
- sviluppo dei parchi tecnologici.

ARTICOLO 73

Informazione e comunicazione

Le Parti favoriscono l'uso di metodi moderni per il trattamento dell'informazione, anche a livello dei mass media, e un efficace scambio di informazioni. Si privilegeranno i programmi volti a diffondere tra la popolazione le informazioni di base sulla Comunità compreso, nei limiti del possibile, l'accesso alle basi di dati della Comunità nel pieno rispetto dei diritti di proprietà intellettuale.

ARTICOLO 74

Tutela dei consumatori

Le Parti collaborano strettamente per rendere compatibili i rispettivi sistemi di tutela dei consumatori. Sono previsti tra l'altro scambi di informazioni sulla riforma legislativa e istituzionale, la creazione di sistemi permanenti di informazione reciproca sui prodotti pericolosi, il miglioramento dell'informazione fornita ai consumatori, segnatamente per quanto riguarda i

prezzi, le caratteristiche dei prodotti e i servizi offerti, lo sviluppo degli scambi tra coloro che rappresentano gli interessi dei consumatori, una maggiore compatibilità delle politiche di tutela dei consumatori e l'organizzazione di seminari e di periodi di formazione.

ARTICOLO 75

Dogane

1. La cooperazione mira a garantire l'osservanza di tutte le disposizioni che si intende adottare per quanto riguarda gli scambi e la lealtà delle prassi commerciali, nonché a ravvicinare il sistema doganale bielorusso a quello della Comunità.

2. Sono previsti in particolare:

- scambi di informazioni;
- il miglioramento dei metodi di lavoro;
- l'introduzione della nomenclatura combinata e del documento amministrativo unico;
- il collegamento tra i sistemi di transito della Comunità e della Repubblica di Bielorussia;
- il sostegno all'introduzione di moderni sistemi informatici per le dogane;
- la semplificazione dei controlli e delle formalità per il trasporto di merci;
- l'organizzazione di seminari e di periodi di formazione.

Si fornirà l'assistenza tecnica necessaria.

3. Fatta salva l'ulteriore cooperazione stabilita nel presente accordo, in particolare all'articolo 78, l'assistenza reciproca tra le autorità amministrative delle Parti per le questioni doganali disciplinata dalle disposizioni del protocollo allegato.

ARTICOLO 76

Cooperazione statistica

La cooperazione nel settore mira a creare un sistema statistico efficiente che fornisca i dati statistici affidabili necessari per sostenere e sorvegliare il processo di riforma economica e contribuire allo sviluppo dell'impresa privata nella Repubblica di Bielorussia.

In particolare, le Parti cooperano al fine di:

- adeguare il sistema statistico bielorusso ai metodi, alle norme e alle classificazioni internazionali;

- scambiare informazioni statistiche;

- fornire le informazioni statistiche macro e microeconomiche necessarie per attuare e gestire le riforme economiche.

La Comunità fornisce alla Repubblica di Bielorussia l'assistenza tecnica necessaria.

ARTICOLO 77

Economia

Le Parti agevolano il processo di riforma economica e il coordinamento delle politiche economiche collaborando per migliorare la comprensione dei principi alla base delle rispettive economie nonché l'elaborazione e l'attuazione della politica economica nelle economie di mercato. A tale fine, esse si scambiano informazioni sui risultati e sulle prospettive macroeconomici.

La Comunità fornisce assistenza tecnica per:

- aiutare la Repubblica di Bielorussia ad attuare le riforme economiche, anche offrendo consulenze specialistiche e assistenza tecnica;

favorire la cooperazione tra gli economisti onde accelerare il trasferimento del know-how per l'elaborazione delle politiche economiche e procedere a una vasta diffusione dei risultati della ricerca in materia.

ARTICOLO 78

Droga

Nell'ambito dei rispettivi poteri e delle rispettive competenze, le Parti cooperano per aumentare l'efficacia delle politiche e delle misure volte a combattere la produzione, la fornitura e il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, anche destinando i precursori a usi diversi, e per promuovere la prevenzione e la riduzione della domanda di droga. La cooperazione in materia si basa sulla consultazione e su uno stretto coordinamento tra le Parti per quanto riguarda gli obiettivi e le iniziative nei diversi settori connessi alla droga.

ARTICOLO 79

Contrabbando nucleare

Le Parti riconoscono la necessità di cooperare, nell'ambito dei rispettivi poteri e delle rispettive competenze, per combattere il contrabbando nucleare. La cooperazione nel settore comprenderà scambi di informazioni, assistenza tecnica per analizzare e identificare il materiale, assistenza amministrativa e tecnica per instaurare un valido sistema di controlli doganali. A seconda delle esigenze, inoltre, si potranno avviare altre forme di cooperazione in materia.

TITOLO VIII

COOPERAZIONE CULTURALE

ARTICOLO 80

Le Parti si impegnano a promuovere, incoraggiare e agevolare la cooperazione culturale. All'occorrenza, si potranno estendere alla Bielorussia i programmi di cooperazione culturale della Comunità o di uno o più Stati membri nonché sviluppare altre attività di reciproco interesse.

TITOLO IX

COOPERAZIONE FINANZIARIA

ARTICOLO 81

Per conseguire gli obiettivi del presente accordo, e in conformità degli articoli 63, 64, 65, 82, 83 e 84, la Repubblica di Bielorussia beneficia di assistenza finanziaria temporanea fornita dalla Comunità sotto forma di aiuti non rimborsabili per l'assistenza tecnica intesi ad accelerare la trasformazione economica del paese.

ARTICOLO 82

Detta assistenza finanziaria rientra nel quadro del programma TACIS, come previsto dal regolamento pertinente del Consiglio della CE.

ARTICOLO 83

Gli obiettivi e i settori dell'assistenza finanziaria comunitaria vengono stabiliti in un programma indicativo che riflette le priorità concordate tra le Parti in funzione delle esigenze della Repubblica di Bielorussia, della capacità di assorbimento dei vari settori e dello stato di avanzamento delle riforme. Le Parti ne informano il Consiglio di cooperazione.

ARTICOLO 84

Per consentire un impiego ottimale delle risorse disponibili, le Parti si adoperano affinché i contributi comunitari per l'assistenza tecnica siano erogati in stretto coordinamento con quelli provenienti da altre fonti quali gli Stati membri, altri paesi e organizzazioni internazionali tra cui la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo, la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, il Programma per lo sviluppo delle Nazioni Unite (PSNU) e il FMI.

TITOLO X

DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI, GENERALI E FINALI

ARTICOLO 85

E' istituito un Consiglio di cooperazione incaricato di sorvegliare l'attuazione del presente accordo. Il Consiglio si riunisce a livello ministeriale una volta all'anno. Esso esamina tutte le questioni importanti inerenti all'accordo e qualunque altro problema bilaterale o internazionale di reciproco interesse per il conseguimento dei suoi obiettivi. Il Consiglio di cooperazione può formulare opportune raccomandazioni con l'accordo di entrambe le Parti.

ARTICOLO 86

1. Il Consiglio di cooperazione è composto da membri del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione delle Comunità europee, da un lato, e da membri del governo della Repubblica di Bielorussia dall'altro.

2. Il Consiglio di cooperazione stabilisce il proprio regolamento interno.

3. Il Consiglio di cooperazione è presieduto a turno da un rappresentante della Comunità e da un membro del governo della Repubblica di Bielorussia.

ARTICOLO 87

1. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Consiglio di cooperazione è assistito da un Comitato di cooperazione composto da rappresentanti di membri del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione delle Comunità europee, da un lato, e da rappresentanti del governo della Repubblica di Bielorussia, normalmente alti funzionari, dall'altro. Il Comitato di cooperazione è presieduto a turno dalla Comunità e dalla Repubblica di Bielorussia.

Il regolamento interno del Consiglio di cooperazione stabilisce le funzioni del Comitato di cooperazione, che comprendono la preparazione delle riunioni del Consiglio di cooperazione e le modalità del suo funzionamento.

2. Il Consiglio di cooperazione può delegare taluni suoi poteri al Comitato di cooperazione, che assicura la continuità tra le riunioni del Consiglio di cooperazione.

ARTICOLO 88

Il Consiglio di cooperazione può decidere di creare tutti i comitati o organi speciali necessari per coadiuvarlo nell'esercizio delle sue funzioni, determinandone la composizione, le mansioni e le modalità di funzionamento.

ARTICOLO 89

Nell'esaminare le questioni sollevate da una disposizione del presente accordo che si riferisca a un articolo del GATT, il Consiglio di cooperazione tiene conto, per quanto possibile, dell'interpretazione data generalmente a detto articolo del GATT delle Parti contraenti dell'Accordo generale.

ARTICOLO 90

E' istituito un Comitato parlamentare di cooperazione, che riunisce e consente scambi di opinioni tra membri del Parlamento bielorusso e del Parlamento europeo. Il Comitato stabilisce la frequenza delle proprie riunioni.

ARTICOLO 91

1. Il Comitato parlamentare di cooperazione è composto da membri del Parlamento europeo e bielorusso.

2. Il Comitato parlamentare di cooperazione stabilisce il proprio regolamento interno.

3. Il Comitato parlamentare di cooperazione è presieduto a turno dal Parlamento europeo e dal Parlamento bielorusso, conformemente al regolamento interno.

ARTICOLO 92

Il Comitato parlamentare di cooperazione può chiedere tutte le informazioni utili per quanto riguarda l'esecuzione del presente accordo al Consiglio di cooperazione, che gli fornisce dette informazioni.

Il Comitato parlamentare di cooperazione viene informato delle raccomandazioni del Consiglio di cooperazione.

Il Comitato parlamentare di cooperazione può presentare raccomandazioni al Consiglio di cooperazione.

ARTICOLO 93

1. Nell'ambito del presente accordo, ciascuna delle Parti si impegna a garantire che le persone fisiche e giuridiche dell'altra Parte possano adire senza discriminazioni, rispetto ai propri cittadini, i competenti organi giuridici e amministrativi delle Parti per tutelare i loro diritti individuali e di proprietà, inclusi quelli riguardanti la proprietà intellettuale, industriale e commerciale.

2. Nell'ambito dei rispettivi poteri e delle rispettive competenze, le Parti:

- incoraggiano il ricorso all'arbitrato per la composizione delle controversie che possono derivare da transazioni commerciali o di cooperazione tra operatori economici della Comunità e della Bielorussia;

- decidono che, se una vertenza viene sottoposta ad arbitrato, ciascuna delle Parti può scegliere liberamente il proprio arbitro, salvo altrimenti disposto dal regolamento del collegio arbitrale scelto dalle Parti e indipendentemente dalla nazionalità, e che il terzo arbitro o l'arbitro unico può essere cittadino di un paese terzo;

- raccomandano ai loro operatori economici di scegliere di comune accordo la legge applicabile ai loro contratti;

- incoraggiano il ricorso alle norme di arbitrato elaborate dalla Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL) e il ricorso all'arbitrato da parte di ogni organismo di uno Stato firmatario della convenzione per il riconoscimento e l'applicazione dei lodi arbitrali stranieri firmata il 10 giugno 1958 a New York.

ARTICOLO 94

Nessun elemento dell'accordo impedisce a una delle Parti di prendere le misure:

a) che ritiene necessarie per impedire la divulgazione di informazioni contrarie ai suoi interessi fondamentali in materia di sicurezza;

b) inerenti alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico o alla ricerca, allo sviluppo e alla produzione indisnensabili per scopi di difesa, purché tali misure non alterino le condizioni di concorrenza rispetto a prodotti non destinati ad usi specificamente militari;

c) che giudica essenziali per la propria sicurezza in caso di gravi disordini interni tali da comoromettere il mantenimento della legge e dell'ordine, in tempo di guerra o in occasione di gravi tensioni internazionali che possano sfociare in una guerra o per rispettare obblighi assunti al fine di mantenere la pace e la sicurezza internazionale;

d) che ritiene necessarie per adempiere agli obblighi e agli impegni internazionali sul controllo del duplice uso dei beni e delle tecnologie industriali.

ARTICOLO 95

1. Nei settori contemplati dal presente accordo e fatta salva qualsiasi disposizione speciale ivi contenuta:

- le misure applicate dalla Repubblica di Bielorussia nei confronti della Comunità non devono dar luogo a nessuna discriminazione tra gli Stati membri, i loro cittadini o le loro società o imprese;

- le misure applicate dalla Comunità nei confronti della Repubblica di Bielorussia non devono dar luogo a nessuna discriminazione tra cittadini bielorussi o tra società o imprese bielorusse.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non pregiudicano il diritto delle Parti di applicare le pertinenti disposizioni della loro normativa fiscale ai contribuenti che non si trovano in situazioni identiche per quanto riguarda il luogo di residenza.

ARTICOLO 96

1. Ciascuna Parte può adire il Consiglio di cooperazione per qualsiasi controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo.

2. Il Consiglio di cooperazione può comporre la vertenza mediante una raccomandazione.

3. Qualora non sia possibile comporre la vertenza conformemente al paragrafo 2 del presente articolo, ciascuna Parte può notificare all'altra la nomina di un conciliatore; l'altra parte deve designare un secondo conciliatore entro due mesi. Per l'applicazione di questa procedura, la Comunità e gli Stati membri vengono considerati un'unica parte in causa.

Il Consiglio di cooperazione designa un terzo conciliatore.

Le raccomandazioni dei conciliatori vengono adottate a maggioranza e non sono vincolanti per le Parti.

ARTICOLO 97

Le Parti decidono di consultarsi tempestivamente, attraverso i canali appropriati, su richiesta di una di esse per discutere di tutte le questioni inerenti all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo e su altri aspetti delle loro relazioni.

Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano gli articoli 17, 18, 96 e 102.

ARTICOLO 98

Il trattamento riservato alla Repubblica di Bielorussia non può comunque essere meno favorevole di quello che gli Stati membri si concedono reciprocamente.

ARTICOLO 99

Ai fini del presente accordo, per "Parti" s'intendono la Repubblica di Bielorussia, da un lato, e la Comunità, gli Stati membri o la Comunità e gli Stati membri, a seconda dei rispettivi poteri, dall'altro.

ARTICOLO 100

Nella misura in cui le questioni contemplate dal presente accordo rientrano nel trattato e nei protocolli della Carta europea per l'energia, a decorrere dalla sua entrata in vigore i suddetti trattato e protocolli si applicano, se ivi previsto, a tali questioni.

ARTICOLO 101

Il presente accordo è concluso per un periodo iniziale di dieci anni. Esso può essere automaticamente rinnovato di anno in anno, a condizione che nessuna delle Parti lo denunci dandone notifica per iscritto all'altra Parte sei mesi prima della scadenza.

ARTICOLO 102

1. Le Parti prendono tutte le misure generali o specifiche necessarie per l'adempimento degli obblighi previsti dall'accordo e si adoperano per il conseguimento dei suoi obiettivi.

2. Se una delle Parti ritiene che l'altra sia venuta meno a uno degli obblighi previsti dall'accordo può prendere le misure del caso. Prima di procedere, fatta eccezione per i casi particolarmente urgenti, essa fornisce al Consiglio di cooperazione tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito della situazione onde trovare una soluzione accettabile per le Parti.

Nella scelta delle misure, si privilegiano quelle che perturbano meno il funzionamento dell'accordo. Se l'altra Parte lo richiede, le misure decise vengono comunicate senza indugio al Consiglio di cooperazione.

ARTICOLO 103

Gli allegati I-VIII e il protocollo sono parte integrante del presente accordo.

ARTICOLO 104

Fino a quando i privati cittadini e gli operatori economici non godranno degli stessi diritti a norma del presente accordo, esso non pregiudicherà i diritti garantiti loro dagli accordi in vigore tra uno o più Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bielorussia, dall'altra, fatta eccezione per i settori di competenza comunitaria e fatti salvi gli obblighi che l'accordo impone agli Stati membri nei settori di loro competenza.

ARTICOLO 105

Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori in cui si applicano i trattati che istituiscono la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, la Comunità europea dell'energia atomica e la Comunità europea, alle condizioni ivi precisate, e, dall'altro, al territorio della Repubblica di Bielorussia.

ARTICOLO 106

Il Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea è il depositario del presente accordo.

ARTICOLO 107

Il presente accordo è redatto in un unico esemplare nelle lingue danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca e bielorussa, ciascun testo facente ugualmente fede.

ARTICOLO 108

Il presente accordo è approvato dalle Parti conformemente alle rispettive procedure.

Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le Parti si comunicano reciprocamente l'avvenuto espletamento delle procedure di cui al paragrafo 1.

A decorrere dalla sua entrata in vigore il presente accordo sostituisce, per quanto riguarda le relazioni tra la Repubblica di Bielorussia e la Comunità, l'accordo tra la Comunità economica europea, la Comunità europea dell'energia atomica e l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche sugli scambi e sulla cooperazione economica e commerciale, firmato il 18 dicembre 1989 a Bruxelles.

ARTICOLO 109

Qualora, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per l'entrata in vigore del presente accordo, le disposizioni di alcune sue parti vengano applicate mediante un accordo interinale tra la Comunità e la Bielorussia, le Parti contraenti decidono che, nella fattispecie, per "data di entrata in vigore dell'accordo" s'intende la data di entrata in vigore dell'accordo interinale.

Elenco dei documenti allegati

Allegato I	Elenco indicativo dei vantaggi concessi dalla Repubblica di Bielorussia agli Stati indipendenti a norma dell'articolo 10, paragrafo 3.
Allegato II	Misure eccezionali in deroga alle disposizioni dell'articolo 13
Allegato III	Riserve comunitarie a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, lettera b)
Allegato IV	Riserve della Bielorussia in conformità dell'articolo 29, paragrafo 2, lettera a)
Allegato V	Definizioni dei servizi finanziari, articolo 32, paragrafo 3
Allegato VI	Elenco dei servizi per i quali le Parti concedono il trattameno NPF a norma dell'articolo 37
Allegato VII	Disposizioni relative all'articolo 39
Allegato VIII	Convenzioni sui diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale di cui all'articolo 51, paragrafo 2

Protocollo relativo all'assistenza reciproca tra le autorità amministrative nel settore doganale.

ALLEGATO I

Elenco indicativo dei vantaggi concessi dalla Repubblica di Bielorussia agli Stati indipendenti a norma dell'articolo 10, paragrafo 3.

1. Armenia, Azerbaigian, Georgia, Kazakistan, Kirghizistan, Moldavia, Russia, Tagikistan, Turkmenistan, Russia, Ucraina e Uzbekistan.

   Non vengono applicati dazi all'importazione.

   Non vengono applicati dazi all'esportazione per le merci fornite nel quadro di accordi di sdoganamento e interstatali entro i volumi ivi stabiliti.

   Non viene applicata l'IVA né alle esportazioni né alle importazioni. Non vengono applicate accise alle esportazioni

   Armenia, Azerbaigian, Georgia, Kazakistan, Kirghizistan, Moldavia, Russia, Tagikistan, Turkmenistan, Ucraina e Uzbekistan i contingenti di esportazione per i prodotti forniti nel quadro di accordi annuali commerciali e di cooperazione tra Stati vengono aperti come quelli per le forniture destinate allo Stato.

2. Armenia, Azerbaigian, Georgia, Kazakistan, Kirghizistan, Moldavia, Russia, Tagikistan, Turkmenistan, Ucraina e Uzbekistan

   I pagamenti possono essere effettuati nella moneta nazionale di questi paesi oppure in qualsiasi altra moneta accettata dalla Repubblica di Bielorussia o da questi paesi.

   Armenia, Azerbaigian, Estonia, Georgia, Kazakistan, Lituania, Moldavia, Russia, Tagikistan, Turkmenistan, Ucraina, Uzbekistan. - sistema speciale per le operazioni non commerciali, compresi i relativi pagamenti.

3. Armenia, Azerbaigian, Georgia, Kazakistan, Kirghizistan, Moldavia, Russia, Tagikistan, Turkmenistan, Ucraina, Uzbekistan - sistema speciale per i pagamenti correnti

4. Armenia, Azerbaigian, Georgia, Kazakistan, Kirghizistan, Moldavia, Russia, Tagikistan Turkmenistan, Ucraina, Uzbekistan - sistema speciale di prezzi per gli scambi di alcune materie prime e prodotti semilavorati

5. Armenia, Azerbaigian, Georgia, Kazakistan, Kirghizistan, Moldavia, Russia, Tagikistan Turkmenistan, Ucraina, Uzbekistan - speciali condizioni di transito

6. Armenia, Azerbaigian, Georgia, Kazakistan, Kirghizistan, Moldavia, Russia, Tagikistan Turkmenistan, Ucraina, Uzbekistan - speciali procedure doganali

---

ALLEGATO II

Misure eccezionali in deroga alle disposizioni dell'articolo 13

1. La Repubblica di Bielorussia può prendere misure eccezionali in deroga alle disposizioni dell'articolo 13 sotto forma di restrizioni quantitative su base non discriminatoria.

2. Dette misure possono riguardare unicamente le industrie nascenti o determinati settori in fase di ristrutturazione oppure in gravi difficoltà, segnatamente quando tali difficoltà siano fonte di considerevoli problemi sociali.

3. Il valore totale delle importazioni dei prodotti oggetto di queste misure non può superare il 15% delle importazioni totali dalla Comunità effettuate nell'anno che precede l'introduzione di restrizioni quantitative e per il quale sono disponibili statistiche.

   Queste disposizioni non possono essere aggirate aumentando la protezione tariffaria sulle merci importate in questione.

4. Dette misure possono essere applicate solo per un periodo transitorio, fino al 31 dicembre 1988, a meno che le Parti decidano diversamente oppure, se questa data è precedente, fino al momento in cui la Repubblica di Bielorussia non diventerà Parte contraente del GATT.

5. La Repubblica di Bielorussia informa il Consiglio di cooperazione in merito a tutte le misure che intende prendere a norma del presente allegato; su richiesta della Comunità, prima dell'adozione si tengono consultazioni in seno al Consiglio di cooperazione su tali misure e sui settori cui si applicano.

ALLEGATO III

Riserve comunitarie a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, lettera b)

Settore minerario

In alcuni Stati membri, può essere necessaria una concessione per consentire a società non CE di acquisire i diritti minerari e di procedere alle attività estrattive.

Pesca

Salvo diverse disposizioni, l'accesso alle e l'uso delle risorse biologiche e delle zone di pesca situate nelle acque marittime sotto la sovranità o la giurisdizione degli Stati membri della Comunità sono limitati ai pescherecci che battono bandiera di uno Stato membro della Comunità e che sono registrati nel territorio comunitario.

Acquisto di beni immobili

In alcuni Stati membri, l'acquisto di beni immobili da parte di società non CE è soggetto a restrizioni.

Servizi audiovisivi compresa la radio

Può essere riservato il trattamento nazionale per la produzione e la distribuzione, comprese le trasmissioni radiotelevisive e le altre forme di diffusione al pubblico, di opere audiovisive che rispondano a determinati criteri di origine.

Servizi di telecomunicazione compresi i servizi mobili e satellite

Servizi riservati

In alcuni Stati membri l'accesso al mercato per i servizi e le infrastrutture complementari è soggetto a restrizioni.

Servizi professionali

Questi servizi sono riservati alle persone fisiche degli Stati membri, che possono costituire società a determinate condizioni.

Agricoltura

Alcuni Stati membri non applicano il trattamento nazionalc alle società non CE che intendono dedicarsi ad attività agricole. Per l'acquisto di vigneti, le società non CE devono procedere ad una notifica o, a seconda dei casi, ottenere un'autorizzazione.

Agenzie di stampa

In alcuni Stati membri la partecipazione straniera alle case editrici e alle società radiotelevisive è limitata.

ALLEGATO IV

Riserve della Bielorussia in conformità dell'articolo 29, paragrafo 2, lettera b)

La Repubblica di Bielorussia si riserva il diritto di mantenere eccezioni limitate al trattamento nazionale previsto dall'articolo 29, paragrafo 2, lettera a) nei settori sotto indicati:

- il fondo minimo autorizzato per banche ed altri istituti finanziari con investimenti stranieri ammonta ad un equivalente di 5 milioni di ecu;
- la quota riservata agli stranieri nelle compagnie di assicurazione, che non può superare il 49% del capitale;
- le centrali elettriche collegate al sistema energetico unico;
- la proprietà dei terreni; l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali; la proprietà dei beni immobili:
- a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, le società comunitarie stabilite sul territorio della Bielorussia hanno il diritto di acquistare, utilizzare, affittare e vendere beni immobili nonché il diritto di locazione per le risorse naturali, le terre agricole e le foreste direttamente necessarie alle attività economiche che intendono svolgere. Tale diritto non comprende però il diritto di stabilimento a fini di transazioni e rappresentanze commerciali nei settori dei beni immobili e delle risorse naturali.
- Acquisto delle proprietà statali e comunali nel corso della denazionalizzazione e della privatizzazione;
- speciali requisiti in materia di licenze per negoziare i titoli di Stato della Repubblica di Bielorussia;
- licenze speciali per i servizi di vettore comune nonché per le reti telefonica e telegrafica;

- proprietà e licenze specifiche per le operazioni di diffusione o di vettore comune nonché per le stazioni radiotelevisive;

- spedizionieri accreditati;

- servizi investigativi e di sicurezza.

Le suddette riserve si applicano, su base non discriminatoria, per un periodo transitorio non superiore a cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo.

ALLEGATO V

Servizi finanziari: definizioni (articolo 32, paragrafo 3)

Per servizio finanziario s'intende qualsiasi servizio di natura finanziaria prestato da un fornitore di una delle Parti. Fra i servizi finanziari figurano le seguenti attività:

A. Assicurazioni e servizi connessi

1. Assicurazione diretta (compresa la coassicurazione)

   i) sulla vita

   ii) generale

2. Riassicurazione e retrocessione

3. Intermediazione assicurativa, come i servizi di brokeraggio e di agenzia

4. Servizi connessi alle assicurazioni quali le consulenze, i servizi attuariali, la valutazione dei rischi e la liquidazione dei risarcimenti

B. Servizi bancari e altri servizi finanziari (escluse le assicurazioni)

1. Accettazione dei depositi e degli altri fondi rimborsabili da parte del pubblico

2. Prestiti di tutti i tipi, compreso il credito al consumo, il credito ipotecario, il factoring e il finanziamento delle transazioni commerciali

3. Leasing finanziario

4. Tutti i servizi relativi ai pagamenti e ai trasferimenti di denaro, comprese le carte di credito, di addebito e di prelievo, i travellers' cheques e le tratte bancarie

5. Fideiussioni e impegni

6. Compravendita, per proprio conto o per conto di clienti, sul mercato valutario, sul mercato terziario o altrove, di:

    a) strumenti del mercato monetario (assegni, cambiali, certificati di deposito, ecc.)

    b) valuta estera

    c) operazioni derivate tra cui contratti a termine e a premio

    d) strumenti relativi ai tassi di cambio e di interesse, compresi gli swap, gli accordi su quotazioni per operazioni a termine, ecc.

    e) titoli trasferibili

    f) altri strumenti e attività finanziarie negoziabili, compreso il metallo prezioso.

7. Partecipazione all'emissione di tutti i tipi di titoli, compresa la sottoscrizione e il collocamento come agente (pubblicamente o privatamente) e la prestazione dei servizi connessi.

8. Intermediazione di credito.

9. Gestione delle attività finanziarie, come liquidità e portafoglio, tutte le forme di gestione degli investimenti collettivi, gestione del fondo pensioni, depositi e fondi fiduciari.

10. Liquidazione e compensazione delle attività finanziarie tra cui i titoli, i prodotti derivati e gli altri strumenti negoziabili.

11. Comunicazione e trasferimento di tutte le informazioni finanziarie, elaborazione dei dati finanziari e fornitura del software corrispondente da parte degli operatori che prestano altri servizi finanziari.

12. Consulenza e altri servizi finanziari connessi per tutte le attività elencate ai paragrafi 1-11, comprese le informazioni commerciali e le analisi dei crediti, la ricerca e la consulenza sugli investimenti e sulla gestione di portafoglio, le consulenze in materia di acquisti nonché di ristrutturazione e strategia aziendale.

Sono escluse dalla definizione di servizi finanziari le seguenti attività:

a) le attività svolte dalle banche centrali o da altri enti pubblici per attuare politiche monetarie o dei cambi

b) le attività svolte dalle banche centrali, dagli enti o dai dipartimenti governativi o da enti pubblici per conto o con la garanzia del governo, escluse quelle svolte da fornitori di servizi finanziari in concorrenza con detti enti pubblici

c) le attività che rientrano nel sistema ufficiale della previdenza sociale o nei programmi di pensionamento dello Stato, escluse le attività svolte da fornitori di servizi finanziari in concorrenza con enti pubblici o con istituzioni private.

ALLEGATO VI

Fornitura transfrontaliera di servizi

Elenco dei servizi per i quali le Parti

concedono il trattamento NPF a norma dell'articolo 37

Settori da coprire conformemente alla Classificazione centrale dei prodotti (CPC) dell'Organizzazione delle Nazioni Unite:

Servizi di consulenza in materia contabile: parte della CPC 86212 diversa dai "servizi di revisione contabile"

Servizi di consulenza in materia di contabilità CPC 86220

Servizi tecnici CPC 8672

Servizi di ingegneria integrata CPC 8673

Consulenza e servizi di preprogettazione architettonica CPC 86711

Progettazione architettonica CPC 86712

Urbanistica e paesaggistica CPC 8674

Informatica e servizi connessi:

Consulenza per l'installazione dell'hardware CPC 841

Utilizzazione del software CPC 842

Banche dati CPC 844

Pubblicità CPC 871

Ricerca di mercato e sondaggi di opinione CPC 864

Consulenza in materia di gestione CPC 866

Collaudo tecnico e analisi CPC 8676

Consulenza in materia di agricoltura, caccia e silvicoltura

Consulenza in materia di pesca

Consulenza per il settore minerario

Stampa e editoria CPC 88442

Convegni

Traduzione CPC 87905

Arredamento interno CPC 87907

Telecomunicazioni:

Servizi a valore aggiunto compresi, tra l'altro, la posta elettronica, la casella vocale, le informazioni on-line e il reperimento delle informazioni nelle banche dati, l'elaborazione dei dati, l'EDI (trasmissione elettronica dei dati), le conversioni di codici e protocolli
Trasmissione dati a commutazione di pacchetto e a commutazione di circuito

Edilizia e servizi tecnici collegati: ispezioni dei cantieri CPC 5111
Franchising CPC 8929
Insegnamento per corrispondenza agli adulti parte della CPC 924
Agenzie di informazione e di stampa CPC 962
Locazione/leasing senza operatori collegati ad altre infrastrutture di trasporto (CPC 83101 automobili private, 83102 veicoli per il trasporto di merci, 83105) e collegati ad altri macchinari e attrezzature (CPC 83106, 83107, 83108, 83109)
Commissionari e servizi all'ingrosso collegati all'import-export (parte delle CPC 621 e 622)
Ricerca e sviluppo in materia di software
Riassicurazione e retrocessione e servizi collegati alle assicurazioni quali consulenze, servizi attuariali, valutazione dei rischi e liquidazione dei risarcimenti

Assicurazione dei rischi in materia di:

i) navigazione marittima e aviazione commerciale, lanci spaziali e nolo (compresi i satelliti), che copre, in parte o integralmente, le persone trasportate, le merci esportate o importate, il veicolo che trasporta le merci e tutte le responsabilità che ne derivano e

ii) le merci in transito internazionale.

Servizi elaborazione dati CPC 843
Fornitura e trasferimento delle informazioni finanziarie e elaborazione dei dati finanziari (cfr. paragrafi B.11 e B.12 dell'allegato V).

ALLEGATO VII

Disposizioni relative all'articolo 39

Parte A

Le consultazioni iniziano entro trenta giorni dalla richiesta della prima Parte e mirano a raggiungere un accordo:

- sulla revoca, ad opera dell'altra Parte, delle misure che hanno reso la situazione nettamente più restrittiva, oppure
- su adeguamenti degli obblighi di entrambe le Parti, oppure
- sugli adeguamenti cui la prima Parte deve procedere per compensare la situazione più restrittiva creata dall'altra Parte.

Qualora non si raggiunga un accordo entro sessanta giorni dalla richiesta di consultazioni della prima Parte, quest'ultima può adeguare di conseguenza i propri obblighi, nella misura e per il periodo necessari per tener conto della situazione più restrittiva creata dall'altra Parte. Si privilegiano le misure meno pregiudizievoli per il funzionamento dell'accordo. Detti adeguamenti lasciano impregiudicati i diritti che gli operatori economici hanno acquisito a norma dell'accordo al momento degli adeguamenti.

Parte B

1. In uno spirito di partenariato e di cooperazione, durante un periodo transitorio di tre anni dalla firma dell'accordo il governo della Repubblica di Bielorussia informa la Comunità della sua intenzione di proporre una nuova legislazione o di adottare nuove normative tali da rendere le condizioni per la prestazione transfrontaliera di servizi da parte di società o filiali comunitarie più restrittive rispetto alla situazione esistente il giorno precedente alla firma dell'accordo. La Comunità può chiedere alla Repubblica di Bielorussia di comunicarle le proposte di nuove legislazioni o di nuovi regolamenti e di avviare consultazioni in merito.

2. Qualora le nuove legislazioni o i nuovi regolamenti introdotti nella Repubblica di Bielorussia durante il periodo transitorio di cui al paragrafo 1 rendano le condizioni per la prestazione transfrontaliera di servizi da parte di società o filiali comunitarie più restrittive rispetto alla situazione esistente il giorno della firma dell'accordo, le legislazioni e i regolamenti in questione non si applicheranno a dette società e filiali fintanto che non saranno passati tre anni da detta entrata in vigore.

ALLEGATO VIII

Convenzioni sui diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale
di cui all'articolo 51, paragrafo 2

1. Il paragrafo 2 dell'articolo 51 riguarda le seguenti convenzioni multilaterali:

   Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (atto di Parigi, 1971);

   Convenzione internazionale relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione (Roma, 1961);

   Protocollo relativo all'Accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi (Madrid, 1989);

   Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei beni e dei servizi ai fini del marchio registrato (Ginevra, 1977, emendato nel 1979);

   Trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito di microorganismi agli effetti della procedura brevettuale (1977, modificato nel 1980);

   Convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali (UPOV) (Atto di Ginevra, 1991).

2. Il Consiglio di cooperazione può raccomandare l'applicazione ad altre convenzioni multilaterali del paragrafo 2 dell'articolo 51. In caso di problemi di proprietà intellettuale, industriale o commerciale che abbiano un'incidenza sulle attività commerciali, su richiesta di una delle Parti si tengono urgentemente consultazioni al fine di trovare soluzioni reciprocamente soddisfacenti.

3. Le Parti confermano l'importanza che annettono agli obblighi derivanti dalle seguenti convenzioni multilaterali:

   Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale (atto di Stoccolma del 1967, emendato nel 1979);

Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi (atto di Stoccolma del 1967, emendato nel 1979);

Trattato sulla cooperazione in materia di brevetti (Washington 1970, emendato e modificato nel 1979 e nel 1984).

4. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Repubblica di Bielorussia concede alle società e ai cittadini della Comunità, per il riconoscimento e la tutela della proprietà intellettuale, industriale e commerciale, un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai paesi terzi nel quadro di accordi bilaterali.

5. Le disposizioni del paragrafo 4 non si applicano ai vantaggi concessi dalla Repubblica di Bielorussia a un paese terzo, su base reciproca, o a un altro paese dell'ex URSS.

PROTOCOLLO
RELATIVO ALL'ASSISTENZA RECIPROCA
TRA LE AUTORITA' AMMINISTRATIVE
IN MATERIA DOGANALE

ARTICOLO 1

Definizioni

Ai fini del presente protocollo:

a) per "legislazione doganale" si intendono le disposizioni, applicabili nei territori delle Parti, che disciplinano l'importazione, l'esportazione, il transito delle merci, nonché l'assoggettamento delle stesse a una qualsiasi altra procedura doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo adottate da dette Parti;

b) per "dazi doganali" si intendono tutti i dazi, le imposte, i diritti o le altre tasse riscossi nei territori delle Parti, in applicazione della legislazione doganale, esclusi i diritti e le tasse il cui importo è limitato ai costi approssimativi dei servizi forniti;

c) per "autorità richiedente" s'intende l'autorità amministrativa competente, all'uopo designata da una Parte, che presenta una domanda di assistenza in materia doganale;

d) per "autorità interpellata" s'intende l'autorità amministrativa competente, all'uopo designata da una Parte, che riceve una richiesta di assistenza in materia doganale;

e) per "infrazione" s'intende ogni violazione della legislazione doganale ovvero ogni tentata violazione di detta legislazione.

ARTICOLO 2

Campo di applicazione

1. Nei limiti delle loro competenze, le Parti si prestano assistenza reciproca nei modi e alle condizioni specificati nel presente protocollo per garantire la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare per quanto concerne la prevenzione, l'individuazione e l'esame delle violazioni di detta legislazione.

2. L'assistenza in materia doganale prevista dal presente protocollo si applica ad ogni autorità amministrativa delle Parti competente per l'applicazione dello stesso. Essa non pregiudica le norme che disciplinano l'assistenza reciproca in materia penale né copre le informazioni ottenute grazie a poteri esercitati su richiesta dell'autorità giudiziaria salvo accordo di detta autorità.

ARTICOLO 3

Assistenza su richiesta

1. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata fornisce tutte le informazioni pertinenti che consentono all'autorità richiedente di garantire la corretta applicazione della legislazione doganale, comprese le informazioni riguardanti le operazioni registrate o programmate che violino o possano violare detta legislazione.

2. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata le comunica se le merci esportate dal territorio di una delle Parti sono state correttamente importate nel territorio dell'altra parte, precisando, se del caso, la procedura doganale applicata alle merci.

3. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata prende le misure necessarie a garantire che siano tenute sotto controllo:

a) le persone fisiche o giuridiche in merito alle quali sussistano fondati motivi di ritenere che violino o abbiano violato la legislazione doganale;

b) i movimenti di merci per i quali sia stata segnalata la possibilità che diano luogo a sostanziali infrazioni della legislazione doganale;

c) i mezzi di trasporto per i quali vi sono fondati motivi di ritenere che siano stati, siano ovvero possano essere utilizzati per violare la legislazione doganale;

d) i luoghi dove partite di merci sono state immagazzinate in modo da fare legittimamente supporre che sono destinate ad operazioni contrarie alla legislazione doganale dell'altra Parte.

ARTICOLO 4

Assistenza spontanea

Le Parti si prestano nell'ambito delle loro competenze assistenza reciproca, in conformità delle rispettive leggi, norme e altri strumenti giuridici e qualora lo considerino necessario per la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare allorché ricevono informazioni riguardanti:

- operazioni per le quali sia stata violata, si violi o si possa violare tale legislazione e che possano interessare le altre Parti;

- nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare dette operazioni;

- merci note per essere soggette a sostanziali infrazioni della legislazione doganale.

ARTICOLO 5

Consegna/Notifica

Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata, conformemente alla propria legislazione, prende tutte le misure necessarie per

- consegnare tutti i documenti e

- notificare tutte le decisioni

che rientrano nel campo di applicazione del presente protocollo ad un destinatario, residente o stabilito sul suo territorio. In tal caso, si applica l'articolo 6, paragrafo 3.

ARTICOLO 6

Forma e contenuto delle domande di assistenza

1. Le domande inoltrate conformemente al presente protocollo sono presentate per iscritto. Ad esse vengono allegati i documenti necessari al loro espletamento. Qualora l'urgenza della situazione lo richieda, possono essere accettate domande orali le quali, tuttavia, devono essere immediatamente confermate per iscritto.

2. Le domande presentate conformemente al paragrafo 1 del presente articolo devono contenere le seguenti informazioni:

a) l'autorità richiedente che presenta la domanda;

b) la misura richiesta;

c) l'oggetto e il motivo della domanda;

d) le leggi, le norme e gli altri elementi giuridici in questione;

e) ragguagli il più possibile esatti ed esaurienti sulle persone fisiche o giuridiche oggetto d'indagine;

f) una sintesi dei fatti e delle indagini già svolte, salvo per i casi di cui all'articolo 5.

3. Le domande sono presentate in una delle lingue ufficiali dell'autorità interpellata o in una lingua concordata con detta autorità.

4. Se la domanda non risponde ai requisiti formali stabiliti può esserne richiesta la correzione o il completamento; tuttavia possono essere disposte misure cautelative.

ARTICOLO 7

Adempimento delle domande

1. Per soddisfare le domande di assistenza l'autorità interpellata ovvero, qualora essa non possa agire direttamente, il servizio amministrativo al quale la domanda è stata indirizzata da parte di detta autorità, procede, nell'ambito delle sue competenze e delle risorse disponibili, come se agisse per proprio conto o su domanda di altre autorità della stessa Parte, fornendo informazioni già in suo possesso, svolgendo adeguate indagini o disponendone l'esecuzione.

2. Le domande di assistenza saranno adempiute conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e agli altri strumenti giuridici della Parte interpellata.

3. I funzionari debitamente autorizzati di una Parte possono, d'intesa con l'altra Parte interessata e alle condizioni da questa stabilite, ottenere dagli uffici dell'autorità interpellata o di un'altra autorità, della quale l'autorità interpellata è responsabile, le informazioni sulle infrazioni della legislazione doganale che occorrono all'autorità richiedente ai fini del presente protocollo.

4. I funzionari di una Parte, d'intesa con l'altra Parte e alle condizioni da essa stabilite, possono essere presenti alle indagini condotte nel suo territorio.

ARTICOLO 8

Forma in cui devono essere comunicate le informazioni

1. L'autorità interpellata comunica i risultati delle indagini all'autorità richiedente sotto forma di documenti, copie autenticate di documenti, relazioni e simili.

2. I documenti di cui al paragrafo 1 possono essere sostituiti da informazioni computerizzate prodotte in qualsiasi forma per gli stessi fini.

ARTICOLO 9

Deroghe all'obbligo di fornire assistenza

1. Le Parti possono rifiutare di prestare assistenza, come disposto nel presente protocollo, qualora ciò possa:

a) pregiudicare la sovranità, l'ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali; o

b) riguardare norme valutarie o fiscali, fuori dall'ambito della normativa relativa ai dazi doganali; ovvero

c) violare un segreto industriale, commerciale o professionale.

2. Se l'autorità richiedente sollecita un'assistenza che non sarebbe in grado di fornire qualora le venisse richiesto, fa presente tale circostanza nella sua domanda. Spetta quindi all'autorità interpellata decidere come rispondere a detta domanda.

3. Se l'assistenza è rifiutata o negata, la decisione e le sue motivazioni devono essere notificate senza indugio all'autorità richiedente.

ARTICOLO 10

Obbligo di osservare la riservatezza

1. Tutte le informazioni comunicate in qualsiasi forma ai sensi del presente protocollo sono di natura riservata. Esse sono coperte dal segreto d'ufficio e sono tutelate dalle rispettive leggi applicabili nel territorio della Parte che le ha ricevute e dalle corrispondenti disposizioni cui debbono conformarsi le autorità comunitarie.

2. I dati nominativi non vengono trasmessi se vi sono fondati motivi di ritenere che il trasferimento o l'uso di questi dati sarebbe contrario ai principi giuridici di base di una delle Parti, e soprattutto che la persona in questione verrebbe indebitamente lesa. Su richiesta, la Parte che riceve i dati informa la Parte che li ha forniti dell'uso fattone e dei risultati ottenuti.

3. I dati nominativi possono essere trasmessi solo alle autorità doganali e, se necessario per procedimenti penali, al pubblico ministero e alle autorità giudiziarie. Le altre persone o autorità possono ottenere queste informazioni solo previa autorizzazione dell'autorità che le fornisce.

4. La Parte che fornisce le informazioni ne verifica l'accuratezza prima di trasferirle. Qualora le informazioni fornite risultino inesatte o da depennare, la Parte che le ha ricevute ne viene informata senza indugio ed è tenuta ad effettuare la correzione o la rimozione.

5. Fatti salvi i casi in cui prevale il pubblico interesse, la persona interessata può ottenere, su richiesta, informazioni sulla memorizzazione dei dati e sui suoi scopi.

ARTICOLO 11

Uso delle informazioni

1. Le informazioni ottenute possono utilizzarsi solo ai fini del presente protocollo; le Parti possono utilizzarle per altri fini solo previo consenso scritto dell'autorità amministrativa che le ha fornite e sono soggette a tutte le restrizioni stabilite da detta autorità.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non ostano all'uso delle informazioni in azioni giudiziarie o amministrative promosse a seguito della mancata osservanza della legislazione doganale.

3. Nei loro documenti probatori, nelle loro relazioni e testimonianze, nonché nei procedimenti e nelle azioni penali promossi dinanzi al tribunale, le Parti possono utilizzare come prova le informazioni ottenute e i documenti consultati conformemente alle disposizioni del presente protocollo.

ARTICOLO 12

Esperti e testimoni

Un funzionario dell'autorità interpellata può essere autorizzato a comparire, nei limiti dell'autorizzazione concessa, in qualità di esperto o testimone in azioni giudiziarie o amministrative riguardanti le materie di cui al presente protocollo nella giurisdizione di un'altra Parte e produrre oggetti, documenti ovvero loro copie autenticate che possano occorrere nel procedimento. Nella richiesta di comparizione deve essere specificamente indicato su quale argomento e a quale titolo il funzionario sarà interrogato.

ARTICOLO 13

Spese di assistenza

Le Parti rinunciano reciprocamente a tutte le richieste di rimborso delle spese sostenute in virtù del presente protocollo, escluse, a seconda dei casi, le spese per esperti e testimoni nonché per gli interpreti e traduttori che non dipendono da pubblici servizi.

ARTICOLO 14

Esecuzione

1. La gestione del presente protocollo è affidata alle autorità doganali centrali della Repubblica di Bielorussia, da una parte, e ai competenti servizi della Commissione delle Comunità europee e, se del caso, alle autorità doganali degli Stati membri dell'Unione europea, dall'altra. Essi decidono in merito a tutte le misure pratiche e alle disposizioni necessarie per la sua applicazione, tenendo in considerazione le norme in materia di protezione dei dati. Essi possono raccomandare ai competenti organismi le modifiche del presente protocollo che ritengano necessarie.

2. Le Parti si consultano e si tengono reciprocamente informate in merito alle norme specifiche di esecuzione adottate conformemente alle disposizioni del presente protocollo.

ARTICOLO 15

Complementarità

1. Il presente protocollo completa e non pregiudica l'applicazione di qualsiasi accordo di assistenza reciproca che sia stato concluso o possa essere concluso tra uno o più Stati membri dell'Unione europea e la Repubblica di Bielorussia. Inoltre esso non osta all'ampliamento dell'assistenza doganale reciproca concessa ai sensi di detti accordi.

2. Fatto salvo l'articolo 11, detti accordi non recano pregiudizio alle disposizioni della Comunità che disciplinano la comunicazione, tra i competenti servizi della Commissione e le autorità doganali degli Stati membri, di tutte le informazioni ottenute in materia doganale che possano interessare la Comunità.

ATTO FINALE

I plenipotenziari:

DEL REGNO DEL BELGIO,

DEL REGNO DI DANIMARCA,

DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

DELLA REPUBBLICA ELLENICA,

DEL REGNO DI SPAGNA,

DELLA REPUBBLICA FRANCESE,

DELL'IRLANDA,

DELLA REPUBBLICA ITALIANA,

DEL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO,

DEL REGNO DEI PAESI BASSI,

DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE,

DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

DEL REGNO DI SVEZIA,

DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

Parti contraenti del trattato che istituisce LA COMUNITA EUROPEA, del trattato che istituisce la COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO e del trattato che istituisce la COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA,

in appresso denominati "Stati membri", e

della COMUNITÀ EUROPEA, della COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA e della COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, in appresso denominate "la Comunità",

da una parte, e

i plenipotenziari della REPUBBLICA DI BIELORUSSIA,

dall'altra,

riuniti a Bruxelles il sei marzo millenovecentonovantacinque per la firma dell'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bielorussia, dall'altra, in appresso denominato "accordo", hanno adottato il testo seguente:

l'accordo compresi i suoi allegati e il seguente protocollo:

protocollo relativo all'assistenza reciproca in materia doganale.

I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunità e i plenipotenziari della Repubblica di Bielorussia hanno adottato i testi delle dichiarazioni comuni elencate in appresso e accluse al presente atto finale:

Dichiarazione comune relativa all'articolo 17 dell'accordo

Dichiarazione comune relativa all'articolo 18 dell'accordo

Dichiarazione comune relativa all'articolo 29 dell'accordo

Dichiarazione comune relativa agli articoli 36 e 37 dell'accordo

Dichiarazione comune relativa all'articolo 37 dell'accordo

Dichiarazione comune relativa all'articolo 43 dell'accordo

Dichiarazione comune relativa al concetto di "controllo" di cui all'articolo 31, lettera b) e all'articolo 44 dell'accordo

Dichiarazione comune relativa all'articolo 51 dell'accordo

Dichiarazione comune relativa all'articolo 102 dell'accordo

I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunità e i plenipotenziari della Repubblica di Bielorussia hanno inoltre preso nota della dichiarazione unilaterale del Governo francese acclusa al presente atto finale:

Dichiarazione unilaterale del Governo francese sui paesi e territori d'oltremare.

I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunità e i plenipotenziari della Repubblica di Bielorussia hanno inoltre preso nota delle seguenti lettere scambiate fra le parti e accluse al presente atto finale:

Scambio di lettere tra la Comunità e la Repubblica di Bielorussia sullo stabilimento delle società.

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 17

La Comunità e la Repubblica di Bielorussia dichiarano che il testo della clausola di salvaguardia non concede il trattamento GATT in materia.

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 18

Rimane inteso che le disposizioni dell'articolo 18 non hanno né il fine né l'effetto di rallentare, ostacolare o impedire le procedure previste dalle legislazioni rispettive delle Parti in materia di inchieste antidumping e antisovvenzioni.

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 29

Fatte salve le riserve elencate negli allegati III e IV e le disposizioni degli articoli 45 e 48, le Parti decidono che l'espressione "conformemente alle rispettive legislazioni e normative" di cui ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 29 significa che ciascuna Parte può regolamentare lo stabilimento e l'attività delle società sul suo territorio, purché detti regolamenti non introducano, per lo stabilimento e l'attività delle società dell'altra Parte, altre riserve al trattamento non meno favorevole di quello concesso alle loro società o alle società, consociate o filiali di paesi terzi.

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA AGLI ARTICOLI 36 e 37

La Comunità dichiara che la fornitura transfrontaliera di servizi di cui agli articoli 36 e 37 non comporta la circolazione del fornitore del servizio sul territorio del paese cui è destinato, né la circolazione del beneficiario del servizio sul territorio del paese da cui proviene il servizio stesso.

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 37

Le Parti convengono che i termini "in conformità delle legislazioni e normative in vigore in ciascuna delle Parti" significano che ciascuna Parte può regolamentare la fornitura transfrontaliera di servizi sul suo territorio purché ciò non dia luogo, per le società dell'altra Parte, ad un trattamento meno favorevole di quello concesso alle società di un qualsiasi paese terzo.

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 43

Il solo fatto di rendere obbligatorio il visto per le persone giuridiche di alcune Parti e non di altre non basta a vanificare o a sminuire i vantaggi che comporta un impegno specifico.

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA AL CONCETTO DI "CONTROLLO" DI CUI AGLI ARTICOLI 31, lettera b) e 44

1. Le Parti confermano che la questione del controllo dipenderà dalle circostanze oggettive del caso specifico.

2. Ad esempio, una società verrà considerata "controllata" da un'altra società, e quindi una sua consociata, se:

- l'altra società detiene direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto o se

- l'altra società ha il diritto di nominare o licenziare la maggior parte degli amministratori, dei dirigenti o dei supervisori ed è al tempo stesso un'azionista o un membro della consociata.

3. Le Parti concordano nel ritenere non esaurienti i criteri del paragrafo 2.

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 51

Le Parti convengono che, ai sensi dell'accordo, la proprietà intellettuale, industriale e commerciale include in particolare i diritti d'autore, anche per i programmi informatici, e i diritti connessi, i diritti relativi ai brevetti, ai disegni industriali, alle indicazioni geografiche, comprese le denominazioni di origine, ai marchi di fabbrica e di identificazione dei servizi, alle topografie dei circuiti integrati e la tutela contro la concorrenza sleale di cui all'articolo 10 bis della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale e delle informazioni riservate sul know-how.

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 102

Per la corretta interpretazione e per l'applicazione pratica dell'accordo, le Parti decidono che per "casi di particolare emergenza" di cui all'articolo 102 dello stesso s'intendono i casi di grave violazione dell'accordo ad opera di una delle Parti. Una grave violazione dell'accordo consiste:

a) in una denuncia dell'accordo non sancita dalle norme generali della legislazione internazionale

o

b) nella violazione degli elementi di base dell'accordo di cui all'articolo 2.

DICHIARAZIONE UNILATERALE DELLA REPUBBLICA FRANCESE

La Repubblica francese fa notare che l'accordo di partenariato e di cooperazione con la Repubblica di Bielorussia non si applica ai paesi e territori d'oltremare associati alla Comunità europea in virtù del trattato che istituisce la Comunità europea.

SCAMBIO DI LETTERE
TRA LA COMUNITA'
E LA REPUBBLICA DI BIELORUSSIA
RELATIVO ALLO STABILIMENTO DELLE SOCIETA'

A. Lettera della Repubblica di Bielorussia

Signor,

mi pregio di far riferimento all'accordo di partenariato e di cooperazione siglato il 22 dicembre 1994.

Come ho fatto presente durante i negoziati, la Repubblica di Bielorussia concede un trattamento privilegiato, per determinati aspetti, alle società comunitarie stabilite e attive sul suo territorio. Ho anche spiegato che ciò riflette la politica bielorussa volta a promuovere con ogni mezzo lo stabilimento di società comunitarie in questo paese.

Ciò premesso, rimane inteso che, durante il periodo compreso tra la data della sigla del presente accordo e l'entrata in vigore degli articoli sullo stabilimento delle società, la Repubblica di Bielorussia non adotterà misure o normative tali da introdurre o accentuare una discriminazione delle società comunitarie rispetto alle società della Bielorussia o di paesi terzi in confronto alla situazione esistente alla data della sigla.

Le sarei grato se potesse confermarmi di aver ricevuto la presente lettera.

Voglia accettare, Signor l'espressione della mia profonda stima.

Per il governo
della Repubblica di Bielorussia

B. Lettera della Comunità

Signor,

La ringrazio per la Sua lettera in data odierna, così redatta:

"mi pregio di far riferimento all'accordo di partenariato e di cooperazione siglato il 22 dicembre 1994.

Come ho fatto presente durante i negoziati, la Repubblica di Bielorussia concede un trattamento privilegiato, per determinati aspetti, alle società comunitarie stabilite e attive sul suo territorio. Ho anche spiegato che ciò riflette la politica bielorussa volta a promuovere con ogni mezzo lo stabilimento di società comunitarie in questo paese.

Ciò premesso, rimane inteso che, durante il periodo compreso tra la data della sigla del presente accordo e l'entrata in vigore degli articoli sullo stabilimento delle società, la Repubblica di Bielorussia non adotterà misure o normative tali da introdurre o accentuare una discriminazione delle società comunitarie rispetto alle società della Bielorussia o di paesi terzi in confronto alla situazione esistente alla data della sigla.

Le sarie grato se potesse confermarmi di aver ricevuto la presente lettera."

Le confermo di aver ricevuto la lettera in questione.

Voglia accettare, Signor , l'espressione della mia profonda stima.

A nome delle Comunità europee

Fatto a Bruxelles, addi' sei marzo millenovecentonovantacinque.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1708):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DINI) il 1° luglio 1996.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 23 luglio 1996, con pareri delle commissioni I, II, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI e XII.

Esaminato dalla III commissione il 12 settembre 1996.

Esaminato in aula e approvato il 19 settembre 1996.

Senato della Repubblica (atto n. 1339):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 14 ottobre 1996, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 3ª commissione il 22 gennaio 1997.

Esaminato in aula e approvato il 25 febbraio 1997.

97G0089

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(9651346) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21
◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Ferro di Cavallo, 43
◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53
◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33
◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D
◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27
◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18
◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210
◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7
◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15
◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30
◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38
◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45
◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **BRESSO**
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corrdoni, 11
◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15
◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
◇ **SONDRIO**
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364
◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10
◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108
◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R
◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A
◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
Via S. Marco 4742/43
◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11